protezione

Mia Protezione

Condizioni di Assicurazione comprensive
del Glossario e dell'Informativa sulla Privacy

Documento redatto secondo le linee guida del
tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia,
per la copertura dei rischi relativi
alle garanzie: Infortuni, Malattia,
Perdite pecuniarie, Altri danni a
beni, Responsabilità civile, Tutela
giudiziaria, Incendio ed elementi
naturali, Furto, Assistenza.**

edizione febbraio 2024
modello AMAD0115

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- I servizi a disposizione all'interno dell'**Area Salute.**
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **axa-mps.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **axa-mps.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- Indirizzo PEC: **axampsdanni@legalmail.it**

My AXA è la App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

Tutela legale e Cyber – Inter Partner Assistance S.A.

Numero Verde **800 300 433**
Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

Altre garanzie – AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud
e-mail: **sinistri.banca@axa.it**
Numero verde **800 231 187**

PER ASSISTENZA RELATIVA ALLA PERSONA, ALL'ABITAZIONE, PER LA GARANZIA VIAGGIO E PER LA PRESTAZIONE DI RILANCIO PROFESSIONALE – Inter Partner Assistance S.A.

Numero Verde **800 300 433**
Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde **800 231 187** (Smart Center)
Numero non gratuito **+39 06 45 20 21 36**
Sito **www.axa-mps.it**
PEC **axampsdanni@legalmail.it**
modulo online presente sul sito **www.axa-mps.it**

PER CONOSCERE LE STRUTTURE CONVENZIONATE

Sito **www.axa-mps.it**

PER INOLTRARE UN RECLAMO

AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma
e-mail reclami.danni@axa-mps.it

Mia Protezione

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dell'Informativa sulla Privacy

Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

contratto di assicurazione per la casa e la famiglia, per la copertura dei rischi relativi alle garanzie: Infortuni, Malattia, Perdite pecuniarie, Altri danni a beni, Responsabilità civile, Tutela giudiziaria, Incendio ed elementi naturali, Furto, Assistenza

edizione febbraio 2024
modello AMAD0115

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia - Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it
Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Mia Protezione

Condizioni di Assicurazione
Modello AMAD0115 Ed. 02/2024

Indice

LA POLIZZA IN SINTESI **9**

GLOSSARIO **11**

1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO **21**

Art. 1.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	21
Art. 1.2	Effetto, durata e disdetta del contratto	21
Art. 1.3	Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	21
Art. 1.4	Modifiche dell'assicurazione	21
Art. 1.5	Forma delle comunicazioni	21
Art. 1.6	Aggravamento del rischio	21
Art. 1.7	Diminuzione del rischio	21
Art. 1.8	Forma dell'assicurazione - Valore intero e Primo Rischio Assoluto	21
Art. 1.9	Esagerazione dolosa del danno	22
Art. 1.10	Recesso in caso di sinistro	22
Art. 1.11	Riduzione dei capitali assicurati	22
Art. 1.12	Clausola di vincolo	22
Art. 1.13	Cambiamento dell'abitazione	22
Art. 1.14	Validità territoriale	22
Art. 1.15	Colpa grave	22
Art. 1.16	Buona fede	22
Art. 1.17	Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	22
Art. 1.18	Oneri fiscali	23
Art. 1.19	Altre assicurazioni	23
Art. 1.20	Limite massimo dell'indennizzo	23
Art. 1.21	Foro competente	23
Art. 1.22	Legge applicabile	23
Art. 1.23	Rinvio alle norme di legge – Glossario	23
Art. 1.24	Indicizzazione	23
Art. 1.25	Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	23
Art. 1.26	Residenza Dinamica	24
Art. 1.27	Variazione del premio	24

2 - IL MIO TENORE DI VITA **25**

Art. 2.1	COSA POSSO ASSICURARE	25
Art. 2.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	25
	A. Morte da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)	**25**
	B. Invalidità permanente da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)	**26**
	C. Inabilità temporanea da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Autonomo e altre categorie medium e large)	**27**
	D. Perdita di impiego (inclusa anche nel pacchetto Dipendente medium e large)	**28**
	E. Invalidità permanente da malattia (inclusa anche nel pacchetto Dipendente large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie large)	**29**
	F. Morte da ictus e infarto	**29**
	G. Assistenza alla persona (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)	**29**
	H.Second opinion e assistenza domiciliare	**30**
	I. Diaria	**33**
	L. Interventi chirurgici	**33**
	M. Spese Mediche	**34**
	N. Tenore di vita	**37**
Art. 2.3	COSA NON ASSICURO	39
Art. 2.3.1	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione Morte e invalidità permanente da infortunio)"	39

Art. 2.3.2	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE D. Perdita di impiego e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione perdita di impiego)	40
Art. 2.3.3	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie E. Invalidità permanente da malattia e F. Morte da ictus e infarto e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione Invalidità permanente da malattia e Morte da ictus e infarto)	40
Art. 2.3.4	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie G. Assistenza persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare	40
Art. 2.3.5	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie G. Assistenza persona	41
Art. 2.3.6	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie I. Diaria, L. Interventi e M. Spese mediche e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione Indennità da ricovero)	41
Art. 2.4	COME OPERANO LE GARANZIE	42
Art. 2.4.1	Limiti di età	42
Art. 2.4.2	Rinuncia al diritto di rivalsa	42
Art. 2.4.3	Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata	42
Art. 2.4.4	Dichiarazioni del contraente	42
Art. 2.4.5	Termini di carenza	43
Art. 2.4.6	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	43
Art. 2.4.7	Limiti di indennizzo delle Garanzie D. Perdita di Impiego e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione Perdita di impiego)	46
Art. 2.4.8	Gestione delle Garanzie G. Assistenza persona e H.Second opinion e assistenza domiciliare	46
Art. 2.4.9	Operatività delle Garanzie G. Assistenza persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare	46
Art. 2.4.10	Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale	46
Art. 2.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	47

3 - LA MIA MOBILITÀ **49**

Art. 3.1	COSA POSSO ASSICURARE	49
Art. 3.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	49
	A. In Giro	**49**
Art. 3.3	COSA NON ASSICURO	55
Art. 3.3.1	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie 1. Morte - 2. Invalidità permanente - 3. Rimborso spese di cura	55
Art. 3.3.2	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 4. Responsabilità Civile della Vita Privata	55
Art. 3.3.3	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 5. Assistenza	56
Art. 3.4	COME OPERA LA GARANZIA	56
Art. 3.4.1	Limiti di età	56
Art. 3.4.2	Operatività e Limiti di esposizione Garanzia 5. Assistenza	56
Art. 3.4.3	Responsabilità Garanzia 5. Assistenza	57
Art. 3.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	57

4 - I MIEI VIAGGI **58**

Art. 4.1	COSA POSSO ASSICURARE	58
Art. 4.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	58
	A. Viaggio	**58**
Art. 4.3	COSA NON ASSICURO	61
Art. 4.3.1	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIE 1. ASSISTENZA IN VIAGGIO - 2. SPESE MEDICHE IN VIAGGIO	61
Art. 4.3.2	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 3. INFORTUNI IN VIAGGIO E IN VOLO	63
Art. 4.3.3	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 4. BAGAGLIO	63
Art. 4.3.4	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 5. ANNULLAMENTO	64
Art. 4.4	COME OPERA LA GARANZIA	64
Art. 4.4.1	Disposizioni comuni alle prestazioni di cui al punto 1. Assistenza in Viaggio	64
Art. 4.4.2	Decorrenza ed operatività delle prestazioni (comune ad 1. Assistenza in Viaggio e 2. Spese mediche in viaggio)	64
Art. 4.4.3	Disposizioni e limitazioni Garanzia 4. Bagaglio	64
Art. 4.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	65

5 - IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE **66**

Art. 5.1	COSA POSSO ASSICURARE	66
Art. 5.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	66
	A. Confido	**66**
Art. 5.3	COSA NON ASSICURO	68
Art. 5.3.1	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 1. RESPONSABILITÀ CIVILE CANI E/O GATTI	68
Art. 5.3.2	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 2. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI	69
Art. 5.3.3	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 3. TUTELA LEGALE CANI E GATTI	69
Art. 5.3.4	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 4. ASSISTENZA VETERINARIA	69
Art. 5.4	COME OPERA LA GARANZIA	70
Art. 5.4.1	Razze canine (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)	70
Art. 5.4.2	Operatività della garanzia (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)	70
Art. 5.4.3	Operatività/Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro (valido per il punto 3. Tutela legale cani e gatti)	70
Art. 5.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	71

6 - LA MIA QUOTIDIANITÀ **72**

Art. 6.1 COSA POSSO ASSICURARE 72
Art. 6.2 CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI 72
A. Responsabilità Civile della vita privata (inclusa anche nel pacchetto Imprevisti e controversie regular e large) **72**
Art. 6.2.1 Condizioni particolari sempre valide ed operanti per la Garanzia A. Responsabilità civile della vita privata 73
B. Tutela legale e Cyber (inclusa anche nel pacchetto Imprevisti e Controversie large) **74**
1. Tutela legale 74
Art. 6.2.2 Soggetti assicurati 74
Art. 6.2.3 Prestazioni garantite 74
2. Tutela Cyber 75
Art. 6.2.4 Soggetti assicurati 76
Art. 6.2.5 Prestazioni garantite 76
Art. 6.3 COSA NON ASSICURO 77
Art. 6.3.1 Cosa non assicuro per la Garanzia Responsabilità Civile della Vita Privata 77
Art. 6.3.2 Cosa non assicuro per la Garanzia Tutela Legale e Cyber 78
Art. 6.3.3 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 1. Tutela Legale 78
Art. 6.3.4 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 2. Tutela Cyber 79
Art. 6.3.5 Ulteriori esclusioni specifiche per la Garanzia 2.1 Assistenza psicologica 79
Art. 6.4 COME OPERA LA GARANZIA 79
Art. 6.4.1 Estensione territoriale 79
Art. 6.4.2 Massimali e recupero delle somme 79
Art. 6.5 TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 80

7 - LA MIA CASA **81**

Art. 7.1 COSA POSSO ASSICURARE 81
Art. 7.2 CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI 81
A. Responsabilità Civile della proprietà (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large) **81**
B. Incendio del Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large) **81**
C. Incendio del Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large) **81**
D. Incendio del Fabbricato integrativo (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large) **83**
E. Fabbricato base **84**
F. Rischio locativo **84**
G. Terremoto fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione) **84**
H. Terremoto contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione) **85**
I. Alluvione fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione) **85**
L. Alluvione contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione) **85**
M. Furto del contenuto (inclusa anche nel pacchetto Casa large) **85**
N. Assistenza abitazione (inclusa anche nel pacchetto Casa regular e Green) **86**
O. InC@asa **89**
P. Vivo Casa! (inclusa anche nel pacchetto Casa medium e large) **96**
Q. Energie rinnovabili all risk (inclusa anche nel pacchetto Green) **102**
R. Terremoto energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green) **102**
S. Alluvione energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green) **103**
Art. 7.3 COSA NON ASSICURO 103
Art. 7.3.1 Cosa non assicuro per la Garanzia A. Responsabilità Civile della Proprietà 103
Art. 7.3.2 Cosa non assicuro per le garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato E H. ed L. Terremoto e alluvione contenuto 104
Art. 7.3.3 Cosa non assicuro per la Garanzia F. Rischio Locativo 104
Art. 7.3.4 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie B. Incendio del Fabbricato - C. Incendio del Contenuto – D. Incendio del Fabbricato Integrativo 104
Art. 7.3.5 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie E. Terremoto Fabbricato - Garanzia F. Terremoto Contenuto 106
Art. 7.3.6 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie G. Alluvione Fabbricato - Garanzia H. Alluvione Contenuto 106
Art. 7.3.7 Cosa non assicuro per la Garanzia M. Furto del Contenuto 106
Art. 7.3.8 Cosa non assicuro per le Garanzie Assistenza all'abitazione, O. Inc@Sa e P. Vivo Casa! 107
Art. 7.3.9 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia N. Assistenza abitazione 107
Art. 7.3.10 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia O. Inc@asa 108
Art. 7.3.11 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia P. Vivo Casa! 109
Art. 7.3.12 Cosa non assicuro per le Garanzie Q. Energie rinnovabili all risk, R. ed S. Terremoto e alluvione energie rinnovabili 111
Art. 7.3.13 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia R. Terremoto Energie Rinnovabili 112
Art. 7.3.14 Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia S. Alluvione Energie Rinnovabili 112
Art. 7.4 COME OPERANO LE GARANZIE 112
Art. 7.4.1 Come operano le Garanzie Incendio del Fabbricato, Incendio del Contenuto, Incendio del Fabbricato Integrativo, Terremoto e Alluvione 112
Art. 7.4.1.1 Operatività delle Garanzie B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del Contenuto, D. Incendio del Fabbricato Integrativo, E. Incendio del Fabbricato base 112
Art. 7.4.1.2 Operatività ed efficacia delle Garanzie G, H, I, L ,Q, R, S Terremoto e Alluvione 112

Art. 7.4.1.3	Assicurazione parziale per le Garanzie B. Incendio del fabbricato, D. Incendio Fabbricato Integrativo, E. Incendio Fabbricato Base, F. Rischio locativo, G. e I. Terremoto e Alluvione Fabbricato	113
Art. 7.4.1.4	Limite massimo di indennizzo	113
Art. 7.4.1.5	Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per le Garanzie C. Incendio del contenuto e H. Terremoto contenuto	113
Art. 7.4.2	Come opera la Garanzia Furto del Contenuto	113
Art. 7.4.2.1	Limiti di indennizzo	113
Art. 7.4.2.2	Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura	113
Art. 7.4.2.3	Scoperti	113
Art. 7.4.3	Come operano le Garanzie Assistenza abitazione, O. Inc@Sa e P. Vivo Casa!	114
Art. 7.4.3.1	Operatività delle Garanzie N. Assistenza abitazione e O. InC@sa	114
Art. 7.4.3.2	Assistenza abitazione - Operatività della garanzia	114
Art. 7.4.3.3	Pronto intervento artigiano - Operatività della garanzia	114
Art. 7.4.3.4	Assistenza medica d'urgenza - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.5	Assistenza domiciliare - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.6	Estensione di garanzia elettrodomestici - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.7	Assistenza informatica - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.8	Check Up Casa - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.9	Limitazione del servizio - Operatività della garanzia	115
Art. 7.4.3.10	Operatività della Garanzia P. Vivo Casa!	115
Art. 7.4.3.11	Garanzia P. Vivo Casa! - Assistenza abitazione e Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati - Limiti di esposizione e Responsabilità	116
Art. 7.4.3.12	Garanzia P. Vivo Casa! - Estensione di garanzia elettrodomestici - Operatività	116
Art. 7.4.4	Come opera la Garanzia Q. Energie rinnovabili	116
Art. 7.4.4.1	Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	116
Art. 7.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	117

8 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO **123**

Art. 8.1	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE A. MORTE DA INFORTUNIO, B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO, C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO	123
Art. 8.1.1	Obblighi in caso di sinistro	123
Art. 8.1.2	Criteri di indennizzabilità	123
Art. 8.1.3	Cumulo di indennizzi	123
Art. 8.1.4	Anticipo indennizzi	123
Art. 8.1.5	Arbitrato	123
Art. 8.2	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA D. PERDITA DI IMPIEGO	124
Art. 8.2.1	Obblighi in caso di sinistro	124
Art. 8.2.2	Obblighi dell'impresa	124
Art. 8.3	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE E. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E F. MORTE DA ICTUS E INFARTO	124
Art. 8.3.1	Obblighi in caso di sinistro	124
Art. 8.3.2	Criteri di indennizzabilità	125
Art. 8.3.3	Determinazione dell'indennizzo	125
Art. 8.3.4	Criteri di liquidazione dell'indennizzo	125
Art. 8.3.5	Arbitrato	125
Art. 8.4	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA G. GARANZIA ASSISTENZA PERSONA	125
Art. 8.4.1	Come attivare le prestazioni Assistenza persona	125
Art. 8.5	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE I. DIARIA, L. INTERVENTI CHIRURGICI E M. SPESE MEDICHE	126
Art. 8.5.1	Obblighi in caso di sinistro	126
Art. 8.5.2	Liquidazione dell'indennizzo	128
Art. 8.5.3	Arbitrato	128
Art. 8.5.4	Obblighi dell'impresa	128
Art. 8.6	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA N. TENORE DI VITA	128
Art. 8.6.1	Obblighi dell'impresa	128
Art. 8.7	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO A. INGIRO	129
Art. 8.7.1	Obblighi in caso di sinistro	129
Art. 8.7.2	Criteri di indennizzabilità	129
Art. 8.7.3	Cumulo di indennità	129
Art. 8.7.4	Controversie - Arbitrato irrituale	129
Art. 8.7.5	Pagamento dell'indennizzo	129
Art. 8.7.6	Anticipi sull'indennizzo sulla garanzia invalidità permanente	130
Art. 8.7.7	Obblighi in caso di sinistro	130
Art. 8.7.8	Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	130
Art. 8.7.9	Pagamento dell'indennizzo	130
Art. 8.7.10	Come richiedere i servizi di assistenza	130
Art. 8.7.11	Comunicazioni e variazioni	131
Art. 8.8	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. VIAGGI	131
Art. 8.8.1	Obblighi in caso di sinistro	131
Art. 8.8.2	Criteri di liquidazione per Garanzia 3. Infortuni in Viaggio e in Volo	132

Art. 8.8.3	Criteri di liquidazione per Garanzia 5. Annullamento	132
Art. 8.8.4	Obblighi dell'impresa	132
Art. 8.9	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. CONFIDO	132
Art. 8.9.1	Responsabilità civile cani e/o gatti - Obblighi in caso di sinistro	132
Art. 8.9.2	Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	132
Art. 8.9.3	Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici - Obblighi in caso di sinistro	133
Art. 8.9.4	Criteri di liquidazione dell'indennizzo	133
Art. 8.9.5	Arbitrato	133
Art. 8.9.6	Tutela Legale cani e gatti - Obblighi in caso di sinistro	133
Art. 8.9.7	Assistenza Veterinaria - Obblighi in caso di sinistro	133
Art. 8.9.8	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	134
Art. 8.9.9	Gestione del Sinistro	134
Art. 8.9.10	Obblighi dell'impresa	134
Art. 8.10	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'	134
Art. 8.10.1	Obblighi in caso di sinistro	134
Art. 8.10.2	Gestione delle vertenze	134
Art. 8.11	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA B. TUTELA LEGALE E CYBER	135
Art. 8.11.1	Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	135
Art. 8.11.2	Obblighi in caso di sinistro	135
Art. 8.11.3	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	136
Art. 8.11.4	Gestione del sinistro e libera scelta del legale	136
Art. 8.11.5	Obblighi dell'impresa	137
Art. 8.12	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE B. INCENDIO DEL FABBRICATO, C. INCENDIO DEL CONTENUTO, D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO, E. INCENDIO FABBRICATO BASE G. E I. TERREMOTO E ALLUVIONE FABBRICATO E H. ED L. TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO	137
Art. 8.12.1	Obblighi in caso di sinistro	137
Art. 8.12.2	Determinazione dell'ammontare del danno	138
Art. 8.12.3	Garanzie G. H. I. L. R. S. Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato	138
Art. 8.12.4	Perizia contrattuale	138
Art. 8.12.5	Mandato dei Periti	139
Art. 8.12.6	Anticipo indennizzi	139
Art. 8.13	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA M. FURTO DEL CONTENUTO	139
Art. 8.13.1	Obblighi in caso di sinistro	139
Art. 8.13.2	Perizia contrattuale	140
Art. 8.13.3	Mandato ai periti	140
Art. 8.13.4	Determinazione dell'ammontare del danno	140
Art. 8.13.5	Recupero delle cose rubate	140
Art. 8.14	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA N. ASSISTENZA E SERVIZI	140
Art. 8.14.1	Assistenza abitazione, Pronto intervento artigiano, Assistenza medica d'urgenza, Assistenza domiciliare, Assistenza informatica - Istruzioni per la richiesta di Assistenza	140
Art. 8.14.2	Estensione di garanzia elettrodomestici - Cosa fare in caso di Sinistro	141
Art. 8.14.3	Come fare la richiesta di assistenza per Vivo Casa! - Assistenza all'abitazione e Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati	141
Art. 8.14.4	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Estensione di garanzia elettrodomestici	141
Art. 8.15	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA Q. ENERGIE RINNOVABILI ALL RISKS	141
Art. 8.15.1	Obblighi in caso di sinistro	141
Art. 8.15.2	Perizia contrattuale	142
Art. 8.15.3	Mandato ai periti	142
Art. 8.15.4	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks	142
Art. 8.15.5	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	143
Art. 8.15.6	Assicurazione parziale per le Garanzie Q. Energie rinnovabili all risks e R. Terremoto energie rinnovabili e S. Alluvione energie rinnovabili	143

ALLEGATO 1. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA 144

ALLEGATO 2. TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 146

ALLEGATO 3. ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI 149

ALLEGATO 4. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 162

ALLEGATO 5. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNI GARANZIA INGIRO 163

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 165

MIA PROTEZIONE IN SINTESI

CHE COSA È E COSA COPRE?

MIA PROTEZIONE è un **prodotto modulare** che risponde ai bisogni reali del cliente legati ai principali eventi che possono colpire la persona e/o i componenti del nucleo familiare, inclusi animali domestici, la propria abitazione e lo stile di vita. Garantisce una protezione **completa e semplice** con una **struttura basata su 6 ambiti di protezione**:

- **la mia casa**, una protezione da eventi che la possono danneggiare (come un incendio, una perdita d'acqua ed eventi atmosferici), dai danni che può provocare a terzi e un'assistenza in caso di emergenza
- **la mia quotidianità**, una tutela dagli imprevisti che il cliente e la sua famiglia potrebbero causare involontariamente a terzi e dalle relative controversie che potrebbero verificarsi
- **Il mio tenore di vita**, una protezione dai gravi imprevisti (es: perdita del lavoro, conseguenze di un infortunio o di una malattia) che potrebbero compromettere la stabilità economica del cliente
- **La mia mobilità**, una tutela dai rischi più frequenti, come un infortunio, quando si è fuori casa su mezzi di trasporto privati, pubblici, in sharing o da pedone
- **Il mio amico a 4 zampe**, una protezione per i danni che involontariamente può provocare a terzi e dalle spese veterinarie in caso di intervento chirurgico
- **I miei viaggi**, una protezione dagli imprevisti che possono accadere durante i viaggi nel corso dell'anno assicurativo

Ciascuno degli **ambiti** sopra citati prevede uno o più **pacchetti** (organizzazione di garanzie, acquistabili in un'unica soluzione) caratterizzati a volte da **Livelli di Copertura** detti **"taglie incrementali" (REGULAR, MEDIUM, LARGE)** che crescono in funzione della maggiore ampiezza di coperture assicurative inserite.

PACCHETTI

La mia casa

CASA			GREEN
Regular	Medium	Large	TERREMOTO E ALLUVIONE

La mia quotidianità

IMPREVISTI E CONTROVERSIE	
Regular	Large

Il mio tenore di vita

DIPENDENTE			AUTONOMO E ALTRE CATEGORIE		
Regular	Medium	Large	Regular	Medium	Large

Il mio amico a 4 zampe

CONFIDO

La mia mobilità

INGIRO

I miei viaggi

VIAGGIO

Inoltre, in alternativa o in aggiunta alla logica a pacchetti il cliente può comporre la propria protezione con **l'acquisto di singole garanzie specifiche.**

Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Per la garanzia **Tutela legale** per abitazione si intende l'unità immobiliare ove l'Assicurato dimori abitualmente o saltuariamente, purché da lui occupata e indicata in Polizza.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Aborto terapeutico

Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.

Acquisti on-line/e-commerce

Tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

Aeromobile giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno ad essere usato ai fini di gioco.

Aeromobile a pilotaggio remoto (drone)

Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo dotato di un equipaggiamento che ne consente un volo automatico.

Aeromodello

Dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato preferibilmente nell'ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.

All risks

Si intende la copertura assicurativa per tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

Allagamento/ spargimento d'acqua

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Apparato digitale Home

Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome.

Apparato Digitale Mobile	Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone.
Arbitrato	Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Apparecchio terapeutico amovibile	Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza	La garanzia assicurativa con la quale AXA MPS Danni si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.
Assistenza digitale	Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.
Assistenza in remoto	Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
Assistenza tecnica a domicilio	Tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del cliente.
Assistenza stragiudiziale	L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Automezzo	Qualsiasi mezzo di trasporto terrestre azionato da motore proprio, circolante su strada.
AXA Assistance	Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.
AXA MPS Danni	AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Bagaglio	I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi, gli strumenti musicali e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
Beneficiario	Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.
Bicicletta elettrica	Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 kW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
Capitale Assicurato	L'importo massimo che AXA MPS Danni indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.
Carenza	Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.
Cartella clinica	Documento ufficiale redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.)
Cassaforte	Mobile aventi le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione; - serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.

Centrale Operativa L'organizzazione di AXA Assicurazioni costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni previste in Polizza.

Cobrowsing Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Collaboratori Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.

Componenti Il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della presente polizza che fa parte delle specifiche originali dell'apparecchio, ad eccezione di quelli elencati di seguito:

- Accessori: componenti normalmente sostituibili o consumabili di durata limitata come: fusibili, batterie, software, sacchetti di aspirapolvere, spazzole esterne, lampadine e tubi fluorescenti, telecomando, controlli di gioco.
- Componenti estetici: inclusi ma non limitati a: coperture leggere, manopole, pulsanti, vernici, rivestimenti in plastica o metallo, rifiniture, distintivi o altri simboli.

Contenuto Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) gioielli e valori;
e) arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Contratto o Documento di Viaggio S'intende il biglietto/titolo di viaggio, la prenotazione presso la struttura alberghiera o il contratto di locazione, il cui acquisto sia comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Controversia S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Costo di riparazione Il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la manodopera per la riparazione dell'elettrodomestico, apparecchio/dispositivo o dei suoi componenti che hanno subito guasti.

Danni I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Danno accidentale Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'elettrodomestico o dispositivo.

Dati d'autenticazione I dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.

Dati d'identificazione Tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.

Day hospital La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, documentata da cartella clinica.

Day surgery La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di cartella clinica.

Difetti fisici La mancanza o l'imperfezione non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se non note o non diagnosticate alla stipula della Polizza.

Disabitazione Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Dispositivi di smarthome IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Documenti identificativi personali Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Elettrodomestico Il bene ad esclusivo uso domestico e non professionale, all'interno dell'elenco sottostante, acquistato nuovo in Italia, installato e utilizzato nell'abitazione dell'assicurato.

Elettrodomestici da cucina
- Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice.
- Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, aria condizionata, cantinetta per vino.
- Cucinare: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.

Estero Tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.

Età dell'apparecchio Il numero di anni tra la data di acquisto indicata nella ricevuta e la data del sinistro.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estero Tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.

Fabbricato Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni interrate, nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzati nel fabbricato stesso, o negli spazi ad essa adiacenti ed in particolare gli impianti e le istallazioni considerati immobili per natura o destinazioni (ad esempio: impianti di riscaldamento, condizionamento) tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture, esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, nonché quanto indicato nella voce "Contenuto".

Familiare La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Fatto generatore Relativamente alla copertura Tutela legale e Cyber s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fibra Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale,

tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in rame quindi l'impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'impianto domestico).

Fissi ed infissi Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Flooding Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/ Siti Internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Franchigia Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/ massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Frattura Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

Furto Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

Furto d'Identità Digitale Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.

Garanzia La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA MPS Danni procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Gessatura Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Gioielli e preziosi Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Guasto/malfunzionamento Il malfunzionamento improvviso e imprevisto di un Componente derivante da un difetto permanente meccanico/elettronico/elettrico che causi l'arresto improvviso della funzionalità dell'apparecchio, e che richiede la riparazione o la sostituzione per consentire nuovamente il normale funzionamento.

Hoverboard Monopattino o monociclo elettrico autobilanciante chiamato anche street board.

Imbarcazioni da diporto Tutte le imbarcazioni a motore tra i 10 e i 24 metri.

Impianto domestico Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, le batterie di accumulo.

Impianto fotovoltaico Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Inabilità temporanea Temporanea incapacità fisica ad attendere alle attività dichiarate in Polizza.

Incendio Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo La somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interventi chirurgici Atto medico, avente una diretta finalità terapeutica, praticato da laureato in medicina e chirurgia, abilitato presso un Istituto di Cura o un ambulatorio, effettuato tramite una cruentazione dei tessuti o mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).

Invalidità permanente Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di Cura Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza sanitaria, anche in regime di degenza diurna e l'hospice unicamente se il ricovero è reso necessario per cure terminali palliative. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungodegenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche, estetiche e di benessere. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più il miglioramento delle condizioni di salute con trattamenti medici finalizzati al trattamento della patologia principale e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Italia Il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Lastre Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Lavoratore dipendente La persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Non sono considerati Lavoratori dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all'estero (se non regolato dalla Legge italiana).

Lavoratore dipendente del settore privato La persona fisica che presti il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato.

Lesione della reputazione on-line Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/ Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.).

Locali di villeggiatura Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.

Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Malattia improvvisa La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattie coesistenti Le malattie o invalidità presenti nell'Assicurato che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

Malattie concorrenti Le malattie o invalidità presenti nell'Assicurato che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Malattie preesistenti La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Malformazione Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Malfunzionamento Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile"o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Manifestazione Sintomatologia oggettiva della malattia.

Manutenzione ordinaria Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, AXA MPS Danni presta la garanzia.

Massimale a consumo La somma massima, stabilita nella Polizza e garantita dalla Società in caso di sinistro, relativa alle prestazioni indicate nella sezione 1.

Medicinali Sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Metallo prezioso Oro e platino.

Mura domestiche Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, compresi i muri condominiali e le pertinenze.

Network Rete convenzionata, costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione:

a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;
b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).

Nucleo Familiare L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Pacchetto Organizzazione di garanzie, acquistabili in un'unica soluzione o a taglie incrementali (regular, medium e large) per proteggere una determinata area di bisogno (es: la casa).

Pannelli solari Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato, integrati o parzialmente integrati.

Paesi dell'Unione Europea Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Paese di Origine	Ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.
Perdita di impiego	La perdita del lavoro a seguito di "giustificato motivo oggettivo" indipendentemente dalla volontà o colpa dell'Assicurato.
Pertinenze	Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.
Piattaforma digitale	La struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.
Piccoli elettrodomestici (PE)	Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione di assistenza	Il servizio erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.
Prezzo d'acquisto	Il prezzo pagato dall'assicurato per l'apparecchio o il dispositivo come indicato nella ricevuta d'acquisto/fattura.
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.
Professionista	La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Profilo Italia	Ambito di copertura riferito al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Profilo Europa	Ambito di copertura riferito a Italia, Paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Profilo Mondo	Ambito di copertura riferito a tutti i Paesi del Mondo inclusa l'Europa.
Prova d'acquisto	Ricevuta / fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia o sia autorizzata ad operare in Italia. La Ricevuta/ fattura deve mostrare chiaramente tutte le seguenti informazioni: • data di acquisto; • descrizione del modello e il numero di modello; • prezzo di acquisto originale; • eventuali riferimenti all'assicurato; • nome e indirizzo del rivenditore autorizzato..
Questionario sanitario	Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell'Assicurato, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la potestà, che costituisce parte integrante della polizza.
Rapina	La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.
Residenza	Il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Rete domestica	Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso.
Rete wifi	Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
Ricovero/Degenza	La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato

regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali) e documentata da cartella clinica.

Riparatore autorizzato Un riparatore di elettrodomestici autorizzato dalla Società.

Riparatore antieconomica La riparazione il cui costo è superiore al costo di riacquisto di un apparecchio di caratteristiche tecniche equivalenti.

Rottura di impianto Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Rottura sottocutanea di tendini La rottura dei tendini senza lesione dei tessuti sovrastanti.

Scasso Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scontrino d'acquisto Ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (non in zona Duty free), oppure tramite negozio online con sede legale in Italia (o autorizzato ad operare in Italia) con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.

Scoperto La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Servizio Canal Jet Sistema di lavaggio composto da una sonda in grado di spruzzare acqua ad alta pressione nelle condotte.

Sforzo L'impiego improvviso e anomalo di energie muscolari straordinarie per far fronte ad un evento eccezionale ed inaspettato.

Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale e Cyber L'insorgere della controversia.

Sistemi di Home Entertainment TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore blu-ray, home cinema, sistema sourround, soundbar, Hi-Fi (Lettore CD, Amplificatore, Giradischi, Sintonizzatore, Altoparlanti, Cuffie Audio, Altoparlanti Hi Fi), console per videogiochi, decoder.

Sito Internet Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Solaio Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spettrometro Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Struttura Organizzativa L'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A., Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Telecontrollo Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da:
- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor);
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector);
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

Tetto Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Trattamenti fisioterapici Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica .

Tubo interrato La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Ubriachezza La presenza di tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 grammi/litro.

Ultimo miglio Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto domestico.

Usura Il deterioramento progressivo associato all'età e all'uso dell'apparecchio.

Valore a nuovo Si intende per:
a) il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;
b) l'arredamento, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore intero Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Valori Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Viaggio Il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Videobrowsing Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamere dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

Visita specialistica Visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia - Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it
Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1.1 - **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 1.2 - **Effetto, durata e disdetta del contratto**

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 4.4.3 e 5.4.3 - **"Termini di carenza"**, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21°, anzichè il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. Il contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra parte **almeno 30 giorni** prima della scadenza, se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.
Nel caso in cui il pagamento del *Premio* o delle successive rate di *Premio* avvenga con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 4.4.3 e 5.4.3 - "**Termini di carenza**" vengono conteggiati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Art. 1.3 - **Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Fermo il disposto dell'Art. 1.2 - **"Effetto, durata e disdetta del contratto"**, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, *AXA MPS Danni* si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, se non rifiutate dal Contraente, dalle ore 24 della conclusione del contratto a titolo gratuito.
Il contratto a titolo oneroso per il Contraente si considera concluso alle ore 24 del giorno dell'addebito della prima rata del premio.
Il Contraente ha comunque facoltà di recedere nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio o esercitare la disdetta comunicando ad *AXA MPS Danni* la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *AXA MPS Danni* attraverso il numero verde dedicato 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

In caso di recesso *AXA MPS Danni* rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 1.4 - **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad *AXA MPS Danni*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 1.6 - **Aggravamento del rischio**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a *AXA MPS Danni* di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *AXA MPS Danni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.7 - **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio *AXA MPS Danni* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 - **Forma dell'assicurazione - Valore intero e Primo Rischio Assoluto**

Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero:
– Incendio del Fabbricato;
– Incendio del contenuto (se scelto a Valore Intero);
– Terremoto e alluvione fabbricato;
– Terremoto e alluvione contenuto (se scelto Incendio del contenuto a Valore Intero);
– Energie Rinnovabili;
– Terremoto e alluvione energie rinnovabili.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Per le coperture assicurative a Valore Intero *AXA MPS Danni* risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.
Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto:
– Incendio contenuto (se scelto a Primo Rischio Assoluto);
– Terremoto e alluvione contenuto (se scelto Incendio del contenuto a Primo Rischio Assoluto);
– Furto e rapina;
Per le coperture assicurative a Primo Rischio Assoluto *AXA MPS Danni* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 1.9 - **Esagerazione dolosa del danno**

In relazione alla Linea Patrimonio, l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 1.10 - **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le *Parti*, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **almeno 30 giorni**.
In caso di recesso esercitato da *AXA MPS Danni*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.11 - **Riduzione dei capitali assicurati**

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.
Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *AXA MPS Danni* decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del *Premio*, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 1.12 - **Clausola di vincolo**

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la Banca vincolataria. Le *Garanzie* **Incendio del Fabbricato** e **Incendio del Fabbricato base** si intendono vincolate a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *AXA MPS Danni* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 1.13 - **Cambiamento dell'abitazione**

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'*Abitazione* indicata in *Polizza*, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto ad *AXA MPS Danni*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'*Abitazione* indicata. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto ad *AXA MPS Danni*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.14 - **Validità territoriale**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 1.15 - **Colpa grave**

L'assicurazione è efficace, salvo che per le *Garanzie* **Furto e rapina** ed **Energie rinnovabili all risks**, anche per i *Danni* determinati da colpa grave dell'*Assicurato*; per tutte le *Garanzie*, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di Legge.

Art. 1.16 - **Buona fede**

L'omissione della comunicazione, da parte del *Contraente*, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio successiva alla stipulazione della presente *Polizza*, non pregiudica il diritto al risarcimento dei *Danni*, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il *Contraente* avrà l'obbligo di corrispondere alla *AXA MPS Danni* il maggior *Premio* proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.17 - **Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza**

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 1.18 - **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di *AXA MPS Danni* l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.
In caso di omessa comunicazione, *AXA MPS Danni* avrà diritto di rivalsa sul *Contraente* per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.19 - **Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. Limitatamente ad altre *Polizze* infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi. Per tutte le altre coperture, *AXA MPS Danni*, **entro 60 giorni** dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.20 - **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 1.21 - **Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 1.22 - **Legge applicabile**

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 1.23 - **Rinvio alle norme di Legge – Glossario**

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.24 - **Indicizzazione**

Qualora espressamente indicato in Polizza, i Premi ed i Capitali/Massimali assicurati, relativi alle **Garanzie Morte ed Invalidità permanente da infortunio, Morte da Ictus e Infarto, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Diaria, Perdita di Impiego, Incendio del Fabbricato/Incendio del Fabbricato base/Rischio locativo/Incendio del Fabbricato Integrativo, Terremoto Fabbricato, Incendio Contenuto, Terremoto Contenuto, Energie Rinnovabili All Risks, Terremoto Energie Rinnovabili, Furto e rapina, Alluvione Fabbricato, Alluvione Contenuto, Alluvione energie rinnovabili,** saranno collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma.
I premi e i Capitali/Massimali assicurati saranno adeguati automaticamente per l'indicizzazione come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla scadenza della rata annua.

All'interno dell'Area Riservata del sito www.axa-mps.it, il Contraente/Assicurato potrà consultare l'adeguamento dei premi e dei Capitali/Massimali assicurati per effetto dell'indicizzazione.

Art. 1.25 - **Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.26 - **Residenza Dinamica**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione ,se là previste.
Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l' imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 1.27 - **Variazione del premio**

Se il contratto è tacitamente rinnovabile, AXA MPS Danni, fermo quanto indicato all'art. 1.24 - Indicizzazione, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate.
Il Nuovo Premio verrà comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria.
Il pagamento del Nuovo Premio comporta la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Pagamento del premio con addebito automatico
Qualora il Contraente abbia optato per il pagamenti con addebiti automatici su conto corrente, l'annullamento dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto contattando la Compagnia o presso la filiale di seguimento. L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.
Esercitata la revoca, Il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria della Polizza senza ulteriore formalità.
L'eventuale addebito successivo alla revoca comporterà restituzione al Contraente di quanto pagato.

Recesso Mancata accettazione Nuovo Premio
Qualora il Contraente NON abbia optato per il pagamento con addebiti automatici e non accetti il Nuovo Premio, il mancato pagamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria compiuta ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal contratto.
Quest'ultimo cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria della Polizza senza ulteriore formalità.
L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale è definitivamente risolto, alla scadenza anniversaria della Polizza.

2 - IL MIO TENORE DI VITA

Art. 2.1 - COSA POSSO ASSICURARE

Le seguenti Garanzie sono valide solo se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 2.5.

Art. 2.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Morte da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che *l'Assicurato* subisca nello svolgimento:
a) dell'Attività professionale indicata in *Polizza*;
b) di ogni altra Attività che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
anche se derivanti da:
1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:
4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali;
9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3.1 - "Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia A. Morte da infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. inabilità tempornea da infortunio", per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
11) gli *Infortuni* che *l'Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.
La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, *AXA MPS Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta
Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *AXA MPS Danni* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte.
Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, *AXA MPS Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, *AXA MPS Danni* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:
- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale *Indennizzo* supplementare è pari al:
- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente *Garanzia*;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente *Garanzia*.

B. Invalidità permanente da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:
a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
anche se derivanti da:
1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:
4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali;
9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3.1 - "Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia A. Morte da infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. inabilità tempornea da infortunio", per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.
La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, *AXA MPS Danni* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'Infortunio ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*.
Tale modalità di *Indennizzo* non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *AXA MPS Danni* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, *AXA MPS Danni* paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, *AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di sofferenze psicofisiche
Nel caso di Infortunio che causi una Invalidità permanente pari o superiore al 30%, ***AXA MPS Danni* corrisponde una somma supplementare pari al 10%** di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente*, a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Perdita anno scolastico
Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, *AXA MPS Danni* corrisponde una indennità aggiuntiva pari a € 2.500,^{00}.
La presente *Garanzia* opera per gli *Assicurati* che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Il pagamento dell'indennità viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*Infortunio* denunciato.

Rimborso spese di cura da infortunio
La presente copertura non risulta operante se richiamata in Polizza la Garanzia M. Spese Mediche.

Nel caso di *Infortunio*, da cui derivi una prognosi maggiore di 10 giorni risultante da certificazione medica redatta dall'unità di pronto soccorso ospedaliero (DEA), *AXA MPS Danni* rimborsa, con i Limiti indicati nella tabella all'art. 2.5, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:

a) per il *Ricovero* in *Istituto di cura* pubblico o privato: rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo;
b) per *Intervento chirurgico* anche *ambulatoriale*;
c) per *Visite Mediche Specialistiche* e acquisto di medicinali;
d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
f) per terapie fisiche e riabilitative anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, le suddette spese verranno liquidate ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.
La *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso *Infortunio*.

Estensione *Danni* estetici
L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia Invalidità permanente*, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.
L'estensione di *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* e minimo di indennizzo.

C. Inabilità temporanea da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Autonomo e altre categorie medium e large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:
a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
anche se derivanti da:

1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:

4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali;
9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3.1 - "Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia A. Morte da infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. inabilità tempornea da infortunio", per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;

10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.
La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *AXA MPS Danni* corrisponde l'Indennizzo giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli *Indennizzi inabilità temporanea*" (Allegato 1.).
Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata *Inabilità temporanea*, *AXA MPS Danni* si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'inabilità di più lunga durata.

In caso di Inabilità temporanea non specificatamente indicata nella già menzionata Tabella, l'indennizzo da corrispondere sarà stabilito da AXA MPS Danni per analogia, con riferimento alla più simile delle Inabilità elencate per tipo di infortunio.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, *AXA MPS Danni* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

D. Perdita di impiego (inclusa anche nel pacchetto Dipendente medium e large)

In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'Assicurato, *AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* indicato in Polizza per ogni mese di disoccupazione documentata.
L'indennità massima che *AXA MPS Dann*i corrisponderà a ciascun *Assicurato*, anche nel caso di diversi licenziamenti, è pari ad un numero massimo di mensilità per anno assicurativo; l'indennità mensile sarà pari all'importo indicato in *Polizza*.
Nel caso in cui l'*Assicurato*, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un'attività remunerata di altra natura - di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi - l'Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l'*Assicurato* venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 90 giorni continuativamente presso il nuovo datore di lavoro.

L'indennità è riconosciuta per un numero massimo di mensilità, per ciascun Assicurato, per l'intera durata della Polizza; la copertura assicurativa cessa a seguito della liquidazione della diciottesima indennità periodica quale cumulo di uno o più Sinistri occorsi sulla Polizza per la sua intera durata, rinnovi inclusi.

Franchigia e Carenza
La copertura assicurativa per l'evento di cui al punto D. Perdita di impiego, dovuto a "giustificato motivo oggettivo", è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* assoluta e ad un periodo di carenza di 180 giorni.
Qualora, dunque, il licenziamento venga notificato all'*Assicurato* entro 180 giorni dalla data di decorrenza, l'indennità non verrà corrisposta.

Estensione di garanzia rilancio professionale
A seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini del punto D. Perdita di impiego, verificatosi in corso di copertura, è possibile accedere al servizio di Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro.
Il servizio è fornito mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa di AXA Assistance*, in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, un s**ervizio di consulenza professionale volto alla ridefinizione del Curriculum Vitae**.
La *Struttura Organizzativa* provvederà a organizzare, il contatto con l'operatore specializzato convenzionato finalizzato a:
- individuare i punti di forza e di debolezza del profilo professionale dell'*Assicurato*;
- verificare le abilità di comunicazione e di promozione dell'*Assicurato*;

La prestazione si conclude con la stesura di una scheda personale inviata all'*Assicurato* e in cui si riportano:
- il Curriculum Vitae riscritto, in italiano e, se richiesto, anche in inglese, secondo criteri finalizzati alla massimizzazione della sua efficacia;
- i punti di forza e di debolezza dell'*Assicurato*;
- i suggerimenti in merito a come proporsi e a cosa enfatizzare delle proprie esperienze pregresse;
- l'orientamento rispetto al mercato del lavoro in generale e alle specificità del suo profilo professionale.

L'incontro con l'Operatore specializzato potrà avvenire, a scelta del Cliente, o presso la sede dell'Operatore più vicina al domicilio dell'Assicurato o attraverso altri canali di comunicazione multimediali.
Il costo del servizio Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro è a carico della Società, il servizio viene erogato una sola volta nell'arco dell'anno assicurativo.

E. Invalidità permanente da malattia (inclusa anche nel pacchetto Dipendente large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie large)

L'assicurazione vale per le *Malattie* subite dall'*Assicurato*.

AXA MPS Danni corrisponde all'*Assicurato il Capitale assicurato* indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'*Assicurato* di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della Polizza e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di Carenza di cui al successivo Art. 2..5.5 - "Termini di carenza". La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 8.3.4 - "Criteri di liquidazione dell'indennizzo" e sarà conteggiato sul capitale assicurato indicato in Polizza in base alle percentuali indicate nell'allegato 4. - Tabella degli indennizzi invalidità permanente da malattia.

F. Morte da ictus e infarto

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 01/2021 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente

L'assicurazione vale per le *Malattie* subite dall'*Assicurato*.

AXA MPS Danni corrisponde ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari il Capitale assicurato indicato in Polizza a seguito di decesso dell'Assicurato per infarto o ictus.

G. Assistenza persona (inclusa anche nel pacchetto Dipendente regular, medium e large e nel pacchetto Autonomo e altre categorie regular, medium e large)

1. Emergenza ed orientamento (prestazione valida in Italia e all'estero)
Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico, tramite chiamata telefonica o video chiamata, in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

2. Invio di un medico in caso di urgenza (prestazione valida in Italia e all'estero)
AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato al domicilio del paziente qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di *AXA Assistance* giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'*Assicurato.*

3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza
AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'*Assicurato* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica sul luogo di lavoro, il servizio medico di *AXA Assistance* lo giudicasse indispensabile.
Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

4. Trasferimento sanitario programmato
Qualora, a seguito di *Malattia* o *Infortunio*, l'*Assicurato* risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di *AXA Assistance* e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:
- trasferimento all'*Istituto di cura*, al momento del *Ricovero*;
- trasferimento dall'*Istituto di cura* presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione.

AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, provvede ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'*Assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico.
La prestazione è erogata in Italia.
Se richiamata in *Polizza* la *Garanzia* M. Spese mediche e se pagato il relativo *Premio*, la prestazione è valida anche all'estero. *AXA Assistance*, su richiesta dell'*Assicurato* o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, entro un limite di spesa stabilito per l'insieme delle prestazioni di cui sopra, relative a ciascun *Ricovero*, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, se opportuno autorizzando un aereo sanitario speciale. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l'*Assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico. Eventuali spese eccedenti il limite potranno essere rimborsate, secondo quanto previsto dalle Garanzie: I. Diaria, L. Interventi chirurgici e M. Spese Mediche, ad *AXA Assistance* che si è fatta carico di anticipare le spese per conto dell'Assicurato. Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della *Polizza* e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'*Assicurato* sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme che questa, per il tramite di *AXA Assistance* o sua corrispondente, abbia corrisposto.
Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da AXA MPS Danni, per il tramite di AXA Assistance, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, AXA MPS Danni si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

5. Consulto medico specialistico pediatrico
Qualora l'*Assicurato* non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute in seguito a infortunio o malattia improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della Struttura Organizzativa per una consulenza pediatrica.
Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'*Assicurato* verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

6. Servizio di ricerca assistenti domiciliari
La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'*Assicurato* per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più assistenti, quali:
• collaboratore addetto ai servizi domestici;
- baby sitter;
- dog sitter;
- collaboratore per il disbrigo delle quotidianità;
- badante;
- collaboratore per la consegna della spesa a casa.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'*Assicurato* e alla disponibilità dei collaboratori. Resta inteso che tutte le spese delle prestazioni sono a totale carico dell'*Assicurato* così come preventivamente concordate con il collaboratore stesso.

7. Accesso al Network convenzionato
Agli *Assicurat*i verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del *Network* convenzionato dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.

Per richieste relative al Network convenzionato è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

La *Centrale Operativa* sarà a disposizione dell'*Assicurato* per fornire le informazioni di carattere medico/ sanitario riguardo a:
- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- Ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

H. Second opinion e Assistenza domiciliare

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 03/2018 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

1. Second opinion (prestazione valida in Italia e all'estero)
L'*Assicurato*, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di *Interventi chirurgici* di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centri di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'*Assicurato*, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:
- malattie oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:
- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.
Per i successivi punti 2. e 3., le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria sono erogate dalla *Struttura Organizzativa di AXA Assistance*, previa richiesta telefonica al Numero Verde 800 300 433, con un preavviso di 48 ore. Le prestazioni previste ai seguenti punti vengono organizzate e prese a carico direttamente dalla *Struttura Organizzativa* tramite i fornitori appartenenti al proprio Network convenzionato, entro i limiti del *Massimale di Polizza*.
Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, l'*Assicurato* potrà avvalersi di un suo fornitore di fiducia ed *AXA MPS Danni* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la Struttura Organizzativa.

2. Assistenza domiciliare sanitaria
- **Reperimento e consegna farmaci (prestazione valida in Italia e all'estero)**
  L'*Assicurato* può richiedere alla *Struttura Organizzativa* la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La *Struttura Organizzativa* provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'*Assicurato* il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessaria all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.
- **Prelievo campioni**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'*Assicurato* i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con la *Struttura Organizzativa*.
- **Consegna esiti esami**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'*Assicurato*), può richiedere alla *Struttura Organizzativa* di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.
  La *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'*Assicurato*, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'*Assicurato*.
- **Assistenza infermieristica**
  Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'*Assicurato*, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'*Assicurato* che necessiti la presenza di un infermiere, AXA Assistance provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.
  La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'*Assicurato* al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
- **Invio fisioterapista**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione sarà erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, etc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il *Ricovero*. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
  In alternativa al fisioterapista al domicilio, l'*Assicurato* che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere alla Struttura Organizzativa un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione. ***AXA MPS Danni* terrà a proprio il costo dei trasferimenti.**

- ***Assistenza* infermieristica presso la struttura di *Ricovero***
  A seguito di *Ricovero*, l'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per assistenza notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'*Assicurato* richiedano assistenza continuativa.
  La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'Assicurato necessiti di supporto costante.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
- **Convalescenza protetta**
  Il servizio permette di assistere a distanza l'*Assicurato* nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di *Ricovero*, attraverso un semplice contatto audio-visivo tra il paziente e il medico della *Struttura Organizzativa*.
  Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, etc.) da parte del paziente.
  Il servizio si configura come segue:
  • automisurazione di parametri fisiologici;
  • colloquio a distanza, in videocomunicazione, con un medico della *Struttura Organizzativa.*
  Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post Ricovero, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'*Assicurato* alla soluzione migliore.
  Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.
  Nel caso in cui si verifichino emergenze durante l'erogazione del servizio, la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
  La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico della *Struttura Organizzativa* è lasciata esclusivamente all'*Assicurato*.
  Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'*Assicurato* può contattare la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.
  La prestazione viene fornita solo a seguito di *Ricovero* ospedaliero superiore a 5 giorni, se con *Intervento chirurgico*, o di almeno 10 giorni, se senza *Intervento chirurgico*, dovrà essere richiesta dall'*Assicurato* almeno 48 ore precedenti le dimissioni e verrà attivata indicativamente entro 48 ore lavorative dalla dimissione dalla struttura di Ricovero. La domanda dell'*Assicurato* dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'*Assicurato* e sarà valutata dal medico della *Struttura Organizzativa*.
  Si precisa che per l'erogazione del servizio è preferibile, presso l'Abitazione dell'*Assicurato*, la disponibilità di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'*Assicurato*.
- **Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie**
  L'*Assicurato* potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post Ricovero, nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'*Assicurato* non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.
  La *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasferimento dell'*Assicurato* tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di *AXA MPS Danni.*

3. Assistenza domiciliare non sanitaria

- **Invio *Collaboratore* addetto ai servizi domestici**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un *Collaboratore*. ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
- **Invio baby sitter**
  Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso la propria *Abitazione* una baby sitter.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA MPS Danni* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute.
  L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa.*
- **Ricerca ed invio di pet-sitter**
  Nei primi 7 giorni di *Convalescenza* post *Ricovero*, comprovate da certificato medico, la *Struttura Organizzatrice* potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'*Animale domestico*.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese relative.
  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di prestazione di relativa documentazione, le spese sostenute.
  L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa.*
- **Disbrigo delle quotidianità**
  L'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS ecc.).
  La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato.

I. Diaria

In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in Istituto di cura, reso necessario da I*nfortunio, Malattia, parto* o *Aborto Terapeutico,* donazione di organi, indennizzabili a termini di Polizza, *AXA MPS Danni* corrisponde la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di Ricovero, documentato da Cartella Clinica, con il massimo di 365 giorni per annualità assicurativa e per Sinistro. Le giornate di entrata e di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del Ricovero e della dimissione. L'assicurazione vale anche in caso di:

a. *Ricovero* dell'*Assicurato* per **donazione di organi;**
b. Day Hospital e Day Surgery, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella Clinica*, per una stessa *Malattia* od *Infortunio*.

Estensioni di *Garanzia*

c. In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta la diaria prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'apparecchio. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
d. Diaria per *Convalescenza post Ricovero*: in caso di *Convalescenza* domiciliare dell'*Assicurato* e successiva ad un *Ricovero* dovuto ad *Infortunio*, *Malattia*, parto o aborto, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza, AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità giornaliera, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
   - ***Ricovero per Intervento chirurgico;***
   - ***Ricovero superiore* a 7 giorni senza *Intervento chirurgico;***
   - **Day Surgery, solo con intervento in anestesia totale od epidurale.**

Il periodo di *Convalescenza* decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del **Ricovero** in *Istituto di cura* o del Day Surgery.

Franchigia
L'indennità giornaliera viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia*.

L. Interventi chirurgici

AXA MPS Danni garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e *Aborto Terapeutico*. L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi chirurgici* effettuati in regime di Day Hospital, Day Surgery o in ambulatorio.
Gli *Interventi chirurgici* risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli interventi chirurgici" Allegato 3) che prevedono *Indennizzi* diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'intervento sarà stabilita da *AXA MPS Danni* per analogia, con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.
In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati degli *Indennizzi* forfettari.
Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a 2 o più *Interventi chirurgici, AXA MPS Danni* corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo come previsto con riferimento all'intervento con l'importo più elevato.
Nei confronti di ogni Assicurato l'Indennizzo riferito agli interventi di classe VII rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni per uno o più Sinistri avvenuti nel corso di 1 anno assicurativo.
In caso di più interventi, effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *AXA MPS Danni* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo intervento.

Estensioni di Garanzia

- **L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale**. Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*;
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, per spese pre e post *Intervento chirurgico*;
- **Prestazione diretta - Pagamento diretto dell'*Indennizzo.*** Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, **entro i limiti di *Indennizzo* previsti**, a condizione che l'*Assicurato* si avvalga di strutture e medici convenzionati e richieda alla *Centrale Operativa* l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La *Centrale Operativa* fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli *Istituti di cura* convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia agli ambiti e la portata delle *Garanzie* prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800 231 187; per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 06 45 202 136 ;
- A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network* convenzionato, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali:	**1. Esami di laboratorio e strumentali:**
Azotemia	Azotemia
Cloremia Sodiemia Potassiemia	Cloremia Sodiemia Potassiemia
Colesterolo Totale (LDL e HDL)	Colesterolo Totale (LDL e HDL)
Creatininemia	Creatininemia
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Gamma G.T	Gamma G.T
Glicemia	Glicemia
PCR	PCR
T3 - T4 - TSH	
Transaminasi	Transaminasi
Trigliceridi	Trigliceridi
Uricemia	Uricemia
Esame urine completo	Esame urine completo
2. Pap Test	**2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)**
3. Visita ginecologica	**3. Visita cardiologica**
4. Mammografia o Ecografia Mammaria	
In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	**4. Esame di laboratorio: PSA**
6. Visita cardiologica	**5. Ecografia addominale Inferiore**

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzioni di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di **€ 100.^{00}**
Per richieste relative al Programma di Prevenzione o alla Garanzia I. Interventi chirurgici è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia **Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero **Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del **Programma di Prevenzione** e della *Garanzia* **I. Interventi Chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della *Garanzia B. Interventi chirurgici,* l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa* per comunicare la data e il luogo della prenotazione. L'Assicurato riceverà quindi conferma dell'avvenuta presa in carico diretta dei costi.
Non saranno prese in considerazione, per il Programma di Prevenzione, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa* e sua conferma in forma scritta. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa* non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

M. Spese mediche

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 03/2018 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

1. Ricoveri, interventi e day hospital
La Garanzia opera in caso di *Ricovero*, *Intervento chirurgico senza Ricovero o Day hospital* resi necessari da *Malattia, Infortunio,* parto o *Aborto Terapeutico*.
AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* riportato in *Polizza*, le spese sostenute: prima, durante, dopo il periodo di *Ricovero o Intervento chirurgico* senza *Ricovero e durante il Day hospital*, come di seguito descritto.
Il *Massimale* riportato in *Polizza* costituisce la somma massima, per *Assicurato*, per Sinistro e per *Anno Assicurativo*, fino alla concorrenza della quale *AXA MPS Danni* presta la Garanzia.

Prima del ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:
a) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 120 giorni precedenti l'inizio del *Ricovero* o la data dell'*Intervento chirurgico* senza Ricovero purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato il successivo *Ricovero o Intervento chirurgico*;

b) trasporto dell'Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il tragitto fino al pronto soccorso o all'*Istituto di cura* in caso di *Ricovero*.

Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

c) onorari del chirurgo, del personale medico di supporto all'intervento, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
d) assistenza medica, cure, *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici;
e) rette di degenza;
f) rette per vitto e pernottamento nell'*Istituto di cura* di un accompagnatore;
g) prestazioni di cui ai punti precedenti relative al *Ricovero* del donatore per il prelievo, trasporto di organi o parti di essi se l'Assicurato è ricevente, oppure sostenute per l'espianto di organi o parti di essi se l'*Assicurato* è donatore vivente;
h) trasporto dell'*Assicurato* con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il trasferimento da un *Istituto di cura* ad un altro;
i) cure dentarie e applicazione di protesi dentarie (comprese il costo di queste ultime) rese necessarie a seguito di neoplasie o *Infortunio* documentato da referto di pronto soccorso o di *Ricovero*.

Qualora l'Assicurato non abbia richiesto ad AXA MPS Danni alcun rimborso relativo a spese "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero", AXA MPS Danni corrisponde, per ogni giorno di Ricovero, un'indennità sostitutiva di € 140,^{00} con il massimo di 120 giorni per Anno assicurativo.

Il primo e l'ultimo giorno di degenza sono considerati una sola giornata mentre l'Intervento chirurgico senza Ricovero è equiparato ad un giorno di Ricovero.

In caso di parto viene corrisposta un'unica indennità sostitutiva per ogni giorno di Ricovero della sola madre, indipendentemente dal Ricovero di uno o più neonati.

Dopo il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

j) trasporto dell'*Assicurato* con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il rientro al domicilio al momento della dimissione;
k) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), prestazioni mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, *Trattamenti Fisioterapici* o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza Ricovero purché inerenti la *Malattia* o *l'Infortunio* che hanno determinato il *Ricovero* o *Intervento chirurgico*;
l) acquisto o noleggio, effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza Ricovero, purché inerenti la *Malattia* o *l'Infortunio* che hanno determinato *Ricovero o Intervento chirurgico:*
   - di stampelle, carrozzine, corsetti, tutori e materasso antidecubito;
   - di apparecchi protesici (comprese le protesi acustiche, esclusi occhiali e lenti a contatto);
   - di apparecchiature fisioterapiche purché prescritte da medico specialista.

Durante il day hospital:

In caso di Infortunio o di Malattia dell'Assicurato che rendano necessari trattamenti terapeutici in Day hospital, AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato durante la sola degenza per: m) accertamenti diagnostici;
n) assistenza medica e infermieristica;
o) Trattamenti Fisioterapici e rieducativi;
p) medicinali;
q) trattamenti terapeutici per neoplasie;
r) rette di degenza.

Qualora l'*Assicurato* non abbia richiesto ad *AXA MPS Danni* alcun rimborso relativo a spese "Durante il day hospital", *AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità sostitutiva di € 70^{00} per ogni giorno di Day hospital con il massimo di 120 giorni per Anno assicurativo.

Estensioni di garanzia

- In caso di parto indennizzabile a termine di *Polizza* sono riconosciute le spese per:
  - *Interventi chirurgici*, trattamenti terapeutici e *Visite Mediche Specialistiche,* rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di *Ricovero* ai neonati nei primi 60 giorni di vita resi necessari da *Malattia* anche congenita e/o da *Malformazioni, Difetti fisici* o da *Infortunio*; - *Interventi chirurgici* sul feto;
- In caso di infezione H.I.V. o sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), a parziale deroga dell'Art. 2.3.6 - "Ulteriori esclusioni specifiche - garanzia I. Diaria, L.Interventi e M. Spese mediche", *AXA MPS Danni* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato*, previste dalle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero" o "Durante il day hospital".
  Trascorso tale termine l'assicurazione cessa di avere efficacia.
- A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network* convenzionato, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali:	**1. Esami di laboratorio e strumentali:**
Azotemia	Azotemia
Cloremia Sodiemia Potassiemia	Cloremia Sodiemia Potassiemia
Colesterolo Totale (LDL e HDL)	Colesterolo Totale (LDL e HDL)
Creatininemia	Creatininemia
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Gamma G.T	Gamma G.T
Glicemia	Glicemia
PCR	PCR
T3 - T4 - TSH	
Transaminasi	Transaminasi
Trigliceridi	Trigliceridi
Uricemia	Uricemia
Esame urine completo	Esame urine completo
2. Pap Test	**2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)**
3. Visita ginecologica	**3. Visita cardiologica**
4. Mammografia o Ecografia Mammaria	
In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	**4. Esame di laboratorio: PSA**
6. Visita cardiologica	**5. Ecografia addominale Inferiore**

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzioni di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di **€ 100.**$^{00.}$

Per richieste relative al Programma di Prevenzione o alla Garanzia M. Spese Mediche è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia **Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero **Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della *Garanzia* **M. Spese mediche**, l'*Assicurato* dovrà prenotare direttamente la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta e successivamente contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* per comunicare la data e il luogo della prenotazione. L'Assicurato riceverà quindi conferma dell'avvenuta presa in carico diretta dei costi.
Non saranno prese in considerazione, per il **Programma di Prevenzione**, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'Assicurato senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa* e sua conferma. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa* non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

Franchigia
I Ricoveri, gli Interventi chirurgici senza Ricovero e i Day hospital, verificatisi a distanza di non oltre 90 giorni l'uno dall'altro, dovuti alla stessa Malattia o stato patologico od in conseguenza del medesimo Infortunio, sono da considerarsi come medesimo Sinistro e di conseguenza l'eventuale Franchigia contrattualmente prevista andrà applicata una sola volta.

2. Alta specializzazione
AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, le spese per prestazioni rese necessarie da *Malattia* o *Infortunio* di seguito riportate:
a) alta specializzazione;
b) terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie;
c) *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi dell'*Assicurato* purché effetuati nei 360 giorni successivi alla data dell'*Infortunio* o alla cessazione del *Ricovero* nel caso di *Malattia*.

- Ago aspirato con ago sottile
- Angiografia (flebografia, arteriografia, angiopneumografia, linfografia, coronarografia o cateterismo cardiaco)
- Broncoscopia o Fibrobroncoscopia
- Cistoscopia
- Cistometria o cistografia
- Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPRE), Colangiografia intravenosa, Colangiografia percutanea, Colangiografia trans Kehr
- Dermatoscopia digitale (Epiluminescenza digitale)
- Ecocardiografia (Ecocardiodoppler, Ecocardiogramma mono/bilaterale più color doppler)
- Ecografia
- Ecotomografia vascolare (Doppler - Eco Color Doppler)
- EEG Mapping (Mapping del cervello)
- Elettrocardiogramma dinamico (Holter ECG)
- Elettromiografia (EMG) - Elettroneurografia (ENG)
- Elettronistagmografia
- Fluorangiografia oculare
- Laparoscopia, Rettoscopia, Esofago gastroduodenoscopia, Pancolonscopia
- Mielografia
- Mineralogia Ossea Computerizzata (M.O.C.)
- Monitoraggio pressione arteriosa 24 ore (Holter pressorio)
- Polisonnografia
- Risonanza Magnetica (R.M.)
- Scintigrafia
- SPECT (Tomografia ad emissione di fotone singolo)
- Stroboscopia laringea digitale
- Studio urodinamico
- Test del respiro
- Test Ergometrico o test da sforzo cardiaco
- Tomografia a emissione di positroni (PET)
- Tomografia Computerizzata (T.C.)

Franchigia
Il rimborso delle spese sarà effettuato con la detrazione di una Franchigia per ogni serie di accertamenti diagnostici o per ogni ciclo di trattamenti o terapie previsti da un'unica prescrizione medica.
Qualora l'Assicurato sia ricorso al Servizio Sanitario Nazionale i ticket corrispondenti alle spese di cui sopra saranno rimborsati integralmente.

N. Tenore di vita

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 01/2021 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

L'*Assicurazione* opera per l'*Assicurato* che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, non abbia superato i 65 anni.

1. Morte da Ictus e Infarto
AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari il *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* a seguito di decesso dell'*Assicurato* per Infarto o Ictus.

2. Morte da Infortunio
Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, *AXA MPS Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

3. Invalidità Permanente da infortunio
Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, *AXA MPS Danni* corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

4. Invalidità Permanente da Malattia
AXA MPS Danni corrisponde all'*Assicurato* il *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che **abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'*Assicurato* di grado superiore al 24% del totale**, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e comunque non oltre la scadenza della stessa. Restano fermi i termini di Carenza di cui all'Art. 2.5.5 - "Termini di carenza". La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dall'Art. 8.3.4 - "Criteri di liquidazione dell'indennizzo" e sarà conteggiato sul capitale assicurato indicato in Polizza in base alle percentuali indicate nell'allegato 4. - Tabella degli indennizzi invalidità permanente da malattia.

5. Indennità da Ricovero
In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura* e relativa *Convalescenza*, protrattisi ininterrottamente per oltre 10 giorni e resisi necessari da *Infortunio*, *Malattia*, parto o *Aborto Terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA MPS Danni* corrisponde l'indennizzo mensile indicato in *Polizza*. Successivamente, dopo ogni periodo di 30 giorni consecutivi di ricovero o *Convalescenza*, *AXA MPS Danni* liquiderà un ulteriore importo pari all'*indennizzo* mensile.
Il ricovero deve essere documentato da *Cartella Clinica*.

Per richieste relative alla prestazione 5. Indennità da Ricovero è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

***AXA MPS Danni.* liquida, per ciascun *Assicurato*, un numero massimo di prestazioni mensili per ogni Sinistro. Nel caso di diversi ricoveri è previsto un numero massimo di prestazioni che *AXA MPS Danni*. corrisponde per ogni *Assicurato* per l'intera durata della Polizza. Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del Ricovero e della dimissione.**
L'assicurazione vale anche in caso di:
a. Ricovero dell'Assicurato per donazione di organi;
b. Day hospit al e Day surgery, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella Clinica*.
c. In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta l'indennità prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'*Apparecchio terapeutico amovibile* e comunque per un numero massimo di indennità mensili. In caso di *Sinistro* che comporti anche il Ricovero tale prestazione non è cumulabile con l'indennità prevista per il *Ricovero*.

Franchigia
L'indennità mensile viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia* assoluta.

6. Perdita di impiego
In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'*Assicurato, AXA MPS Danni* corrisponde l'Indennizzo indicato in *Polizza* per ogni mese di disoccupazione documentata.

L'indennità massima che *AXA MPS Danni* corrisponderà a ciascun *Assicurato,* anche nel caso di diversi licenziamenti, è pari ad un numero massimo mensilità per anno assicurativo; l'indennità mensile sarà pari all'importo scelto.
Nel caso in cui l'*Assicurato*, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un'attività remunerata di altra natura – di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi – l'*Indennizzo* non sarà più dovuto. In tal caso, qualora *l'Assicurato* venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 90 giorni continuativamente presso il nuovo datore di lavoro.

L'indennità è riconosciuta per un numero massimo di mensilità, per ciascun *Assicurato*, per l'intera durata della *Polizza*; la copertura assicurativa cessa a seguito della liquidazione della dodicesima indennità periodica quale cumulo di uno o più *Sinistri* occorsi sulla *Polizza* per la sua intera durata, rinnovi inclusi.

Franchigia e Carenza
La copertura assicurativa per l'evento di cui al punto 6. Perdita di impiego, dovuto a "giustificato motivo oggettivo" è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* assoluta e ad un periodo di carenza di 180 giorni. Qualora, dunque, il licenziamento venga notificato all'*Assicurato* entro 180 giorni dalla data di decorrenza, l'indennità non verrà corrisposta.

Soggetti assicurati
Sono assicurabili i soggetti che al momento del *Sinistro* siano Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore privato, siano assunti da almeno 180 giorni e abbiano superato il periodo di prova.

Estensione di garanzia rilancio professionale
A seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini del punto 6. Perdita di impiego, verificatosi in corso di copertura, è possibile accedere al servizio di Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro. **Il servizio è fornito mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance***, in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30).

L'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa*, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, un **servizio di consulenza professionale volto alla ridefinizione del Curriculum Vitae.**
La *Struttura Organizzativa* provvederà a organizzare, il contatto con l'operatore specializzato convenzionato finalizzato a: • individuare i punti di forza e di debolezza del profilo professionale dell'*Assicurato*;
- verificare le abilità di comunicazione e di promozione dell'*Assicurato*.

La prestazione si conclude con la stesura di una scheda personale inviata all'Assicurato e in cui si riportano:
- il Curriculum Vitae riscritto, in italiano e, se richiesto, anche in inglese, secondo criteri finalizzati alla massimizzazione della sua efficacia;
- i punti di forza e di debolezza dell'*Assicurato*;
- i suggerimenti in merito a come proporsi e a cosa enfatizzare delle proprie esperienze pregresse;
- l'orientamento rispetto al mercato del lavoro in generale e alle specificità del suo profilo professionale.

L'incontro con l'Operatore specializzato potrà avvenire, a scelta del Cliente, o presso la sede dell'Operatore più vicina al domicilio dell'*Assicurato* o attraverso altri canali di comunicazione multimediali.
Il costo del servizio Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro è a carico della Società, il servizio viene erogato una sola volta nell'arco dell'**anno assicurativo**.

Art. 2.3 - COSA NON ASSICURO

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 2.3.1 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da infortunio e N. Tenore di vita (relativamente alla prestazione Morte e invalidità permanente da infortunio)

Sono esclusi gli Infortuni causati:

a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE" delle garanzie A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio;
b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
k. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
l. da tumulti popolari, atti violenti o aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
n. da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, etc);

sono inoltre esclusi:

r. gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
s. gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
t. gli infarti;
u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE" delle garanzie A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio.
v. gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati:
   - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
   - su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
   - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Non sono equiparati ad Infortunio la malaria e le Malattie tropicali.

Estensioni alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

L'estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della Polizza. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

Art. 2.3.2 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE D. Perdita di impiego e N. Tenore di vita** (relativamente alla prestazione Perdita di impiego)

La *Garanzia* D. Perdita di impiego non è operante nel caso di:
a. licenziamenti dovuti a "giusta causa", giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali;
b. dimissioni;
c. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
d. cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente;
e. contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
f. licenziamenti a seguito dell'età richiesta per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
g. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
h. messa in mobilità del *Lavoratore dipendente* che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
i. situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
j. licenziamento per superamento del periodo di comporto;
k. licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.

La *Garanzia* D. Perdita di impiego non è operante se:
a. alla data di decorrenza dell'assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
b. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, etc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a progetto";
c. l'*Assicurato* non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di "mobilità";
d. al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalla Legge italiana.

Art. 2.3.3 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE E. Invalidità permanente da malattia, F. Morte da ictus e infarto e N. Tenore di vita** (relativamente alle prestazioni invalidità permanente da malattia e Morte da ictus e infarto)

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.4.5 - "Termini di carenza", sono escluse dall'assicurazione le Invalidità permanenti:
a. preesistenti alla data di effetto della presente *Polizza*;
b. da *Malattie* che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della *Polizza* e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'*Assicurato*;
c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
h. derivanti da *Malattie* mentali e disturbi psichici in genere, le *Malattie* nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'*Assicurato* contro la sua persona o da lui consentiti;
k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
l. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 2.3.4 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE G. Assistenza persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'*Assicurato* risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza);
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d. dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f. *Infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
h. ogni *Sinistro* derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'*Assicurato*;
i. *Sinistri* il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
j. viaggi intrapresi dall'*Assicurato* nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa di AXA Assistance*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di *AXA MPS Danni*.
AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto.

Art. 2.3.5 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA G. Assistenza persona**

Fermo restando quanto stabilito dall'art 2.3.4 " ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - G. Garanzia assistenza persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare" valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Trasferimento sanitario programmato Sono escluse dalla prestazione:
a. le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della *Struttura Organizzativa di AXA Assistance* possono essere curate sul posto;
b. le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
c. tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
d. tutte le spese diverse da quelle indicate;
e. tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.

Art. 2.3.6 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE I. Diaria, L. Interventi, M. Spese mediche e N. Tenore di vita** (relativamente alla prestazione Indennità da ricovero)

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.3 - "COSA NON ASSICURO", dall' Art. 2.3.1 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio e Art. 2.4.5 - "Termini di carenza" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:
a. le *Malattie* e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;
b. le *Malattie* mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
c. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;
d. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza; e l'aborto volontario non terapeutico;
f. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;
g. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di *Difetti fisici*, se non insorti in corso di contratto;
h. le cure per eliminazione o correzione di malformazioni, salvo le malformazioni di cui l'*Assicurato* sia portatore inconscio;
i. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
j. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da Infortunio indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);
k. le protesi dentarie nonché le prestazioni e le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie) - salvo quanto previsto alla lettera i) delle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero";
l. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'*Attività* professionale;
m. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;
n. l'agopuntura;
o. i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare Visite Specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;

p. i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;
q. le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
r. le spese non direttamente inerenti la cura o l'Intervento, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili;
s. gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le terapie mediche e quelle chirurgiche, legati ai disturbi d'identità sessuale.

Art. 2.4 - **COME OPERANO LE GARANZIE**

Art. 2.4.1 - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a:
- 70 anni per le *Garanzie* **A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da infortunio, I. Diaria e L. Interventi chirurgici**
- 65 anni Per le *Garanzie* **M. Spese mediche, F. Morte da Ictus e Infarto e E. Invalidità Permanente da Malattia**

Ad ogni scadenza annua successiva al compimento del:
- 75° anno di età dell'*Assicurato* per le *Garanzie* **A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da infortunio, I. Diaria, L. Interventi chirurgici e M. Spese mediche**
- 70° anno di età dell'*Assicurato* per la *Garanzia* **E. Invalidità Permanente da Malattia**

le Parti possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 2.4.2 - **Rinuncia al diritto di rivalsa**

Relativamente alle Garanzie **A. Morte da infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da Infortunio, I. Diaria, L. Interventi chirurgici e N. Tenore di vita (**relativamente alla prestazione Indennità da ricovero), qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *AXA MPS Danni* rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 2.4.3 - **Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata**

Relativamente alle garanzie **A. Morte da infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da Infortunio e N. Tenore di vita (**relativamente alle prestazioni Morte e invalidità permanente da infortunio) fermo il disposto degli Artt. 2.3 - "COSA NON ASSICURO", 1.1 - "**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"** e 1.6 - **"Aggravamento del rischio"**, si stabilisce che qualora l'*Infortunio* si verifichi nello svolgimento di una *Attività* diversa da quella dichiarata:
- l'*Indennizzo* sarà corrisposto integralmente se la diversa *Attività* non aggrava il rischio;
- l'*Indennizzo* sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di *Indennizzo*" che segue, se la diversa *Attività* aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di *Indennizzo*

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata Classi di rischio		
	1	2	3
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'*Attività* dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla "Tabella delle attività professionali" (Allegato 2.), ove sono indicate le varie *Attività* e le corrispondenti classi di rischio.
Per la classificazione di eventuali *Attività* non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'*Attività* elencata.

Qualora l'Attività effettivamente svolta al momento del Sinistro non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 1.6. - "Aggravamento del rischio".

Art. 2.4.4 - **Dichiarazioni del Contraente**

AXA MPS Danni presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "dichiarazioni del Contraente/Assicurato, riportate in Polizza, che sono parte integrante del contratto". Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
Il Contraente dichiara che le persone assicurate:
a. **non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;**
b. **non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;**
c. **non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f);**
d. **non sono affette dalle seguenti patologie:**
   - **Malattie dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;**

- **Malattie dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;**
- **Malattie dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;**
- **Malattie dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;**
- **Malattie dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;**
- **Malattie del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);**
- **Malattie endocrino metaboliche come - diabete mellito, Malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;**
- **Malattie del sangue - anemia, leucemia, linfomi;**
- **Malattie del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;**
- **Malattie dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;**
- **tumori maligni;**

e. non soffrono né hanno sofferto di Malattie o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;

f. non hanno subito Interventi chirurgici salvo quelli connessi ad Infortunio o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali, Day Surgery, Day Hospital;

g. non hanno subito Infortuni a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

In caso di compilazione del Questionario Sanitario da parte dell'Assicurato varranno le dichiarazioni in esso contenute ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 2.4.5 - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2 -"Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 1.3 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* **M. Spese Mediche** è valida dalle ore 24.00:

a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni occorsi successivamente a tale data;
b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie*;
c. del 120° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie* dipendenti da gravidanza e per l'*Aborto Terapeutico*, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
d. del 180° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'*Assicurato* e se accettati da *AXA MPS Danni* con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato ma insorti anteriormente alla stipulazione della *Polizza*;
e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto.

Fermo quanto previsto dall'Art. **2.1 – "COSA POSSO ASSICURARE** - E. Invalidità permanente da malattia, dall'Art. 1.2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dall'Art. 1.3 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la Garanzia **E. Invalidità permanente da Malattia, F. Morte da Ictus e infarto e N. Tenore di vita** (relativamente alla prestazioni Invalidità permanente da malattia e Morte da ictus e infarto) è valida dalle ore 24.00:

- del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le Malattie insorte successivamente a tale data;
- del 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'Assicurato e se accettati da AXA MPS Danni con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato ma insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza.

Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione di altra Polizza con AXA MPS Danni, riguardante gli stessi Assicurati ed identiche Garanzie, gli anzidetti termini operano:

- **dal giorno di effetto della Garanzia di cui alla Polizza precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;**
- **dal giorno di effetto della Garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai maggiori Capitali assicurati ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.**

In caso di Polizza emessa in prosecuzione di altra *Polizza AXA MPS Danni*, entro i 30 giorni successivi la scadenza della Polizza precedente, si applicano le disposizioni del capoverso precedente.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di Carenza suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 2.4.6 - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

Per le *Garanzie* E. **Invalidità permanente da Malattia , F. Morte da Ictus e Infarto, I. Diaria, L. Interventi chirurgici, M. Spese mediche** e **N. Tenore di vita** l'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'*Assicurato*", i premi delle garanzie variano in funzione dell'età.

I Premi delle Garanzie I. **Diaria e L. Interventi chirurgici**, sono suddivisi in 6 fasce di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*. Nel caso di variazione della fascia di età, al rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni Assicurato l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente alla fascia di età in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio fascia su fascia) per Diaria e Interventi chirurgici.

Fasce di età / Garanzie	Diaria da ricovero	Interventi chirurgici	
		Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25	-	-	-
Fascia di età 26 - 35	8,00%	33,00%	32,00%
Fascia di età 36 - 45	31,48%	12,78%	33,33%
Fascia di età 46 - 55	5,63%	14,00%	10,23%
Fascia di età 56 - 65	55,33%	75,44%	36,60%
Fascia di età 66 - 75	14,69%	11,00%	10,94%

Per la *Garanzia* **C. Spese mediche**, al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, dell'età al momento della sottoscrizione.
Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente all'età corrente dell'*Assicurato*, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio annuo su anno) per Spese mediche.

Età anni	Percentuali	Età anni	Percentuali
1	-	38	2,1%
2	27,9%	39	1,7%
3	4,3%	40	2,6%
4	14,3%	41	2,7%
5	6,7%	42	2,5%
6	8,2%	43	2,2%
7	4,2%	44	2,7%
8	3,6%	45	2,4%
9	3,9%	46	2,2%
10	4,2%	47	2,1%
11	4,6%	48	2,0%
12	3,9%	49	2,1%
13	3,8%	50	2,3%
14	4,0%	51	3,5%
15	3,9%	52	2,7%
16	4,7%	53	2,7%
17	3,5%	54	2,9%
18	3,8%	55	2,8%
19	5,1%	56	3,9%
20	5,2%	57	2,8%
21	5,1%	58	2,7%
22	3,9%	59	2,6%
23	3,3%	60	2,6%
24	2,2%	61	4,0%
25	1,6%	62	3,2%
26	1,6%	63	3,0%
27	2,1%	64	3,2%
28	2,0%	65	3,2%
29	2,0%	66	4,0%
30	2,2%	67	3,1%
31	3,0%	68	3,3%
32	1,9%	69	3,4%
33	1,9%	70	6,7%
34	1,8%	71	3,2%
35	1,8%	72	3,2%
36	2,0%	73	3,1%
37	1,7%	74 ed oltre	3,2%

Ai *Premi* imponibili annuali ottenuti sulla base di quanto sopra indicato, eventualmente suddivisi in base al numero di rate previste dal frazionamento, vengono applicate le relative imposte.

Relativamente alle Garanzie **E. Invalidità permanente da malattia** e **F. Morte da Ictus e infarto**, al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, della fascia corrispondente all'età al momento della sottoscrizione.
Nel caso di variazione della fascia di età, ad ogni rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente alla fascia di età in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio per età assicurato) per Morte da Ictus e Infarto

Età anni	Coefficienti	Età anni	Coefficienti
0-30	--	51	1,062
31	1,079	52	1,058
32	1,088	53	1,055
33	1,068	54	1,055
34	1,101	55	1,055
35	1,103	56	1,052
36	1,083	57	1,050
37	1,077	58	1,047
38	1,080	59	1,060
39	1,099	60	1,056
40	1,098	61	1,055
41	1,089	62	1,050
42	1,075	63	1,048
43	1,076	64	1,046
44	1,060	65	1,100
45	1,062	66	1,100
46	1,053	67	1,100
47	1,055	68	1,100
48	1,052	69	1,100
49	1,066	70	1,100
50	1,066	oltre 70	1,100

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio per età assicurato) per l'Invalidità permanente da malattia.

Età anni	Coefficienti	Età anni	Coefficienti
0-30	--	51	1,062
31	1,079	52	1,058
32	1,088	53	1,055
33	1,068	54	1,055
34	1,101	55	1,055
35	1,103	56	1,052
36	1,083	57	1,050
37	1,077	58	1,047
38	1,080	59	1,060
39	1,099	60	1,056
40	1,098	61	1,055
41	1,089	62	1,050
42	1,075	63	1,048
43	1,076	64	1,046
44	1,060	65	1,100
45	1,062	66	1,100
46	1,053	67	1,100
47	1,055	68	1,100
48	1,052	69	1,100
49	1,066	70	1,100
50	1,066	oltre 70	1,100

I *Premi* della Garanzia **N. Tenore di Vita**, variano in funzione di età, status lavorativo, classe di rischio lavorativa e indennizzo scelto.
Al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, della fascia corrispondente all'età, status lavorativo, classe di rischio lavorativa e indennizzo scelto al momento della sottoscrizione.
Ad ogni rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del Premio applicando ad ogni Assicurato un aumento di Premio considerando la variazione dell'età. Tale aumento, pari in media al 1,73%, non sarà in nessun caso maggiore del 7,03%.
Per i dettagli sulle % di adeguamento in base all'età, si rimanda al sito AXA MPS.

Art.2.4.7 - **Limiti di indennizzo delle Garanzie D. Perdita di Impiego e N. Tenore di vita** (relativamente alla prestazione Perdita di impiego)

La *Garanzia* assicurativa è prestata entro il limite dell'*Indennizzo* mensile pari all'importo indicato in *Polizza*. In ogni caso l'indennità massima che *AXA MPS Danni* corrisponderà per ogni *Assicurato*, nel caso di diversi licenziamenti, è pari ad un numero massimo di mensilità per anno assicurativo.

Art. 2.4.8 - **Gestione delle Garanzie G. Assistenza alla persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare**

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni indicate in "COSA POSSO ASSICURARE" è stata affidata da AXA MPS Danni a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Axa MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 2.4.9 - **Operatività delle Garanzie G. Assistenza persona e H. Second opinion e assistenza domiciliare**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:
- mediante contatto telefonico con la *Struttura Operativa di AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la *Centrale Operativa*;
- con costi a carico di *AXA MPS Danni* entro il limite di *3 Sinistri per Assicurato*, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- **entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.**
- **per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore;**
- **per le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria è richiesto un preavviso alla *Struttura Organizzativa* di 48 ore.**

Art. 2.4.10 - **Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale**

Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate in *Italia*, salvo quanto diversamente indicato.
Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate a seguito di *Infortunio o Malattia*.
Le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, salvo quanto diversamente specificato nelle singole *Garanzie*, vengono erogate, a seguito di *Ricovero* ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.
La richiesta di *Assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'*Assicurato* durante il Ricovero o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità temporanea* dell'*Assicurato* o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

Art. 2.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Morte da infortunio	--	--	**Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori:** maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Invalidità permanente da infortunio (IP)	5%	**Rimborso spese di cura da infortunio/estensione ai Danni estetici:** 10% minimo € 50,^{00}.	**IP pari o inferiore al 5%:** nessun indennizzo; **IP superiore al 5% e inferiore al 30%:** indennizzo con franchigia; **IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%:** indennizzo senza franchigia; **IP maggiore del 65%:** indennizzo pari all'intero capitale. **Ernie e lesioni da sforzo:** max 10% capitale assicurato. **Anticipo indennizzi:** 50% dell'indennizzo max € 50.000,^{00}. **Perdita anno scolastico:** € 2.500,^{00}. **Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%:** verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%. **Estensione ai danni estetici:** max € 5.000,^{00}. **Capitale Morte e Invalidità permanente da infortunio** / **Capitale Rimborso spese di cura da infortunio** € 50.000,^{00} / € 5.000,^{00} € 100.000,^{00} / € 10.000,^{00} € 150.000,^{00} in poi / € 15.000,^{00}
Inabilità temporanea da infortunio	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
Diaria	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero, conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi)	--	**Limite indicato in Polizza.** **Estensioni di garanzia:** **Day hospital:** durata non inferiore a 2 gg. (anche non consecutivi) con degenza giornaliera di almeno 5 ore max 50% capitale assicurato; **Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile, anche senza ricovero:** max 60 gg. per sinistro; **Post ricovero:** 50% del capitale assicurato nei seguenti casi e con i seguenti limiti: • **ricovero per intervento chirurgico:** una indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; • **ricovero senza intervento chirurgico**, solo se superiore a 7 gg.: una indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; **Day surgery:** solo con intervento in anestesia totale e/o epidurale: una indennità pari a 3 gg.
Interventi chirurgici	--	--	Profilo Base / Classe di intervento / Profilo avanzato ====== / I / 375,^{00} ====== / II / 750,^{00} ====== / III / 3.750,^{00} 7.500,^{00} / IV / 7.500,^{00} 15.000,^{00} / V / 15.000,^{00} 37.500,^{00} / VI / 37.500,^{00} 75.000,^{00} / VII / 75.000,^{00} **Intervento in struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura:** indennizzo nella misura del 50%. **Estensioni di garanzia:** **Rimborso spese pre e post Intervento chirurgico:** 10% dell'indennizzo max € 2.000,00.
Spese mediche	**Ricoveri, interventi e day hospital:** € 1.600,^{00} **Alta specializzazione:** € 100,^{00}	--	**Limite indicato in Polizza.** Limiti differenziati per singole prestazioni: • parto senza taglio cesareo (compreso fisiologico a domicilio): € 3.000,00; • parto con taglio cesareo e aborto terapeutico: € 6.500,00; • ernie (salvo le ernie discali), appendiciti, varici, emorroidi: € 6.500,00; • ernie discali: € 12.000,00. • protesi dentarie in caso di neoplasie benigne o di infortunio: € 5.000,00 entro 360 gg dall'infortunio per assicurato e anno assicurativo

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Spese mediche	**Ricoveri, interventi e day hospital:** € 1.600,00 **Alta specializzazione:** € 100,00	--	• acquisto o noleggio di dispositivi: fino a € 550,00 per assicurato e anno assicurativo. **Estensioni di garanzia:** • **Estensione al neonato/feto** le spese fino a concorrenza di € 30.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per: • interventi chirurgici, trattamenti terapeutici e visite mediche specialistiche, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di ricovero ai neonati nei primi 60 gg. di vita; • interventi chirurgici sul feto; • **Estensione all'H.I.V. o A.I.D.S.** le spese fino a concorrenza di € 16.000,00 per sinistro e anno assicurativo e comunque entro max 120 gg. dalla prima manifestazione della malattia. **Alta specializzazione:** massimale di € 3.000,00
Morte da ictus e infarto	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
Invalidità permanente da malattia	24%	--	**Limite indicato in Polizza.**
Perdita di impiego	60 gg.	--	**Limite indicato in Polizza:** Max 9 mensilità per anno assicurativo pari all'importo indicato in Polizza/massimo 18 mensilità per assicurato per l'intera durata della polizza.
Assistenza persona	--	--	**Limiti differenziati per singole prestazioni.** **Trasferimento sanitario programmato:** max 3 sinistri/anno/Assicurato max € 5.000,00. **Consulto medico specialistico pediatrico:** 1 volta l'anno.
Second opinion e Assistenza domiciliare	--	--	Limiti differenziati per singole prestazioni per un massimo di 3 sinistri l'anno. **Second opinion:** una volta per patologia. **Assistenza infermieristica:** per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno. **Invio fisioterapista:** per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno, entro 30 km per tratta. **Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero:** per un massimo di 5 notti per sinistro e per un massimo di 8 ore per notte. **Convalescenza protetta:** massimo 30 giorni consecutivi. **Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie:** massimo 6 trasferte che non superino i 30 km complessivi per tratta. **Invio collaboratore addetto ai servizi domestici:** max € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per sinistro. **Invio baby sitter:** max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di € 200,00 per sinistro; **Animal sitter:** max € 150,00 per sinistro; in mancanza di organizzazione della prestazione, rimborso con limite di € 180,00 per sinistro. **Disbrigo delle quotidianità:** max € 150,00 per sinistro; **Assistenza infermieristica:** max 5 giorni/sinistro e 2 ore al giorno Invio fisioterapista: max 10 trasferte/sinistro.
Tenore di vita	**IP da infortunio 5%** **IP da malattia 24%** **Indennità da ricovero:** 10 giorni **Perdita di impiego:** 50 giorni	--	**IP da infortunio:** **IP pari o inferiore al 5%:** nessun indennizzo; **IP superiore al 5% e inferiore al 30%:** indennizzo con franchigia; **IP pari o superiore al 30%** e inferiore o pari al 65%; indennizzo senza franchigia; **IP maggiore del 65%:** indennizzo pari all'intero capitale. **Ernie e lesioni da sforzo:** max 10% capitale assicurato. **Anticipo indennizzi:** 50% dell'indennizzo max € 50.000,00 **Perdita anno scolastico:** € 2.500,00 **Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%:** verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%. **Indennità da ricovero:** massimo 12 prestazioni mensili per sinistro/18 mensilità per l'intera durata della polizza in caso di più ricoveri. **Gessatura apparecchio terapeutico amovibile:** massimo 2 indennità mensili. **Perdita di impiego:** massimo 6 mensilità per anno assicurato pari all'importo indicato in Polizza/massimo 12 mensilità per assicurato per l'intera durata della polizza.

3 - LA MIA MOBILITÀ

Art. 3.1 - COSA POSSO ASSICURARE

L'assicurazione copre gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di:
- **conducente o passeggero** dei seguenti mezzi durante la circolazione stradale o la navigazione:
  - autovetture, autocaravan e camper;
  - autoveicoli ad uso promiscuo ed autocarri con massa a pieno carico fino a 35 q.li;
  - motocicli, ciclomotori e biciclette (anche elettriche) e monopattini elettrici;
  - imbarcazioni a motore da diporto;

Sono compresi gli infortuni subiti:
- durante la messa in moto e lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato, dovuto a guasto od avaria;
- nel tentativo di segnalare una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del mezzo;
- nel tentativo di salvataggio del mezzo e/o dei sui passeggeri;

- **passeggero** dei seguenti mezzi:
  - di **trasporto pubblico** a motore **terrestri e navali** (esempio: taxi, autobus, filobus, tram, treni, metropolitane, navi, traghetti, battelli, aliscafi, vapori, funicolari e funivie);
  - di **trasporto pubblico o privato**, durante i viaggi **aerei** su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati;
- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili in esercenza ad aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
  - **pedone in caso di investimento** da parte di automezzi pubblici o privati, di biciclette (anche elettriche) o monopattini elettrici.

Sono compresi in garanzia anche:
a) gli infortuni subiti durante la salita o la discesa dai mezzi di trasporto compresi in garanzia nel presente articolo;
b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
c) gli infortuni derivanti da aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
d) gli infortuni derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
f) l'asfissia non dipendente da malattia;
g) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione od assorbimento di sostanze;
h) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
i) le lesioni determinate da sforzi come regolamentato dalle Estensioni di garanzia, in merito alle Ernie traumatiche o da sforzo.

Inoltre *AXA MPS Danni* tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso nell'art. 3.3.2 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA D. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA".
L'assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Il servizio di Assistenza infine garantisce all'Assicurato, prestazioni in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 3.5.

Art. 3.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. InGiro

1. Morte

AXA MPS Danni corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte dell'Assicurato se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza. L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, *AXA MPS Danni* liquiderà ai beneficiari o eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, *AXA MPS Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Maggiorazione dell'indennizzo in caso di commorienza dei genitori
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, determinato dal medesimo evento, che provochi la morte dell'Assicurato e dell'altro genitore, *AXA MPS Danni* corrisponde un indennizzo supplementare pari al 50% del capitale assicurato per il caso morte. L'indennizzo supplementare verrà corrisposto unicamente ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, in parti uguali.

2. Invalidità Permanente

AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato il capitale indicato in polizza in caso di invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla data di scadenza della polizza.

a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, *AXA MPS Danni* corrisponde la somma assicurata;
b) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni riportate in allegato 5. I valori sono da ritenersi quali valori massimi.
c) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale o non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
   - se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
   - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *AXA MPS Danni* procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
   - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *AXA MPS Danni* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, *AXA MPS Danni* paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

3. Rimborso spese di cura da infortunio

AXA MPS Danni rimborsa all'Assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all'infortunio denunciato:

a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio.
Le spese dentarie sono rimborsate, limitatamente alle conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, purché lo stesso sia documentato da referto di pronto soccorso o di ricovero;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell'aiuto dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento. In caso di intervento chirurgico per la rimozione di mezzi di sintesi il limite di 360 giorni viene elevato a 720 giorni.

AXA MPS Danni rimborsa altresì le spese per:

e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) acquisto o noleggio, previa prescrizione medica, di stampelle, tutori ed altri apparecchi ortopedici, effettuati nei 90 giorni successivi al sinistro;
g) trasporto sanitario dell'Assicurato stesso, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato, compreso l'elisoccorso, all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA MPS Danni rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in copia od originale, in Italia ed in valuta corrente. *Axa MPS Danni* si riserva di richiedere all'Assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale. Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Estensioni di garanzia (sempre valide e operanti per le garanzie 1 - 2 - 3)
Rischio guerra
L'assicurazione è estesa anche agli infortuni indennizzabili a termini di polizza derivanti da stato di guerra (dichiarata o

non) o da insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova all'estero, in un Paese sino ad allora in pace.

Eventi naturali catastrofici
L'assicurazione è estesa anche agli infortuni indennizzabili a termini di polizza derivanti da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche sempre che l'Assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori del comune ove è fissata la sua residenza.

Rimborso spese per danni estetici
L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico derivante da infortunio, indennizzabile ai termini di polizza, che abbia per conseguenza deturpazioni al viso di carattere estetico.

Ernie traumatiche e da sforzo
L'assicurazione si intende estesa limitatamente alla garanzia Invalidità permanente, alle ernie traumatiche o da sforzo esclusivamente nel caso in cui l'ernia non risulti operabile.
L'assicurazione ha effetto trascorsi 180° giorni da quello di effetto dell'assicurazione.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente assicurazione subentri - senza soluzione di continuità - ad altra eguale assicurazione con *AXA MPS Danni*, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente assicurazione, per gli Assicurati e per le somme e le prestazioni dalla stessa già previsti;
- dalla data di decorrenza della presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa previste.

Rotture sottocutanee di tendini
L'assicurazione è estesa alle rotture sottocutanee di tendini in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Perdita anno scolastico
AXA MPS Danni corrisponde un'indennità in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti l'impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico. La presente garanzia opera per gli Assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Il pagamento dell'indennità verrà corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'infortunio denunciato.

4. Responsabilità civile della vita privata

La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, ***fuori dalle mura domestiche***, che causa un danno a terzi.
Fermi i limiti di indennizzo indicati all'art. 3.5, la garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, da intendersi valido per sinistro e anno assicurativo.
Alcuni esempi di rischi coperti, sempreché i fatti si siano verificati fuori dalle mura domestiche;

nel tempo libero:
a) la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw), monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw, **velocipedi** in genere, **carrozzine** per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
b) l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura;
c) la pratica del campeggio;
d) la pratica di sport, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche;
e) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
f) l'attività di volontariato;

nella famiglia con figli:
g) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per vacanze studio. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
h) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
i) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
j) l'attività di babysitter (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
k) i danni fisici involontariamente causati a babysitter;

l) i fatti dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.

Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:
m) alla messa in moto o alla guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l'esclusione da questa garanzia dei danni a cose;

n) inoltre i figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 3.3.2 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA D. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA" tra le persone non considerate terze.

Inoltre, la garanzia opera per i danni:
o) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano dalla pratica del campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
p) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.

5. Assistenza

a) Emergenza

Consulenza telefonica medica e pediatrica

L'Assicurato, in caso di urgenza conseguente a infortunio, può contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, per organizzare un consulto medico telefonico. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici o pediatrici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - lettura referti ed analisi;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Consulenza telefonica medica e pediatrica" è valida dall'Italia e dall'estero.

Invio del medico o del pediatra, invio dell'ambulanza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico o un pediatra convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico di AXA.
Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico o del pediatra, *AXA Assistance* organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Invio del medico o del pediatra, invio dell'ambulanza" è valida esclusivamente in Italia.

Consegna del farmaco a domicilio

L'Assicurato che non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dell'acquisto di medicinali, potrà inoltre usufruire della prestazione "Consegna del farmaco a domicilio" per un massimo di 2 consegne all'anno.
I farmaci dovranno prescritti su ricetta medica redatta dal medico che effettua il videoconsulto o da altro medico (es. medico di base, specialista, etc.).
La ricetta dovrà essere disponibile presso la farmacia selezionata dall'assicurato per l'acquisto .
In alternativa, la Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo incaricato presso il luogo in cui si trova l'Assicurato per ritirare la ricetta, il contante e l'eventuale delega necessari all'acquisto provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile.
Infine la ricetta può essere disponibile presso il medico che l'ha redatta.
AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

Trasporto sanitario

Qualora, a seguito di infortunio, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di *AXA Assistance* e d'intesa con il medico curante, sia necessario un mezzo sanitariamente attrezzato (aereo sanitario speciale, ambulanza, ecc.) per il:

- trasferimento all'istituto di cura, al momento del ricovero;
- trasferimento dall'istituto di cura ad un altro;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione;

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, per l'insieme delle prestazioni di cui sopra relative a ciascun ricovero, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo secondo la gravità del caso. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Eventuali spese eccedenti il limite potranno essere rimborsate da *AXA MPS Danni*, secondo quanto previsto nella garanzia "Rimborso spese di cura da infortunio" (se acquistata) che comprende il trasporto sanitario, ad *AXA Assistance* che si è fatta carico di anticipare le spese per conto dell'Assicurato in caso contrario rimarranno a carico dell'Assicurato. Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme che questa, per il tramite di *AXA Assistance* o sua corrispondente, abbia corrisposto.
Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da *AXA MPS Danni*, per il tramite di *AXA Assistance*, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Trasporto sanitario" è valida in Italia e all'estero.

Accompagnatore in caso di trasporto sanitario
In caso di trasporto sanitario di cui alla precedente prestazione "Trasporto sanitario", *AXA Assistance*, se richiesto, organizza il viaggio ed il soggiorno (vitto e alloggio) di un familiare, o di una persona prescelta dall'Assicurato, quale accompagnatore a fianco del paziente.
Le spese del viaggio e del soggiorno sono a carico dell'accompagnatore.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Accompagnatore in caso di trasporto sanitario" è valida in Italia e all'estero.

Trasporto salma
In caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio, *AXA Assistance* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
AXA terrà a proprio carico le spese di trasporto e del feretro.
Se le disposizioni di legge impediscono il trasporto della salma o l'Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato nel luogo in cui è deceduto, *AXA Assistance* metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Trasporto salma" è valida in Italia e all'estero.

Organizzazione assistenza domiciliare
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una prestazione di assistenza domiciliare, la
Centrale Operativa fornirà informazioni riguardo la ricerca di figure professionali o strutture come:

- baby sitter;
- dog sitter;
- badante;
- collaboratrice domestica;
- infermiere;
- fisioterapista;
- autista.

Resta inteso che l'organizzazione degli appuntamenti (e delle eventuali disdette) rimane in capo all'Assicurato e che tutte le spese relative alla prestazione richiesta sono a totale carico dell'Assicurato.
La prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Organizzazione assistenza domiciliare" è valida esclusivamente in Italia.

b) Prestazioni valide solo all'Estero
Interprete
Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad un infortunio, sia ricoverato presso una struttura sanitaria all'estero e si rendesse necessaria la presenza di un interprete per agevolare la comunicazione con i medici curanti, *AXA Assistance* provvederà a reperirlo, trattenendo a proprio carico i relativi costi.

Collegamento telefonico con la struttura sanitaria
Qualora l'Assicurato sia ricoverato all'estero a seguito di infortunio, la Centrale Operativa potrà tenere informati i familiari nel Paese d'origine sulle condizioni di salute dell'Assicurato nelle prime 72 ore successive al ricovero, mediante collegamento telefonico tra il proprio servizio medico e il medico curante sul luogo del ricovero.
Le notizie cliniche saranno comunicate telefonicamente previa richiesta da parte dell'Assicurato o di persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, e previa indicazione del destinatario del messaggio e relativo recapito telefonico dello stesso.
Le notizie cliniche sul paziente dovranno essere autorizzate dal paziente stesso alla ad *AXA Assistance*, tramite apposito modulo denominato R.O.I (Release of Information).

Trasmissione comunicazioni urgenti
Qualora l'Assicurato abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di ricovero), dal luogo in cui si trova, ai propri familiari in Italia o all'estero e si trovi nell'impossibilità di contattarli direttamente, la Centrale Operativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo.
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di un infortunio, sia ricoverato presso una struttura sanitaria all'estero per un periodo minimo di 3 giorni e si rendesse indispensabile la presenza di un familiare, *AXA Assistance* metterà a disposizione dello stesso del medesimo un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica) dal luogo di domicilio a quello del ricovero.

Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato
Qualora l'Assicurato venga ricoverato all'estero per un periodo superiore a 7 giorni e i familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, *AXA Assistance* provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo, purché il prolungamento riguardi un periodo successivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine *AXA Assistance* avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita, anche se suddivisa in più tappe.
La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste.

Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio
Qualora l'Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, *AXA Assistance* organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La prestazione è estesa anche ad un familiare o ad un compagno di viaggio.

Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel Paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al Paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Viaggio di un familiare in caso di ricovero".

c) My Doctor
Il servizio è accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata.

Teleconsultazione
Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria équipe medica che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Teleconsultazione" è disponibile dall'Italia e dall'estero, con eventuali costi di telefonia e connessione a carico dell'Assicurato.

Prescrizione medica
Nel caso in cui, a seguito di diagnosi telefonica, si preveda l'assunzione di un farmaco, la centrale operativa provvede a trasmettere una ricetta medica bianca, previa verifica della disponibilità del farmaco, presso la farmacia aperta più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato o dallo stesso indicata, in modo che l'Assicurato o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.
In alternativa nel caso in cui l'équipe medica lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un medico presso il domicilio dell'Assicurato o nel luogo dove questi risiede temporaneamente. L'eventuale ricetta medica bianca sarà consegnata direttamente all'Assicurato.
Dove è valida la prestazione
La prestazione "Prescrizione medica" in seguito alla "Teleconsultazione" è valida esclusivamente in Italia.

Art. 3.3 - COSA NON ASSICURO

Art. 3.3.1 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE 1. MORTE - 2. INVALIDITÀ PERMANENTE - 3. RIMBORSO SPESE DI CURA

L'assicurazione non è operante per gli infortuni causati:

1) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto dall'art. 3.1 - "COSA POSSO ASSICURARE";
2) dalla guida di qualsiasi veicolo o imbarcazione a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
3) dall'uso del veicolo diverso da quello indicato dalla carta di circolazione;
4) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
5) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;
6) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
7) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o imbarcazioni a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove e durante la partecipazione a gare ciclistiche;
8) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia, in merito agli Eventi naturali catastrofici;
10) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia, in merito al Rischio guerra;
11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
12) le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia, in merito alle Ernie traumatiche o da sforzo, e alle Rotture sottocutanee di tendini;
13) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S), nella sieropositività da HIV e nelle sindromi ad esse correlate;
14) le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale, quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
15) le cure odontoiatriche ed ortodontiche salvo quanto previsto dall'art. 3.2.C - alla lettera a) "Rimborso spese di cura da infortunio".

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

16) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
16) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
17) le ernie discali.

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., epilessia nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.
Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra elencate insorgano nel corso del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione popolare che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.3.2 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA 4. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Fermo restando l'esclusione relativa a tutti i danni che si verifichino all'interno delle mura domestiche, sono esclusi altresì i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 3.2 - 4 "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera o);
3. ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 3.2 - 4 "Responsabilità per i fatti della vita privata" alle lettere a) e m);
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 3.2 - 4 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera e);
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell'abitazione;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani, gatti e animali in genere;
9. derivanti dall'esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;

15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica, salvo quanto previsto nell'art. 3.2 - 4 "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera f);
20. conseguenti a:
    - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
    - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
    - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
21. da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
22. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
24. derivanti dalla proprietà e conduzione di abitazioni;
25. provocati da tutti i mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria.

Sono comunque esclusi:
26. in caso di mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, i danni a cose di loro proprietà o in uso;
27. in caso di figli minori dell'Assicurato affidati a persone non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante;
28. in caso i figli accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente, non rientrano le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
29. per la proprietà ed uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui alla lettera a, sono esclusi i danni causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw e monopattini elettrici con potenza superiore a 0,50 kw
30. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui alla lettera d, sono esclusi i danni a modelli, aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;
31. per gli aeromobili a pilotaggio remoto di cui alla lettera d, sono esclusi:
    - i danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo maggiore a 900 grammi;
    - i danni in caso di utilizzo da parte di persone non in possesso di valide abilitazioni e attestati di competenza se previsti da norme di sicurezza o di esercizio, regolamenti o disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
    - i danni ad aeromobili a pilotaggio remoto, modelli ed aeromodelli di terzi.

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Art. 3.3.3 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA 5. ASSISTENZA**

Le prestazioni di assistenza garantiscono le persone assicurate nei casi di infortunio, ferme restando le esclusioni previste dall'Art. 3.3.1 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE 1. MORTE - 2. INVALIDITÀ PERMANENTE - 3. RIMBORSO SPESE DI CURA"
Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
Sono altresì escluse le prestazioni, o le spese, non autorizzate specificatamente da *AXA Assistance*.
Le Prestazioni di assistenza non vengono erogate in caso di: eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire.

Trasporto salma
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l'inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

Art. 3.4 - **COME OPERA LA GARANZIA**

Art. 3.4.1 - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 3.4.2 - **Operatività e Limiti di esposizione Garanzia 5. Assistenza**

La gestione dei servizi di Assistenza, è stata affidata da *AXA MPS Danni* ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, di seguito denominata *AXA Assistance*. Pertanto tutte le prestazioni indicate garantite da *AXA MPS Danni* saranno gestite per il tramite di *AXA Assistance*.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti di tali prestazioni, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

I massimali previsti da ogni singolo servizio devono intendersi:
- disponibili per ciascun Assicurato e per ogni evento dannoso;
- al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di uno dei servizi indicati su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui *AXA Assistance* abbia precedentemente prestato il suo assenso sui mezzi da utilizzare.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, notule).
Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme che questa, per il tramite di *AXA Assistance* o sua corrispondente, abbia corrisposto.
Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da *AXA MPS Danni*, per il tramite di *AXA Assistance*, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

Art. 3.4.3 - **Responsabilità Garanzia 5. Assistenza**

AXA MPS Danni e *AXA Assistance* non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.5 - **TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Infortuni	**Invalidità permanente:** 5% **Ernie traumatiche e da sforzo:** 5%	**Rimborso spese di cura da Infortunio - Acquisto o noleggio stampelle, tutori o apparecchi ortopedici - Trasporto sanitario - Rotture sottocutanee di tendini (solo in caso di Rimborso spese):** • Nessun in caso di ricovero, intervento chirurgico o invalidità permanente accertata • Scoperto 20% minimo 100 euro applicato in assenza di ricovero, intervento chirurgico o invalidità permanente accertata **Spese dentarie:** Scoperto 20% minimo € 100,00 **Rimborso spese per danni estetici:** Scoperto 10% minimo € 50,00	**Morte da infortunio:** € 100.000,00 **Commorienza dei genitori:** maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato). **Invalidità permanente:** Limite di € 100.000,00 **IP pari o inferiore al 5%:** nessun indennizzo; **IP superiore al 5% e inferiore al 30%:** Indennizzo con franchigia; **IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%:** indennizzo senza franchigia; **IP maggiore del 65%:** indennizzo pari all'intero capitale. **Rimborso spese di cura da Infortunio:** € 5.000,00 **Acquisto o noleggio stampelle, tutori o apparecchi ortopedici:** Massimo € 500,00. **Trasporto sanitario:** Massimo € 2.000,00 per sinistro **Rotture sottocutanee di tendini:** - Limite di € 2.000,00 - Rimborso spese: 1.000 euro **Spese dentarie:** € 5.000,00 **Rimborso spese per danni estetici:** € 5.000,00 **Ernie traumatiche e da sforzo:** Massimo 10 punti percentuali **Perdita anno scolastico:** € 2.500,00
Responsabilità civile della vita privata	**Terzietà figli minori:** € 1.500 **Danni da invalidità permanente causata dai figli minori tra di loro:** € 1.500 **Danni fisici involontariamente subiti dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e babysitter) dei figli minori dell'Assicurato:** € 1.000 **Danni da interruzioni o sospensioni di attività:** € 250	--	**Terzietà figli minori:** massimo € 50.000 **Danni fisici involontariamente causati a babysitter:** € 500.000,00 **Danni da invalidità permanente causata dai figli minori tra di loro:** € 50.000 **Danni fisici involontariamente subiti dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e babysitter) dei figli minori dell'Assicurato:** € 500.000,00 **Danni da incendio derivanti dalla pratica di Campeggio:** € 250.000,00 **Danni da interruzioni o sospensioni di attività:** € 100.000,00
Assistenza	--	--	**Trasporto sanitario:** € 5.000,00 **Trasporto salma:** € 8.000,00 **Interprete:** limite di 8 ore lavorative per Assicurato e anno assicurativo. **Trasmissione comunicazioni urgenti:** limite di 7 comunicazioni per sinistro **Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato:** limite di € 80,00 per notte e per persona e € 1.000,00 per sinistro **Consegna del farmaco a domicilio:** Massimo di 2 consegne all'anno

4 - I MIEI VIAGGI

Art. 4.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato le seguenti Prestazioni, purché richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 4.5.

La durata massima della copertura assicurativa per singolo *Viaggio* è pari a 90 giorni consecutivi.

Art. 4.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Viaggio

1. Assistenza in viaggio

a) **Consulto medico telefonico.** La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il *Viaggio*.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

b) **Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza.** Qualora il servizio medico della *Struttura Organizzativa* giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'*Assicurato* presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico di *AXA MPS Danni*. Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
La prestazione è operante per il solo *Profilo Italia*.

c) **Segnalazione di un medico specialista.** Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l'*Assicurato* dovesse sottoporsi ad una *Visita Specialistica*, la *Struttura Organizzativa* segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'*Assicurato*.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

d) **Trasferimento, rientro sanitario.** Qualora il servizio medico della *Struttura Organizzativa* consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la *Struttura Organizzativa* organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'*Assicurato*;
- il rimpatrio sanitario in Italia sempre che le sue condizioni lo permettano o lo richiedano; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di AXA MPS Danni, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'*Assicurato*.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

e) **Rientro degli altri assicurati.** Qualora successivamente alla prestazione di cui al punto d) Trasferimento, rientro Sanitario, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, i familiari e i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la *Struttura Organizzativa* provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. *AXA MPS Danni* avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

f) **Rientro dei minori assicurati.** Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati con lui in *Viaggio* a seguito di ricovero, oppure di decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la *Struttura Organizzativa* fornirà ad un familiare un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori assicurati e riportarli al proprio domicilio.
AXA MPS Danni rimborsa anche:
- l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
- le spese per un pernottamento del familiare.

g) **Invio medicinali urgenti.** Qualora l'*Assicurato* necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della *Struttura Organizzativa*, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

h) **Interprete a disposizione.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare

con i medici, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un interprete sul posto. *AXA MPS Danni* terrà a carico i costi dell'interprete.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo.*

i) **Traduzione della *Cartella Clinica*.** Qualora l'*Assicurato* necessiti della traduzione della propria *Cartella Clinica* rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il *Viaggio*, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'*Assicurato* stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

j) **Viaggio di un familiare in caso di ricovero.** Qualora l'*Assicurato*, in *Viaggio* da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 3 giorni, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in *Italia*, di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del *Familiare.*
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

k) **Prolungamento del soggiorno.** Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'*Assicurato*.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

l) **Rientro dell'*Assicurato* convalescente al proprio domicilio.** Qualora l'*Assicurato* in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, *AXA MPS Danni* organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.
La garanzia è estesa anche ai *Familiari* e ad un accompagnatore.

m) **Assistenza infermieristica dopo il rientro.** Qualora l'*Assicurato* necessiti, nei 7 giorni successivi dal rientro dal *Viaggio*, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale convenzionato. ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione.**
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo.*

n) **Rientro della salma.** In caso di decesso dell'*Assicurato* durante il *Viaggio*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. ***AXA MPS Danni* tiene a proprio carico le spese di trasporto.** *AXA MPS Danni* tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un *Familiare* per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

o) **Rientro anticipato.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un *Familiare* con prognosi superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La *Garanzia* è valida anche per il rientro dei *Familiari* o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

p) **Invio comunicazioni urgenti.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, *AXA MPS Danni* provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

q) **Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento.** Qualora l'*Assicurato* debba sostenere, durante il *Viaggio*, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la *Struttura Organizzativa* potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'*Assicurato* dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La *Garanzia* diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo.*

r) **Protezione carte di credito.** In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l'*Assicurato* con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell'*Assicurato* il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

s) **Anticipo spese assistenza legale.** Qualora l'*Assicurato* fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L'*Assicurato* dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo.*

t) **Anticipo cauzione penale.** Qualora l'*Assicurato* si trovi, durante il *Viaggio*, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, *AXA MPS Danni* potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'*Assicurato*, la cauzione penale. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo.*

2. Spese mediche in viaggio

L'*Assicurato* potrà accedere alla prestazione Spese mediche in *Viaggio* attraverso le seguenti modalità:

Pagamento diretto (operante solo se la *Struttura Organizzativa* è stata preventivamente contattata)
Qualora l'*Assicurato* debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del *Viaggio*, durante il periodo di validità della garanzia, *AXA MPS Danni* terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della *Struttura Organizzativa*.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'*Assicurato* sarà ritenuto, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, in condizioni di poter rientrare al proprio domicilio. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui *AXA MPS Danni* non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la *Struttura Organizzativa*.
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profillo Mondo*.

A rimborso (anche senza preventiva autorizzazione della *Struttura Organizzativa*, entro i limiti indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale).
Qualora l'*Assicurato* abbia sostenuto spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del *Viaggio*, durante il periodo di validità della garanzia:
a) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;
b) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il Day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in *Viaggio;*
c) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti occorse durante il *Viaggio.*
Cure in seguito ad Infortunio: in caso di Infortunio verificatosi in *Viaggio AXA MPS Danni* rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuati nei 30 giorni successivi al rientro dal *Viaggio*;
d) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse quelle fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in *Viaggio* e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al Ricovero e, comunque, precedente al rientro dal *Viaggio*.

3. Infortuni in viaggio e in volo

Infortuni in viaggio
AXA MPS Danni assicura gli *Infortuni* (non aerei) subiti dall'*Assicurato* durante il periodo di *Viaggio* - opportunamente comunicati ad *AXA MPS Danni* - che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una *Invalidità permanente*.
AXA MPS Danni considera infortuni anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.

Infortuni in volo
AXA MPS Danni assicura, dal momento in cui l'*Assicurato* entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito, gli *Infortuni* che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una *Invalidità permanente*.
AXA MPS Danni considera *Infortuni* anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

La *Garanzia* opera dal momento in cui l'*Assicurato* entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.

4. Bagaglio

Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Mancata riconsegna del *Bagaglio*

AXA MPS Danni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del *Bagaglio* personale. La copertura è operante anche per le borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine.

La copertura è valida esclusivamente per gli oggetti contenuti all'interno del *Bagaglio*.

Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie etc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

Il massimale e i limiti sono ridotti del 50% nei casi di dimenticanza, incuria, negligenza, smarrimento da parte dell'*Assicurato*, mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.

La prestazione "Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio" decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso.

Ritardata riconsegna del *Bagaglio*

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato da parte del vettore aereo, *AXA MPS Danni* rimborsa, nel limite del capitale assicurato:

- gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale);
- noleggio di passeggini e carrozzine.

La prestazione "Ritardata riconsegna del Bagaglio" è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in del volo per rientrare al proprio domicilio.

5. Annullamento Viaggio

AXA MPS Danni indennizzerà l'*Assicurato* delle somme pagate e non rimborsabili, trattenute dall'organizzatore del *Viaggio* in base alle Condizioni di Partecipazione al *Viaggio*, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il *Viaggio* stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso
   - dell'*Assicurato* o di un suo familiare;
   - del contitolare dell'azienda o dello studio professionale;

b) nomina dell'*Assicurato* a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del *Viaggio* a seguito di:
   - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
   - calamità naturale;

d) causa di forza maggiore circoscritta alla circolazione stradale, purché documentabile.

Solo nei casi di Morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'*Assicurato*, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato, *AXA MPS Danni* rimborserà la penale di annullamento senza l'applicazione di scoperto.

La prestazione decorre dalla data di prenotazione/acquisto del Viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al Viaggio contrattualmente previsto.

Art. 4.3 - COSA NON ASSICURO

Nessuna delle prestazioni della Garanzia – Viaggio opera qualora l'*Assicurato* non abbia preventivamente contattato la *Struttura Organizzativa*, fatta eccezione per le prestazioni a rimborso di cui al punto 2. spese mediche in viaggio.

È altresì escluso dalla copertura ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o *Sinistro* derivante direttamente o indirettamente da:

a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

Art. 4.3.1 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIE 1. ASSISTENZA IN VIAGGIO - 2. SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

a) se l'*Assicurato* (o chi per esso) disattende le indicazioni della *Struttura Organizzativa*, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo ultimo caso la *Struttura Organizzativa* sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) *Viaggio* intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
c) *Viaggio* intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
d) mancata osservanza/rispetto delle norme previste in materia di vaccini e profilassi.

Con riferimento alla sola prestazione 1. Assistenza in Viaggio, *AXA MPS Danni* non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la *Struttura Organizzativa* o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
b) *Viaggi* estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Inoltre:
c) le *Prestazioni di assistenza* sono fornite per *Sinistro*, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
d) le Prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'*Assicurato* e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Struttura Organizzativa; ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
e) *AXA MPS Danni* non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato* o da chi per esso.

f) *AXA MPS Danni* non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

Trasferimento, rientro sanitario

Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del *Viaggio*;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Rientro della salma

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione.

Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento

- Anticipo spese di assistenza legale
- Anticipo cauzione penale

La prestazione non è operante:
- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*;
- quando l'*Assicurato* non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

Con riferimento alla sola prestazione 2. Spese Mediche in Viaggio, AXA MPS Danni non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto 2. Spese Mediche in Viaggio, alla lettera d);
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
c) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
d) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti;
e) interruzione volontaria della gravidanza;
f) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
g) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
h) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
i) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in *Viaggio*.

La prestazione non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- dolo dell'*Assicurato*;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.

Art. 4.3.2 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 3. INFORTUNI IN VIAGGIO E IN VOLO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Infortuni in viaggio

AXA MPS Danni non corrisponde l'*Indennizzo* per gli *Infortuni* direttamente od indirettamente conseguenti:

a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato. I camper, anche quelli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B, sono invece sempre inclusi in copertura;
c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
e) a tentativo di suicidio o suicidio;
f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
g) pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
i) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
j) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
k) agli infarti da qualsiasi causa determinati.

Infortuni in volo

AXA MPS Danni non corrisponde l'*Indennizzo* per gli *Infortuni* direttamente od indirettamente:

a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendio, ecc.);
b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'*Assicurato* o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni *Indennizzo*, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

f) ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
g) infarti da qualsiasi causa determinati.

Art. 4.3.3 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 4. BAGAGLIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.

AXA MPS Danni non indennizza i *Danni*:

a) agevolati con dolo o colpa grave dall'*Assicurato* o da persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
c) verificatisi quando:
   - il *Bagaglio* non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
   - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
   - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
   - il *Bagaglio* si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato il *Sinistro*, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;

Sono, inoltre, esclusi:

f) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Ritardata riconsegna del *Bagaglio*

AXA MPS Danni non rimborsa le spese per ritardata riconsegna del *Bagaglio* sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'*Assicurato*, nonché le spese sostenute dopo il ricevimento del *Bagaglio*.

Art. 4.3.4 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA 5. ANNULLAMENTO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da:

a) cause quali morte o ricovero ospedaliero non documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all'*Assicurato* al momento della prenotazione;
c) fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di viaggio;
d) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
e) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
f) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
g) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
h) quarantene;
i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa dell'*Assicurato*.

AXA MPS Danni non rimborsa il costo individuale di prenotazione e la quota individuale dell'assicurazione.

Resta in ogni caso escluso:

- il rimborso di spese diverse dalla penale applicata e anche quelle rimborsabili da terzi soggetti (a titolo indicativo ma non esaustivo, sono escluse le spese rimborsabili da fornitori di servizi di trasporto, alloggio, dall'ente erogatore della carta di credito/debito ecc.)
- i sinistri derivanti da cause diverse da quelle indicate nella garanzia Annullamento

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la tutta la Garanzia - Viaggio.

Art. 4.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 4.4.1 - Disposizioni comuni alle prestazioni di cui al punto 1. Assistenza in Viaggio

a. Le prestazioni di Assistenza in *Viaggio* sono fornite per *Sinistro*, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b. le prestazioni di Assistenza in *Viaggio*, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'*Assicurato* e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la *Struttura Organizzativa* ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c. *AXA MPS Danni* non potrà essere ritenuta responsabile di:
   - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
   - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato* o da chi per esso;
d. *AXA MPS Danni* non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

Art. 4.4.2 - Decorrenza ed operatività delle prestazioni (comune ad 1. Assistenza in Viaggio e 2. Spese mediche in viaggio)

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* e finisce al termine del *Viaggio* stesso, ma comunque non oltre la scadenza della polizza.

La copertura è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del profilo scelto tra *Profilo Italia*, *Profilo Europa*, *Profilo Mondo*.

Art. 4.4.3 - Disposizioni e limitazioni Garanzia 4. Bagaglio

AXA MPS Danni determina l'*Indennizzo*:

a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
b) in tutti i casi in cui l'*Assicurato* non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i massimali e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50%.

Art. 4.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Viaggio	**Infortuni in volo e in viaggio:** 5%	**Penale di annullamento:** – **morte o ricovero ospedaliero di assicurato, famigliari e contitolare azienda:** nessuno scoperto; – **tutti gli altri casi:** 25% con minimo di € 50,00.	**Rientro degli altri assicurati:** € 1.000,00 Profilo Italia, € 1.500,00 Profilo Europa, € 2.000,00 Profilo Mondo. **Rientro dei minori assicurati:** € 1.000,00 Profilo Italia, € 1.500,00 Profilo Europa, € 2.000,00 Profilo Mondo. **Interprete a disposizione**: € 1.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Viaggio di un famigliare in caso di ricovero:** max 7 notti con il limite di € 700,00. **Prolungamento del soggiorno:** max 10 notti con il limite di € 1.000,00. **Rientro dell'Assicurato Convalescente al proprio domicilio:** € 500,00 per Profilo Italia, € 750,00 per Profilo Europa, € 1.500,00 per Profilo Mondo. **Assistenza infermieristica dopo il rientro:** max € 600,00. **Rientro anticipato:** max € 550,00 per Italia, € 2.000,00 per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Anticipo Spese di prima necessità:** max € 5.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Anticipo Spese di assistenza legale:** max € 1.500,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Anticipo cauzione penale:** max € 5.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Spese Mediche in Viaggio (pagamento diretto):** massimo 90 giorni e € 10.000,00 per Profilo Italia, € 50.000,00 per Profilo Europa, € 100.000,00 per Profilo Mondo. **Spese Mediche in Viaggio (a rimborso):** max € 5.000,00 per spese di trasporto al centro medico o pronto soccorso; max € 1.500,00 per spese mediche, farmaceutiche, diagnostiche, cure ambulatoriali; max € 500,00 per cure odontoiatriche urgenti e per visite e accertamenti diagnostici purché entro 30 giorni dal rientro; max € 500,00 per cure riabilitative e fisioterapiche. **Infortuni in viaggio e in volo:** max € 30.000,00. **Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Mancata riconsegna del bagaglio:** limite di € 1.000,00 con max € 150,00 per singolo oggetto; € 200,00 per attrezzature per l'infanzia. Riduzione del 50% in caso di dimenticanza, incuria, negligenza, smarrimento, manca di documentazione probante il valore. **Ritardata riconsegna del bagaglio - acquisto articoli di prima necessità**: max € 200,00 per spese di prima necessità; max € 100,00 per noleggio di passeggini e carrozzine. **Annullamento:** limite di € 1.000,00 per sinistro/anno.

5 - IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE

Art. 5.1 - COSA POSSO ASSICURARE

L'Assicurazione opera per il cane e/o il gatto indicato in *Polizza*.
La Garanzia ConFido opera per il cane e/o gatto che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, sia di età minima di 3 mesi e massima di 10 anni, nonché sia stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato le seguenti Prestazioni, purché richiamata in Polizza la Garanzia ConFido e se è stato pagato il relativo Premio.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 5.5.

Art. 5.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. ConFido

1. **Responsabilità civile cani e/o gatti**
   AXA MPS Danni corrisponde la somma (capitale, interessi e spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dal cane e/o gatto, che abbiano come conseguenza:
   – morte o lesioni corporali di persone;
   – morte o lesioni corporali di altri animali;
   – danneggiamento o deterioramento di cose.

La prestazione si estende anche ai seguenti eventi:

a) Affido temporaneo gratuito
AXA MPS Danni interviene nel caso in cui il cane e/o gatto assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:
– i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro cose ed animali;
– le lesioni corporali da cui derivi un'*Invalidità permanente*, causate dal cane e/o gatto al custode dell'animale.

b) Lesioni ai figli dell'*Assicurato*
AXA MPS Danni interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dal cane e/o gatto ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell'art. 5.3.1 - Persone non considerate terze di "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 1. RESPONSABILITÀ CIVILE CANI E/O GATTI".

c) Partecipazione a fiere e mostre
AXA MPS Danni interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

d) Interruzione o sospensione di attività di terzi
AXA MPS Danni interviene per i *Danni* da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

2. **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici**
   AXA MPS Danni, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da *Infortunio* o *Malattia*, rimborsa le spese veterinarie per:
   1) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
   2) rette di degenza, assistenza e cure, *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
   3) visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

   La copertura Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione* se il cane e/o il gatto ha almeno 6 mesi al momento della sottoscrizione della Polizza e dalle ore 24 del 150° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione* se il cane e/o il gatto ha meno di 6 mesi al momento della sottoscrizione della *Polizza*.

3. **Tutela legale cani e gatti**
   AXA MPS Danni assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di *Polizza* per *Anno assicurativo*, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un *Sinistro* accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La *Garanzia* comprende i seguenti oneri:
– le **spese per l'intervento del Legale** incaricato della gestione del sinistro;
– le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da *AXA Assistance*;
– le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del *Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere***, purché concordati con *AXA Assistance*;
– le **spese processuali** nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
– il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.
È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.9.1 - "Obblighi in caso di sinistro".
La *Garanzia* opera esclusivamente per i seguenti casi di:
a) controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'*Assicurato* in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'*Assicurato*, ove ai sensi dell'art. 1917 C.C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di *AXA Assistance* è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
c) difesa penale dell'*Assicurato* per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti del *Nucleo Familiare*, nonché, ai collaboratori dell'*Assicurato* addetti ai servizi domestici, in quanto l'*Assicurato* ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

4. Assistenza veterinaria

a) Consulenza veterinaria d'urgenza
Qualora l'*Assicurato* necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la *Centrale Operativa* per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La *Centrale Operativa* non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

b) Informazioni Veterinarie
(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La *Centrale Operativa*, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:
- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie.
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

c) Spese ricerca per smarrimento
Qualora l'Animale domestico dell'*Assicurato* sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la *Centrale Operativa* terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 1.000,00.

d) Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter
In caso di ricovero dell'*Assicurato* la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'*Assicurato*.
La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

e) Prolungamento del soggiorno
Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'*Assicurato* e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di €1.000.

f) Invio dog sitter
Qualora l'*Assicurato*, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all'animale domestico.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4 (quattro) ore per giorno.

g) **Teleconsultazione - MY VET**
Qualora l'*Assicurato* abbia bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'*Assicurato*, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

h) **Prescrizione medica**
Nel caso in cui l'*Assicurato* lo richieda, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'*Assicurato*, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

i) **Informazioni medico-sanitarie**
Il servizio medico della Centrale Operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di infortunio o malattia dell'Animale domestico, informazioni relative a:
- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

j) **Supporto lettura referti medici**
Qualora l'*Assicurato* abbia bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la Centrale Operativa potrà mettere in contatto l'Assicurato con il servizio medico della Società che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

k) **Consegna farmaco veterinario**
Qualora l'*Assicurato* abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'*Assicurato* il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ESTENSIONE TERRITORIALE
La prestazione di assistenza veterinaria è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 5.3 - **COSA NON ASSICURO**

Non possono essere assicurati cani e/o gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e non in possesso di microchip e libretto sanitario.

Art. 5.3.1 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 1. RESPONSABILITÀ CIVILE CANI E/O GATTI**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.
Sono esclusi dalla prestazione i danni:
a) da impiego del cane e/o gatto per attività proibite dalla legge;
b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'*Assicurato* e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
d) ad altri animali domestici di proprietà dell'*Assicurato* o del *Nucleo Familiare*;
e) derivanti dall'esercizio della caccia;
f) provocati dal cane e/o gatto in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
g) cagionati dal cane e/o gatto mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
i) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;

j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato. *AXA MPS Danni*, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato*.
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convi-vente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine convivente con l'*Assicurato*, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni.
In caso di Affido temporaneo gratuito e Lesioni ai figli dell'*Assicurato*, non rientrano nella copertura le spese sanitarie soste-nute a seguito delle lesioni subite.

Art. 5.3.2 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 2. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Sono esclusi dalla prestazione:
a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
c) uso professionale dell'animale;
d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
h) controlli di routine e/o facoltativi;
i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
j) ernie;
k) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) leishmania;
q) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.

Art. 5.3.3 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 3. TUTELA LEGALE CANI E GATTI**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Sono esclusi dalla prestazione:
a il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
d) le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
f) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
g) le spese per controversie di natura contrattuale.

Art. 5.3.4 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PUNTO 4. ASSISTENZA VETERINARIA**

Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:
a) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;

Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;

h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;
k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
p) per Leishmania.
q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r) ernie in genere;
s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

Art. 5.4 - **COME OPERA LA GARANZIA**

Art. 5.4.1 - **Razze canine (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)**

Per i cani appartenenti ad una delle seguenti razze:
• American Bulldog;
• Bull Mastiff;
• Dobermann;
• Doghi;
• Mastino napoletano;
• Perro;
• Pitbull;
• Rottweiler;
• Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier,
è previsto un sovrappremio di tariffa e una *Franchigia* differente.

Art. 5.4.2 - **Operatività della garanzia (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

L'*Assicurazione* opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, sia di età minima 3 mesi e massima 10 anni.
Inoltre deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:
– per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
– per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

Art. 5.4.3 - **Operatività/Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro (valido per il punto 3. Tutela legale cani e gatti)**

AXA MPS Danni per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale cani e gatti si avvale di:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

Axa MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Ai fini della presente *Garanzia*, per insorgenza del *Sinistro* si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
La copertura viene prestata per i *Sinistri* che siano insorti:
– durante il periodo di validità della *Polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali e di procedimento penale;
– trascorsi 30 giorni dalla decorrenza della *Polizza*, per la resistenza a pretese risarcitorie per *danni* cagionati a terzi.

Art. 5.5 -**TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Confido	**Responsabilità civile:** razze non pericolose € 100,00 razze pericolose € 200,00 **Affido temporaneo gratuito/lesione ai figli dell'assicurato:** € 1.500,00 per la lesione corporale risarcibile **Partecipazione a fiere e mostre:** € 300,00 **Interruzione o sospensione di attività di terzi:** € 250,00	**Rimborso spese veterinarie per Interventi chirurgici:** 20% con il minimo di € 100,00	**Responsabilità Civile:** € 1.000.000,00 **Affido temporaneo gratuito/ lesione ai figli delll'assicurato:** max € 50.000,00 **Partecipazione a fiere e mostre:** max € 2.500,00 **Interruzione o sospensione di attività di terzi:** 10% del Massimale di Polizza **Rimborso Spese Veterinarie:** € 1.500,00 per anno assicurativo **Rette di degenze:** fino a € 25,00/giorno max 5 gg. Tutela Legale: € 5.000,00 **Assistenza veterinaria Limiti differenziati per singole prestazioni: Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter:** € 50,00 al giorno max 6 giorni **Prolungamento soggiorno:** € 1.000,00 **Invio dog sitter:** max 3 giorni per sinistro e 4 ore al giorno

6 - LA MIA QUOTIDIANITÀ

Art. 6.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* accaduto nella vita privata, in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale/Capitale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale/ Capitale e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 6.5.

Art. 6.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Responsabilità Civile della vita privata (inclusa anche nel pacchetto Imprevisti e Controversie regular e large)

AXA MPS Danni tiene indenne il *Contraente* e/o il suo *Nucleo Familiare*, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di *Danni* involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di *Cose*;
• *Danni* ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'*Abitazione abituale*, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'Art. 6.3.1 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA".

La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.

A titolo esplicativo e non esaustivo, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

proprietà e conduzione dell'*Abitazione*
a) la conduzione dell'*Abitazione abituale* e dell'*Abitazione saltuaria* nonché delle relative *Pertinenze*;
b la proprietà dell'*Abitazione abituale* e relative *Pertinenze*, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del *Fabbricato* costituenti proprietà comune di *Abitazioni* in *Fabbricati* plurifamiliari;

sono compresi i *Danni* derivanti:
- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
- dalla caduta di antenne radio-televisive;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'*Abitazione*;
- da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai *Tetti* e dalle coperture del *Fabbricato*;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del *Fabbricato*, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

nella vita quotidiana
c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
d) l'attività dei *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw), monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw, **velocipedi** in genere, **carrozzine** per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;

nel tempo libero
h) la conduzione di camere d'albergo, di *Locali di villeggiatura*;
i) la pratica di campeggio;
j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti;
k) la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, e il modellismo**, anche a motore. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche;
l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
m) l'attività di volontariato;

nella famiglia con figli

n) il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora il *Contraente* sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia del *Contraente*, al momento del Sinistro;
q) l'attività di babysitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica Polizza di responsabilità civile per la circolazione;
s) qualora il *Contraente* si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica del *Contraente* stesso, l'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte del *Contraente*. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 6.3.1 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA";

responsabilità per proprietà o uso di *Animali domestici*

t) la copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici salvo quanto previsto dall'Art. 6.3 - "COSA NON ASSICURO". Limitatamente ai rischi derivanti da proprietà o uso di cani e/o gatti la presente copertura non risulta operante se richiamata in *Polizza* la *Garanzia* ConFido.

Franchigia

La *Garanzia* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per ogni *Sinistro* a *Cose*.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 6.2.1 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti", verrà applicata la *Franchigia* prevista.

Art. 6.2.1 - **Condizioni particolari sempre valide ed operanti operanti per la Garanzia A. Responsabilità Civile della vita privata**

a) Sono compresi in *Garanzia* i *Danni* fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e babysitter), sino alla concorrenza del 50% del *Massimale* indicato in *Polizza*;
b) è compresa l'attività di babysitter se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle del *Contraente*; la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;
c) i figli minori del *Contraente* sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalidità permanente*. La *Garanzia* deroga quanto riportato nel successivo 6.3 - Persone non considerate terzi di "COSA NON ASSICURO";
d) è compresa la Responsabilità Civile del *Contraente* per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di terzi da *Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio* che derivino:
   - dalla proprietà e dalla conduzione dell'*Abitazione abituale* e del suo *Contenuto*;
   - dall'utilizzo di camere d'albergo o *Locali di villeggiatura* e dalla conduzione dell'*Abitazione saltuaria*, inclusi i *Danni* ai locali stessi ed al relativo *Contenuto* se di terzi;
   - dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.
e) è compresa la Responsabilità Civile del *Contraente* da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.
f) è compresa la Responsabilità Civile del *Contraente* quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione.
   La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
   - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
   - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;
   - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.
g) sono compresi i Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
h) sono compresi i Danni derivanti dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.

Franchigia

Le *Garanzie* sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* per ogni *Sinistro* a *Cose*. Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la *Franchigia* prevista.

B. TUTELA LEGALE E CYBER (inclusa anche nel pacchetto Imprevisti e Controversie large)

1. Tutela legale

Avvalendosi di *AXA Assistance* per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, *AXA MPS Danni* assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti del *Massimale* valido per *Sinistro*, per anno assicurativo, come indicato nel successivo Art. 6.4.2 - "Massimale e Recupero delle somme".
AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza.*

La Garanzia comprende i seguenti oneri:
- **le spese per l'intervento del Legale incaricato** nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- **le indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico del *Contraente* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- **le spese conseguenti ad una transazione autorizzata *AXA Assistance*** a sensi del successivo Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale", comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- **le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio**, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da *AXA Assistance* ai sensi del successivo articolo Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale";
- **le spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- **il Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dal Contraente;
- **le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di Controversie garantite in *Polizza*;
- **le spese per le indagini** volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa del *Contraente*;
- **le spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente;
- **gli oneri relativi alla registrazione** di atti giudiziari;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D.L. n. 132/2014).

Art. 6.2.2 - **Soggetti assicurati**

La Garanzia opera per i seguenti soggetti:
- il *Contraente*;
- i componenti del suo *Nucleo Familiare*;
- i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto del *Contraente*. In caso di *Controversie* fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Art. 6.2.3 - **Prestazioni garantite**

È prevista la possibilità per il *Contraente* di ottenere informazioni su Garanzie oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati, Condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line al Numero Verde 800 300 433.
Gli oneri indennizzabili previsti dalla *Garanzia* valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. . 6.3.2 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA B. TUTELA LEGALE E CYBER " e dall'Art. "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 1. TUTELA LEGALE"):
1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a *Cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, purché gli *Assicurati* vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale). Resta fermo l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale;
5. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la Garanzia opera anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
6. le *Controversie* di lavoro con i Collaboratori addetti ai servizi domestici, regolarmente assunti;
7. le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie (salvo quanto previsto nell'Art. previsto dall'Art. "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 1. TUTELA LEGALE" punto 14) o di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e devono

essere trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. 6.4.1 - "Estensione territoriale" che segue e limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00;

8. le vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato del *Contraente*;
9. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari indicate in *Polizza*, costituenti le dimore abituali e saltuarie del *Contraente*, ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione;
10. la difesa del *Contraente* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di Responsabilità Civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, il *Contraente* nella costituzione in giudizio, *AXA MPS Danni* garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile. Per queste ultime spese, il *Contraente* cederà ad AXA MPS Danni il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. Il *Contraente* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.
11. il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
    a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito da AXA MPS Danni;
    b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale".

2. Tutela Cyber

Avvalendosi di *AXA Assistance* per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, *AXA MPS Danni* assicura la Tutela Cyber, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti del *Massimale* valido per *Sinistro*, per anno assicurativo, come indicato nel successivo Art. 6.4.2 - "Massimale e Recupero delle somme".
AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La Garanzia comprende i seguenti soggetti:

- **le spese per l'intervento di un legale** incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- **le indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico del *Contraente* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- **le eventuali spese del legale di controparte**, in caso di *Transazione* autorizzata da *AXA Assistance* ai sensi del successivo Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale";
- **le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio**, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da *AXA Assistance* ai sensi del successivo Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale";
- **il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dal *Contraente*;**
- **le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di *Controversie* garantite in *Polizza*;
- **le spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.**

2.1. ASSISTENZA PSICOLOGICA

Le prestazioni di assistenza sono operative solamente in seguito alla denuncia di sinistro relativo alla garanzia Tutela Cyber.

Consulenza psicologica

Qualora in seguito di atti subiti quali: lesione della reputazione on-line/cyberbullismo o furto d'identità digitale, il *Contraente* abbia bisogno di assistenza psicologica per se stesso o per i propri figli, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita (valida esclusivamente in Italia) o eventualmente anche un consulto telefonico/videoconsulto con uno specialista.

La prestazione è prevista per un massimo di 3 visite/consulti per sinistro, fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

Art. 6.2.4 - **Soggetti assicurati**

La Garanzia opera per i seguenti soggetti:

- il *Contraente*;
- i componenti del suo *Nucleo Familiare*;
- in caso di *Controversie* fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Art. 6.2.5 - **Prestazioni garantite**

È prevista la possibilità per il *Contraente* di ottenere informazioni su Garanzie oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati, Condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line al Numero Verde 800 300 433.

Gli oneri indennizzabili previsti dalla *Garanzia* **2. Tutela Cyber** valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. 6.3.2 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA B. TUTELA LEGALE E CYBER " e dall' Art 6.3.4 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 2. TUTELA CYBER";

1. ***Lesione della reputazione on-line:***
   a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da *Social Network* e *Siti Internet* del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali *Danni*;
   b. intervento di un perito informatico per l'attività di *Flooding*. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro.
2. ***Furto d'identità digitale legato al credito***
   Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei *Danni* subiti a seguito di *Furto d'identità digitale* per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
3. **Acquisti on-line/e-commerce**
   Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti *on-line/e-commerce*, di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a € 400,00 ed inferiore a € 50.000,00.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.11.4 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale".

Tutte le attività svolte da *AXA MPS Danni* e *AXA Assistance*, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto *AXA MPS Danni* e *AXA Assistance* si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

Art. 6.3 - **COSA NON ASSICURO**

Art. 6.3.1 - **Cosa non assicuro per la Garanzia A. Responsabilità Civile della vita privata**

Sono esclusi i *Danni*:

1. cagionati dolosamente;
2. alle *Cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo ed alle *Cose* altrui che derivino da *Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio*, diversi da quelli previsti nell'Art. 6.2.1 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i *Danni* ai locali ed al *Contenuto* dell'*Abitazione* detenuta a qualsiasi *titolo*;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 6.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 6.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell'Art. 6.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" alla lettera t);
8. derivanti da proprietà e uso dei seguenti cani di razza e incroci di razze: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Dobermann, Doghi, Mastino Napoletano, Perro, Pitbull, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler; nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
9. derivanti dalla proprietà di animali da sella;
10. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
11. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
12. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
13. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'*Assicurato* e/o dal proprio *Nucleo Familiare*;
14. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
15. derivanti da impiego di aeromobili salvo quanto previsto nell'Art. 6.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" alla lettera k);
16. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
17. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
18. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
19. derivanti da campi elettromagnetici;
20. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
21. conseguenti a:
    a. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'6.2.1 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
    b. deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
    c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
22. a *Cose* dei *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
23. verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
24. causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
25. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione straordinaria*;
26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
27. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
28. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
29. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
30. subiti dai modelli e dagli aeromodelli del contraente e di terzi;
31. provocati dal minore all'*Assicurato*.
32. per la proprietà ed uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui alla lettera g, sono esclusi i danni causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw e monopattini elettrici con potenza superiore a 0,50 kw
33. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui alla lettera k, sono esclusi i danni a modelli, aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;
34. per gli aeromobili a pilotaggio remoto di cui alla lettera k, sono esclusi:
    - i danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo maggiore a 900 grammi;
    - i danni in caso di utilizzo da parte di persone non in possesso di valide abilitazioni e attestati di competenza se previsti da norme di sicurezza o di esercizio, regolamenti o disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
    - i danni ad aeromobili a pilotaggio remoto, modelli ed aeromodelli di terzi.

Sono inoltre esclusi:
- i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni);
- i Fabbricati in rovina;
- le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 6.3.2 - **Cosa non assicuro per la Garanzia B. Tutela Legale e Cyber**

Sono esclusi
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi del *Contraente*;
4. le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto agli Art. 6.2.3 e 6.2.5 - "Prestazioni garantite";
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il *Contraente* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la *Garanzia* non opera per le Controversie:
6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto agli Art. 6.2.3 e 6.2.5 - "Prestazioni garantite";
7. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA MPS Danni, del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto agli Art. 6.2.3 e 6.2.5 - "Prestazioni garantite";
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Art. 6.3.3 - **Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 1. Tutela legale**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6.3.2 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE E CYBER", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

La *Garanzia* non opera per le Controversie:
1. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti del *Contraente*, salvo quanto previsto all'Art. 6.2.3 - "Prestazioni garantite";
2. relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
3. relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
5. in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'Art. 6.2.3 - "Prestazioni garantite";
6. relative o comunque connesse ad immobili non occupati del *Contraente* e non identificati in Polizza;
7. relative a operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
8. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza;
9. relative a cariche sociali rivestite del *Contraente*, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
10. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia;
11. di valore inferiore a € 250,00;
12. non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 6.2.3 - "Prestazioni garantite";
13. derivanti da "azioni di licenziamento collettivo" o "procedimenti di cassa integrazione";
14. di natura contrattuale del *Contraente* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio.

Sono inoltre esclusi:
1. nel caso di difesa in sede penale, i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa diversa da proscioglimento o assoluzione, e i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;
2. tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso;
3. Il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di *Cose*.

Art. 6.3.4 - **Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia 2. Tutela Cyber**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6.3.1 - "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE E CYBER", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

la *Garanzia* non opera per le *Controversie*:
1. non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 6.2.5 - "Prestazioni garantite";
2. di natura contrattuale del *Contraente* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
3. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
4. di valore inferiore a € 400,00;
5. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
6. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
7. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dal *Contraente*;
8. nascenti da casi di omonimia;
9. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
10. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative al *Contraente*;
11. nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della Garanzia 2. Tutela Cyber, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:
12. animali e vegetali;
13. Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
14. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
15. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
16. materiale digitale scaricato on-line;
17. oggetti per uso industriale;
18. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
19. acquisti effettuati tramite aste on-line;
20. veicoli a motore e natanti;
21. beni non nuovi.

Art. 6.3.5 - **Ulteriori esclusioni specifiche – per la Garanzia 2.1 Assistenza Psicologica**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave del Contraente, compreso il suicidio o tentato suicidio;
b) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Garanzia - Tutela Legale e Cyber.

Art. 6.4 - **COME OPERA LA GARANZIA**

Art. 6.4.1 - **Estensione territoriale**

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatesi nei *Paesi dell'Unione Europea,* Regno Unito e in Svizzera.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di *Assistenza stragiudiziale* e giudiziale per violazioni di Legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6.4.2 - **Massimale e Recupero delle somme**

A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il *Sinistro di Tutela legale e Cyber risk* fino al limite massimo per *Sinistro*, per anno assicurativo; tale limite viene innalzato per la gestione del *Sinistro* rientrante nella sfera di copertura della *Garanzia* 1. Tutela legale, qualora il *Contraente* intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del *Network* convenzionato di *AXA Assistance* (legali, periti, consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti al *Contraente* per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.
Inoltre, per la gestione del *Sinistro* rientrante nell'ambito della garanzia di cui alla *Garanzia* 2. Tutela Cyber, si precisano che son previsti dei *Massimali* relativi alle attività sottoelencate:
1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte al *Contraente*;
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding.

B. Recupero delle somme

Spettano integralmente al *Contraente* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.5 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile della vita privata	€ 150,00 **Figli tra di loro considerati terzi:** € 1.500,00	**Interruzione di esercizio:** 10% min € 500,00	**Interruzione di esercizio:** max € 50.000,00; **Figli tra di loro considerati terzi:** max € 50.000,00; **Danni alle cose di terzi da incendio:** max € 300.000,00; **Inquinamento accidentale:** max € 50.000,00 per sinistro e per anno; **Danni ai collaboratori domestici:** max 50% massimale assicurato.
Tutela Legale	-	-	**Limiti differenziati per singole prestazioni:** € 15.000,00 valido per sinistro ed anno assicurativo, innalzato a € 20.000,00 per sinistro e per anno, qualora il Contraente intenda avvalersi del Network di fiduciari convenzionati con AXA Assistance (legali, periti, consulenti tecnici); **Spese secondo legale domiciliatario:** max € 2.500,00; **Oneri per registrazione atti giudiziari:** max € 500,00; **Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (fatti della vita privata):** limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00.
Tutela Cyber	-	-	**€ 15.000,00 valido per sinistro ed anno assicurativo. Spese secondo legale domiciliatario:** max € 2.500,00; **Oneri per registrazione atti giudiziari:** max € 500,00; **Flooding:** max 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web oppure un contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse; **Acquisti on-line/e-commerce:** limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 400,00 e inferiore a € 50.000,00; **Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato: € 1.000,00; Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding:** € 1.000,00.
Consulenza psicologica	-	-	3 visite/consulti per sinistro, fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

7 - LA MIA CASA

Art. 7.1 - COSA POSSO ASSICURARE

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale/Capitale assicurato, se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 7.5.

Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Responsabilità Civile della proprietà (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large)

AXA MPS Danni tiene indenne il proprietario dell'Abitazione assicurata, indicata in *Polizza*, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di *Danni* involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;
- *Danni* ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle *Abitazioni* indicate nella *Polizza*, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di abitazioni in *Fabbricati* plurifamiliari.
Sono compresi i *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.*
Sono comprese le *Pertinenze* quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell'*Abitazione* e negli spazi ad essa adiacenti.

Estensioni di garanzia:
a) è compresa la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di terzi da *Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio* che derivino:
   - dalla proprietà e dalla conduzione dell'*Abitazione abituale* e del suo *Contenuto*;
   - dall'utilizzo di camere d'albergo o *Locali di villeggiatura* e dalla conduzione dell'*Abitazione saltuaria*, inclusi i *Danni* ai locali stessi ed al relativo *Contenuto* se di terzi;
   - dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

b) è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.

c) è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione.
   La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
   - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
   - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;
   - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.

Franchigia
La Garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per ogni *Sinistro* a *Cose*.

B. Incendio del Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large)

C. Incendio del Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large)

Fermo quanto riportato dall'Art.7.3.2 – "COSA NON ASSICURO PER LE GARANZIE INCENDIO DEL FABBRICATO, INCENDIO DEL CONTENUTO, INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO, TERREMOTO E ALLUVIONE FABRICATO E TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO" e Art. 7.3.4 - "ULTERIORI Esclusioni specifiche garanzia B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del Contenuto" e D. Incendio del fabbricato Integrativo", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. ***Incendio*, fulmine, *Implosione* e *Scoppio***, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'*Abitazione*;
2. **fenomeno elettrico,** correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'*Abitazione*, compreso il relativo *Contenuto*;
3. **eventi atmosferici quali:** uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria. E' necessario che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti, sono compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dell'Abitazione ed al Contenuto della stessa;
4. **sovraccarico neve,** compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dell'*Abitazione* ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;

5. **atti vandalici dolosi e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
6. ***Esplosione* anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;**
7. **urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti all'*Assicurato* o *Contraente*, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio;
8. **fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'*Abitazione*,** per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini;
9. **caduta di aeromobili,** loro parti o *Cose* da questi trasportate, compresi i *Danni* causati da caduta di satelliti e meteoriti;
10. **onda di pressione, urto o bang sonico,** provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
11. **fuoriuscita acqua:**
    AXA MPS indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:
    1. rottura accidentale di:
       - pluviali e grondaie;
       - impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati;
       - elettrodomestici e relativi raccordi.
    2. rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.
    3. occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza o nel maggior fabbricato di cui forma parte.

    Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA MPS rimborsa:
    - le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
    - le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
    - il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile (fuoriuscita d'acqua da rottura tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

AXA MPS Danni indennizza, nel rispetto dei *Capitali assicurati*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza*:

12. **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'*Incendio*** e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;
13. **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del *Sinistro* indennizzabile;
14. **le spese di ospitalità alberghiera** per il tempo necessario alla riparazione dei Danni che derivino dal mancato godimento dell'Abitazione qualora, a seguito del *Sinistro* indennizzabile, l'*Abitazione* assicurata non sia agibile;
15. **le spese straordinarie,** in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che determini l'inagibilità totale dell'*Abitazione* assicurata. Saranno rimborsate le seguenti voci di spesa:
    a. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
    b. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le *Cose* mobili assicurate non colpite da *Sinistro* o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del *Fabbricato* danneggiato;
    c. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per l'affitto di un locale destinato a deposito delle *Cose* mobili assicurate non colpite da *Sinistro* o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del *Fabbricato* danneggiato;
    d. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del *Fabbricato*, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Relativamente alle spese di cui ai punti a., b. e c., è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione di *AXA MPS Danni* e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del *Sinistro*;

16. **le spese peritali,** in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*; verranno rimborsate le spese ed onorari del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall'Art. 8.12.4 - "Perizia contrattuale";
17. se è stato assicurato il Fabbricato, AXA MPS rimborsa le seguenti spese:
    ricerca guasti a tubature d'acqua e conseguente riparazione.
    In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini del punto 11., anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA MPS rimborsa:
    - le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
    - le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e i pavimenti;
    - le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
    - le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA MPS;
18. **la perdita delle pigioni** relative al *Fabbricato* rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino;
19. **le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre*** con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra *Garanzia* del presente articolo.
20. **ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione,** AXA MPS rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

Estensioni di garanzia:
Ricorso terzi
AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per *Danni* materiali e diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio, Esplosione, Scoppio* non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di *Polizza*.
L'*Assicurato* deve immediatamente informare *AXA MPS Danni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e *AXA MPS Danni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *AXA MPS Danni*.

Anticipo indennizzi.
L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,^{00}.
L'obbligazione di *AXA MPS Danni* sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo ed è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti in caso di Sinistro (Art. 8.12.1 - **"Obblighi in caso di sinistro"**).
Nel caso il *Danno* interessi il *Fabbricato*, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata senza tenere conto del *Valore a nuovo*.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*Indennizzo* relativo al valore che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di *Indennizzo* spettante in base al *Valore a nuovo*, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Contenuto
Se è stato assicurato il *Contenuto* dell'*Abitazione*, l'assicurazione è estesa:
- agli **oggetti portati temporaneamente fuori dall'*Abitazione***, nei locali occupati dall'*Assicurato* o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura;
- **al Contenuto delle dipendenze.**

D. Incendio del Fabbricato integrativo (inclusa anche nel pacchetto Casa regular, medium e large)

Fermo quanto riportato dall'Art.7.3.2 – "Cosa non assicuro per le garanzie Incendio del fabbricato, Incendio del contenuto, Incendio fabbricato integrativo, Terremoto e alluvione fabbricato e Terremoto e alluvione contenuto" e Art. 7.3.4 - "ULTERIORI Esclusioni specifiche garanzia B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del Contenuto e D. Incendio del fabbricato Integrativo", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:
1. **atti vandalici dolosi e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2. **fuoriuscita acqua:**
   a. condotta: a seguito di rottura accidentale di:
      - pluviali e grondaie;
      - impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell'Abitazione;
      - elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC;
   b. a seguito di traboccamento: di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui;
   c. a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi.
3. **le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti** che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il Danno da acqua sia indennizzabile in base al punto 2 e purché sia stata acquistata la *Garanzia* **Incendio del Fabbricato Integrativo**.
   Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti;
4. **le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre*** con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra *Garanzia* del presente articolo.

Estensioni di garanzia
Ricorso terzi
AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio, Esplosione, Scoppio* non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di *Polizza*.
L'*Assicurato* deve immediatamente informare *AXA MPS Danni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa *e AXA MPS* Danni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *AXA MPS Danni.*

Anticipo indennizzi
L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.
L'obbligazione di *AXA MPS Danni* sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo ed è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti in caso di Sinistro (Art. 8.12.1 - "**Obblighi in caso di sinistro**").
Nel caso il *Danno* interessi il *Fabbricato*, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata senza tenere conto del *Valore a nuovo.*
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*Indennizzo* relativo al valore che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di *Indennizzo* spettante in base al *Valore a nuovo*, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

E. Fabbricato base

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 01/2021 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

Fermo quanto riportato dall'Art.7.3.2 – "Cosa non assicuro per le garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato E H ed L. TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO" e Art. 7.3.4 - "ULTERIORI Esclusioni specifiche garanzia B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del Contenuto e D. Incendio del fabbricato Integrativo", *AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza* derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, implosione e Scoppio, compresi quelli verificatasi all'esterno del *Fabbricato*. Si intende inclusa l'estensione di garanzia "Anticipo indennizzi" di cui al punto precedente.

AXA MPS Danni, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il *Sinistro* relativo alle garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato e H ed L. Terremoto e alluvione contenuto, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio, Esplosione, Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* ai locali tenuti in locazione dallo stesso.
L'*Indennizzo* verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Il *Capitale assicurato* comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'*Assicurato* le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso se il *Danno* risulterà superiore al 30% del *Valore a nuovo* del *Fabbricato AXA MPS Danni* pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.
Nei termini sopra indicati, oltre al *Contraente*, sono assicurati i componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.

F. Rischio locativo

Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione

La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all'abitazione condotta in affitto dal conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore.
L'*Indennizzo* verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Il *Capitale assicurato* comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dal conduttore le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso se il *Danno* risulterà superiore al 30% del *Valore a nuovo* del *Fabbricato AXA MPS Danni* pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

G. Terremoto Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'*Abitazione* assicurata a seguito di *Terremoto* e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi *Danni* sono considerati singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre AXA MPS Danni, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio fabbricato/Incendio fabbricato base/Incendio fabbricato integrativo.

Inoltre *AXA MPS Danni,* a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente Garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il Fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità;
3. i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

H. Terremoto Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto Contenuto, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio del contenuto.

Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente Garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità.

I. Alluvione Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio fabbricato/Incendio fabbricato base/Incendio fabbricato integrativo.

L. Alluvione Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio,* subiti direttamente dal *Contenuto* dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione contenuto, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio del contenuto.

M. Furto del contenuto (inclusa anche nel pacchetto Casa large)

Nell'ambito del C*apitale assicurato* indicato in *Polizza, AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti provocati dagli eventi sotto riportati.
Fermo quanto riportato all'Art. 7.3.7 - COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:
1) **Furto** avvenuto nelle *Abitazioni* indicate in *Polizza*, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   a) violandone le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;
   d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

2) **Rapina** od estorsione avvenute *nell'Abitazione* indicata in *Polizza*, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'*Abitazione* stessa.

Estensioni di garanzia

a. **Guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le *Cose* assicurate ed agli *Infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
b. **Spese per migliorie sostenute**, entro 48 ore dal *Sinistro*, per installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
c. **Atti vandalici** commessi dai ladri in occasione di furto, consumato o tentato, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
d. **Scippo e rapina** di effetti personali, commesso sulla persona dell'*Assicurato* o dei componenti il *Nucleo Familiare*. Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti del *Capitale assicurato* e dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese effettivamente sostenute, per:
   - la riemissione di *Documenti identificativi personali* sottratti;
   - l'eventuale rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell'*Abitazione*. **L'estensione di Garanzia Scippo e rapina vale in tutto il mondo.**
e. **Gioielli e Valori portati nei *Locali di villeggiatura***, ovunque riposti purché siano custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, e limitatamente al periodo di soggiorno nei *Locali di villeggiatura*.

N. Assistenza abitazione (inclusa anche nel pacchetto Casa regular e Green)

a. **Pronto intervento di un idraulico**
   In caso di:
   - allagamento oppure infiltrazione nell'*Abitazione* dell'*Assicurato* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
   - mancanza totale di acqua nell'Abitazione non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
   - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

   La Struttura Organizzativa invierà presso l'abitazione dell'Assicurato un idraulico convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
   *AXA MPS Dann*i prende a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

b. **Pronto intervento di un elettricista**
   In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti a interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa invierà all'Abitazione dell'Assicurato un elettricista convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
   *AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

c. **Pronto intervento di un fabbro/falegname**
   Nei casi in cui:
   - a seguito di *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica non sia possibile entrare nell'*Abitazione*;
   - a seguito di Furto o tentato furto, *Incendio, Esplosione o Scoppio* la funzionalità della porta di accesso all'*Abitazione* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

   La *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato* un fabbro/falegname convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
   In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.
   *AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

d. **Pronto intervento di un vetraio/serrandista**
   Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o della serranda/persiana della porta d'ingresso o delle finestre dell'Abitazione a seguito di Furto o tentato Furto, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
   AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite del massimale, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

e. Pronto Intervento di un termoidraulico

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti presso l'*Abitazione*, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico convenzionato, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

f. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti ad un elettrodomestico fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti che non rientrino in garanzia, la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore convenzionato, nelle 24 ore successive alla segnalazione, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.

Di seguito l'elenco degli elettrodomestici in copertura.

Cappe
- Cappa a camino
- Cappa ad isola
- Cappa telescopica

Cucinare
- Fornello (piastra)
- Forno
- Forno a vapore
- Forno mini
- Micro-onde
- Piano cottura
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura in vetroceramica

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Raffreddare
- Cantina vini
- Congelatore
- Frigo

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

g. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti che non rientrino in garanzia, la *Struttura Organizzativa* invierà, nelle 24 ore successive alla segnalazione, un tecnico riparatore, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

h. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare a titolo esemplificativo) la *Struttura Organizzativa* invierà un operaio specializzato in disinfestazione convenzionato, nelle 24 ore successive alla segnalazione, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

i. Servizio Canal Jet e Assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche

Qualora, presso l'*Abitazione*, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato in cui è ubicata l'*Abitazione* e tale problema non possa essere risolto senza intervento di un tecnico, la Struttura Organizzativa organizza l'A*ssistenza* per l'eliminazione dell'intasamento.

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

k. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'*Abitazione* necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

In caso di furto o tentato furto, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS Danni* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

l. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione

Qualora a seguito di *Danni* causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*Abitazione* e del relativo Contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

*AXA MPS Dann*i prenderà a carico la spesa fino a concorrenza del massimale, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) *Allagamento* o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*Abitazione,* provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*Abitazione,*.

m. Trasloco definitivo

Qualora l'*Abitazione,* abituale dell'*Assicurato* sia divenuta definitivamente inabitabile, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'*Assicurat*o o, autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza del massimale, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal Sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

n. Viaggio imprevisto (prestazione valida ad oltre 100 km dall'*Abitazione*)

Qualora, a seguito di *Furto*, tentato *Furto, Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'*Assicurato* e di eventuali familiari e/o conviventi presso l'Abitazione, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese relative fino al massimale.**

Qualora l'Assicurato decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere l'*Abitazione* colpita, *AXA Assistance* potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno. In questo ultimo caso, *AXA Assistance* potrà richiedere all'Assicurato tutta la documentazione atta a comprovare il Sinistro.

In caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di *AXA Assistance* deve intendersi complementare alle spese che l'*Assicurato* avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. *AXA Assistance* si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'*Assicurato* sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad *AXA Assistance*.

o. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, l'*Abitazione* dell'*Assicurato* sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'*Abitazione*.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al Sinistro, per l'Assicurato ed eventuali Familiari conviventi.

p. Pronto intervento guardia giurata

Qualora si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno dell'*Abitazione*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà la vigilanza dell'Abitazione mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS Danni* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

q. Auto sostitutiva a seguito di Furto

Qualora l'*Assicurato* subisca il *Furto* dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all'*Abitazione* e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc a chilometraggio illimitato, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

r. Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti, in caso di *Infortunio* o *Malattia* improvvisa del proprio Animale *domestico*, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la *Struttura Organizzativa* per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La *Struttura Organizzativ*a non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

s. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'*Animale domestico* relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per *Animali domestici* in Italia;

- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

t. Servizio di ricerca fornitori e artigiani convenzionati

La *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri/falegnami;
- vetrai/serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del Servizio Canaljet;
- società specializzate in asciugatura dell'abitazione;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate;
- agenti di sicurezza.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del Network convenzionato.

L'*Assicurato*, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.

Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'*Assicurato* così come da lui preventivamente concordate con il fornitore/artigiano stesso.

O. InC@asa

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino all'Edizione 05/2019 delle Condizioni di assicurazione e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in *Polizza* la *Garanzia* B. InC@sa e se è stato pagato il relativo *Premio*:

1. Pronto Intervento Artigiano

a. Pronto Intervento di un idraulico

In caso di:

- *Allagamento* oppure infiltrazione nell'*Abitazione* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature nei muri e nei pavimenti dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'*Abitazione* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un idraulico convenzionato.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

b. Pronto Intervento di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'*Abitazione*, per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un elettricista convenzionato.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

c. Pronto Intervento di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'*Abitazione*;
- a seguito di *furto* o tentato *furto*, *Incendio*, esplosione scoppio la funzionalità della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

La *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un fabbro o un falegname.

In caso di *furto*, tentato *furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

d. Pronto Intervento di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda/persiana della porta d'ingresso o delle finestre dell'*Abitazione* a seguito di *Furto*, tentato *Furto* o atto vandalico, la *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio/serrandista.

In caso di *furto*, tentato *Furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

e. Pronto Intervento di un termoidraulico

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti presso l'*Abitazione*, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

f. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti ad un elettrodomestico fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti non coperti dalla garanzia del produttore, la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione. Di seguito l'elenco degli elettrodomestici in copertura:

Cappe
- Cappa a camino
- Cappa ad isola
- Cappa telescopica

Cucinare
- Fornello (piastra)
- Forno
- Forno a vapore
- Forno mini
- Micro-onde
- Piano cottura
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura in vetroceramica

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Raffreddare
- Cantina vini
- Congelatore
- Frigo

Al momento del *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti al punto 4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici (purché ancora operativa, ovvero l'elettrodomestico abbia meno di 60 mesi).

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

g. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore presso l'*Abitazione*, per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti non coperti dalla garanzia del produttore, la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione.

Al momento del *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti al punto 4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici (purché ancora operativa, ovvero il condizionatore abbia meno di 60 mesi).

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

h. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un servizio di disinfestazione presso l'*Abitazione* (blatte, ratti, zanzare a titolo esemplificativo) la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

i. Servizio Canal Jet e Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo

Qualora, presso l'*Abitazione*, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono l'*Abitazione* e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la *Struttura Organizzativa* organizza l'*Assistenza* per l'eliminazione dell'intasamento.

Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

j. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento* dell'*Abitazione*,

necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.
Nel massimale indicato in tabella sono inclusi i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione.

k. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione
Qualora a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*Abitazione* e del relativo Contenuto, ***AXA Assistance* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.**
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

l. Trasloco definitivo
Qualora, a seguito di **Furto**, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, l'*Abitazione* sia divenuta obiettivamente inagibile, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'*Assicurato*.

m. Viaggio imprevisto (Prestazione valida ad oltre 100 km dall'Abitazione)
Qualora, a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'*Assicurato* e di eventuali *familiari* e/o conviventi presso l'*Abitazione*, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
In caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di AXA Assistance deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA Assistance si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA Assistance.

n. Sistemazione provvisoria d'emergenza
Qualora, in seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, l'*Abitazione* sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'*Abitazione*.

o. Pronto Intervento guardia giurata
Qualora a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno dell'*Abitazione*, *AXA Assistance* organizzerà la vigilanza dell'*Abitazione* mediante istituti di vigilanza.

p. Auto sostitutiva a seguito di Furto
Qualora l'*Assicurato* subisca il *Furto* dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all'*Abitazione* e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, *AXA Assistance* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

q. Pronto Intervento di un agente di sicurezza
In caso di *Furto* o tentato *Furto* nell'*Abitazione*, l'*Assicurato* può contattare la *Struttura Organizzativa* per richiedere l'invio di un agente di sicurezza.
L'agente di sicurezza è una guardia di sicurezza privata in possesso di un titolo di Polizia rilasciato dallo Stato, in base al quale è autorizzato ad esercitare attività di sorveglianza e vigilanza a tutela di beni, mobili e immobili, appartenenti a persone fisiche e/o enti pubblici oppure privati, svolge pertanto attività legata alla sicurezza: piantonaggio, accompagnamento, bodyguard ecc.
Su richiesta dell'Assicurato si recherà sul posto e verificherà se esistono segni di effrazione e/o di presenza umana o animale dall'esterno dell'*Abitazione*.
Se viene constatata un'effrazione, l'agente di sicurezza valuta la situazione e il tipo di intervento più appropriato (es. verifica che l'*Abitazione* sia stata effettivamente violata, verifica la presenza di rischi o pericoli per l'assicurato e i *Familiari*, eventualmente accompagna all'interno dell'*Abitazione* l'*Assicurato* in assenza di rischi effettivi).
L'agente di sicurezza in nessun caso si sostituirà alle forze dell'ordine ma ne richiederà l'intervento (contattando le forze dell'ordine) per quanto di loro competenza (es. verbalizzazione della effrazione/furto, intervento per minacce a persone).

Qualsiasi ulteriore richiesta da parte dell'*Assicurato* per l'intervento di un agente di sicurezza sul luogo dell'*Abitazione* sarà a carico dell'*Assicurato* stesso; in tal caso le spese di spostamento di tale agente gli saranno comunicate in occasione della sua richiesta e gli saranno fatturate dopo l'intervento. L'*Assicurato* si impegna a pagarne l'importo al ricevimento della fattura corrispondente.
Tale servizio verrà prestato entro mezz'ora dal verificarsi del *Sinistro*, salvo forza maggiore e in ogni caso nel minor tempo possibile per la gestione dell'emergenza.

r. Consulenza veterinaria d'urgenza
Qualora l'*Assicurato* necessiti, in caso di *Infortunio* o *Malattia* improvvisa del proprio *Animale domestico*, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la *Struttura Organizzativa* per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

s. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'*Animale domestico* relativamente ai seguenti argomenti:
• indirizzi di cliniche veterinarie;
• indirizzi di veterinari;
• farmacie veterinarie;
• formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
• segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
• informazioni su residenze e alberghi per Animali domestici in Italia;
• informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
• obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

t. Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati
La Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani o fornitori, quali:
• idraulici;
• elettricisti;
• fabbri/falegnami;
• vetrai/serrandisti;
• termoidraulici;
• riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
• tecnici specializzati in disinfestazione;
• tecnici del Servizio Canaljet;
• società specializzate in asciugatura dell'Abitazione;
• società specializzate in traslochi;
• guardie giurate;
• agenti di sicurezza.
La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del *Network*.
L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.
Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

2. Assistenza medica d'urgenza

a) Consulto medico telefonico
La *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24 ore, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a *Infortunio* o *Malattia* improvvisa. Il servizio medico della *Struttura Organizzativa*, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'*Assicurato* o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  • reperimento dei mezzi di soccorso;
  • reperimento di medici generici e specialisti;
  • localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  • modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  • esistenza e reperibilità di farmaci.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

b) Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della *Struttura Organizzativa* giudichi

necessaria e non rinviabile una visita medica dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico di *AXA Assistance*.
Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, *AXA Assistance* organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'*Assicurato* presso il centro di primo soccorso più vicino all'*Abitazione* e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

c) Consulto medico specialistico pediatrico
Qualora l'*Assicurato* non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute di un minore presente nell'*Abitazione*, in seguito a *Infortunio* o *Malattia* improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della *Struttura Organizzativa* per richiedere una consulenza pediatrica.
Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

3. Assistenza domiciliare

a. Invio collaboratrice domestica
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità, per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.

b. Invio badante
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una badante che possa fornire assistenza durante la giornata per lo svolgimento delle normali attività quotidiane: alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cucinare, fare la spesa e piccole commissioni.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.

c. Invio baby sitter
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* e non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.
L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa*.

d. Invio pet sitter
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* e non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio *Animale domestico*, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* un pet sitter che presterà *Assistenza* all'*Animale domestico*.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.
L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa*.

e. Invio spesa a casa
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari e non, di prima necessità.
La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 12 ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo della spesa resta a carico dell'Assicurato.

f. Disbrigo delle quotidianità
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative).
La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
AXA Assistance terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato.

4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici

La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici presenti nell'*Abitazione* che soddisfino i seguenti requisiti:

a) uso esclusivamente domestico o personale;
b) prezzo di acquisto di almeno e 150,00 e fino a e 2.500,00;
c) acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia;
d) garanzia originale di almeno 24 mesi;
e) data di acquisto superiore a 24 mesi e inferiore a 60 mesi.

ed individuati nel seguente elenco:

APPARECCHI AUDIOVISIVI
- Televisori
- TV LCD, Schermo al plasma
- TV Led
- Televisione - Smart TV
- Decoder HDVT
- Home Cinema

DVD & Video
- Lettore Blue Ray e DVD
- Registratore Digitale
- Lettore DVD portatile
- Registratore DVD
- Video Telefono
- Videoregistratore
- Videoproiettore

HI FI
- Audio Media Player
- Lettore CD
- Amplificatore
- Giradischi
- Sintonizzatore
- Altoparlanti
- Cuffie Audio
- Altoparlanti Hi Fi

Piccoli Elettrodomestici Audio
- Piattaforma Docking station MP3 / Ipod
- Radio portatile
- Radio, Lettore musicassette / CD portatile
- Altoparlanti portatili
- Minidisc
- Radiosveglia

ELETTRODOMESTICI

Grandi Elettrodomestici

Raffreddare
- Frigo
- Congelatore
- Cantina vini

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Cucinare
- Piano cottura
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura vetroceramica
- Forno
- Forno a vapore
- Micro-onde
- Forno Mini
- Fornello (Piastra)

Cappe
- Cappa ad isola
- Cappa a camino
- Cappa telescopica

Aria Condizionata
- Condizionatore
- Ventilatore

Piccoli Elettrodomestici

Cucinare
- Scaldavivande
- Macchina per il Pane
- Macchina Espresso
- Mixer, Robot Cucina

Altro
- Battitappeto
- Robot per le pulizie
- Aspirapolvere
- Pulitore a vapore
- Ferro da stiro
- Macchina da cucire
- Aspirapolvere portatile
- Umidificatore
- Deumidificatore
- Purificatore dell'aria

Cura della Persona
- Coperta elettrica
- Phon
- Arricciacapelli, Piastra capelli
- Spazzola elettrica
- Rasoio elettrico
- Spazzolino elettrico
- Bilancia pesapersone

Fitness
- Ellittica
- Stazioni fitness
- Tapis roulant
- Poltrona massaggiante
- Pedana vibrante
- Solarium/ lettino solare
- Cyclette

5. Assistenza Informatica

a) Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'*Assicurato*, a causa di malfunzionamento del proprio *Apparato Digitale*, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità dell'apparato digitale per il quale chiede supporto, la Struttura Organizzativa chiederà all'*Assicurato* di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'*Assicurato* non sia dovuto al fatto che l'apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della *Struttura Organizzativa* non sono sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'*Assistenza* da remoto, supportando l'*Assicurato* nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di *Cobrowsing* per intervenire direttamente sul dispositivo, o *Videobrowsing* per vedere direttamente il dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.
Qualora anche l'*Assistenza* da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della *Piattaforma Digitale* il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'*Apparato Digitale*, la *Piattaforma Digitale*, in accordo con la *Struttura Organizzativa*, invierà presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato* un tecnico specializzato (*Assistenza tecnica a domicilio*).
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* si impegna e si rende disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad *Apparato Digitale* rotto a causa di *Danno* accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di *Assistenza* vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di *Assistenza tecnica a domicilio* verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

b) Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")
Qualora l'*Assicurato* a causa di malfunzionamento della propria *Rete Domestica* necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la *Struttura Organizzativa* chiederà all'*Assicurato* di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della *Struttura organizzativa* non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'*Assistenza* da remoto, supportando l'*Assicurato* nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di *Cobrowsing* per intervenire direttamente sul dispositivo, o *Videobrowsing* per vedere direttamente il dispositivo o lo spettrometro per verificare la situazione della connessione Wi-fi domestica.
A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'*Assistenza* da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della *Piattaforma Digitale* il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la *Piattaforma Digitale* in accordo con la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Assicurato* un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). *AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* si impegna e si rende disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad *Apparato Digitale* rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di *Assistenza* vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di *Assistenza tecnica a domicilio* verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

c) Intervento a seguito di virus (sull'***Apparato Digitale "Home"*** e sull'***Apparato Digitale "Mobile"***)
In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'*Assicurato* necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa prima fase, avuta conferma che l'*Assicurato* sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla *Struttura Organizzativa* alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria. L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine verrà inviato all'*Assicurato* (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica.

6. Check Up Casa

A decorrere dalla stipula della Polizza, l'Assicurato può chiedere, per l'Abitazione, il controllo di conformità dell'impianto elettrico, oppure dell'impianto di gas-riscaldamento, effettuato da fornitori convenzionati.
Sono previsti i seguenti controlli:

Impianto Elettrico

- Controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica
- Controllo telaio porta frutti a norma
- Controllo scatola elettrica porta telaio a norma
- Controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie; controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore)
- Controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori: 10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese
- Controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5mm; verifica impianto di tipo sfilabile

Impianto Gas-Riscaldamento

- Controllo valvole a norma UNICIGE 7129
- Controllo tubo di uscita del contatore gas a norma
- Controllo esistenza all'uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE
- Controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura
- Controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea
- Per il riscaldamento: controllo idoneità della caldaia in base alla tipologia e all'ubicazione della stessa (A – canna aperta senza canna fumaria, B – camera aperta con canna fumaria a tiraggio naturale, C – camera chiusa con canna fumaria a tiraggio forzato)
- Controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas
- Misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas

P. Vivo Casa! (inclusa anche nel pacchetto Casa medium e large)

Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in *Polizza* la *Garanzia* C. Vivo Casa! e se è stato pagato il relativo *Premio*:

1. Assistenza all'abitazione con massimale a consumo

Premessa
Al verificarsi di una situazione di emergenza legata ad eventi quali ad esempio furto consumato o tentato, spargimento d'acqua, fenomeno elettrico etc. il cliente potrà richiedere alla Struttura Organizzativa le prestazioni di cui necessita per gestire nell'immediatezza la situazione di emergenza, tra quelle elencate di seguito ai paragrafi 1.A e 1.B.
L'eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge.
In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell'Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo preventivo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale Operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
L'Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa nell'ambito delle prestazioni a disposizione.

1.A Pronto Intervento Artigiano

Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d), e), f) *AXA Assistance* si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato **entro 3 ore lavorative** (coerentemente con gli orari di attività dell'artigiano) dalla richiesta pervenuta in Struttura Organizzativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, *AXA Assistance* si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'assicurato fino al massimale previsto dietro presentazione di idonea documentazione.
AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network. In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.

a) Pronto Intevento di un idraulico
In caso di:
– spargimento di acqua, oppure infiltrazione nell'abitazione e relative pertinenze in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature inerenti l'impianto idrico fisso derivante dal contatore di pertinenza dell'assicurato e poste all'interno dell'abitazione;
– mancanza di acqua nell'abitazione e relative pertinenze non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
– mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa di *AXA Assistance* invierà presso l'abitazione un idraulico convenzionato.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

b) Pronto Intevento di un elettricista
In caso di mancanza della corrente elettrica in alcuni locali e/o in tutta l'abitazione, o nei singoli locali della stessa, o nelle relative pertinenze per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna ed esterna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa di AXA Assistance invierà presso l'abitazione un elettricista convenzionato.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

c) Pronto Intervento di un fabbro/falegname
Nei casi in cui:
- non sia possibile entrare nell'abitazione e/o relative pertinenze a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, smarrimento, dimenticanza, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- a seguito di furto o tentato furto, incendio, guasto della serratura, esplosione o scoppio, la funzionalità della porta principale e/o delle eventuali finestre/persiane/inferriate/pertinenze, che consentono l'accesso all'abitazione, risulti compromessa in modo grave e la sicurezza dell'abitazione non sia garantita;

la Struttura Organizzativa invierà presso l'abitazione un fabbro o un falegname per consentire il rientro a casa e/o ripristinare la condizione di sicurezza dell'abitazione, se opportuno, con la sostituzione di serrature standard.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.
In caso di furto, tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

d) Pronto Intervento di un serrandista
Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un serrandista in caso di rottura di una serranda dell'abitazione e relative pertinenze a seguito di furto, tentato furto, atto vandalico, evento atmosferico, o rottura della cinghia, la Struttura Organizzativa invierà un serrandista per il ripristino della funzionalità con elementi standard.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.
In caso di furto, tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

e) Pronto Intervento di un vetraio
A seguito della rottura di un vetro di una o più finestre dell'abitazione e/o relative pertinenze che consentano l'accesso all'abitazione, per furto, tentato furto, atto vandalico o evento atmosferico, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza con elementi standard;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.
In caso di furto, tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

f) Pronto Intervento di un termoidraulico
Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso l'abitazione e relative pertinenze, di un termoidraulico a seguito del blocco o malfunzionamento della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico.

AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

g) Pronto Intervento riparatore elettrodomestici
Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti, rottura o malfunzinamento di: lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore e condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti non coperti dalla garanzia del produttore, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione.
Al momento del sinistro la Struttura Organizzativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Estensione da Garanzia (purché ancora operativa, ovvero il bene abbia meno di 84 mesi).
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

h) Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori
Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore presso l'abitazione, per guasti, rottura o malfunzionamento al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.
Al momento del sinistro la Struttura Organizzativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Estensione di Garanzia (purché ancora operativa e che non abbia superato gli 84 mesi).

i) Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione
Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione presso l'abitazione e relative pertinenze (blatte, ratti, zanzare a titolo esemplificativo) la Struttura Organizzativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

j) Servizio Canal Jet e di Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo
Qualora, presso il fabbricato, si verifichi un danno da fuoriuscita d'acqua riscontrabile in base a quanto previsto nella lettera a), e tale danno non possa essere risolto senza intervento di un tecnico, la Struttura Organizzativa organizza l'assistenza e paga l'eliminazione dell'intasamento.
Cosa prevede l'intervento?
– Indagini strumentali finalizzate alla ricerca del danno;
– Eliminazione occlusione tramite utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet).
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

k) Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza
In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell' Assicurato, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.
AXA Assistance prende a carico la spesa relativa a:
- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

1.B Servizi di risanamento e gestione emergenza

l) Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento di acqua dell'abitazione e relative pertinenze, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.
In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

m) Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione

Qualora a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e relative pertinenze, incluso il contenuto, *AXA Assistance* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo *AXA Assistance* a proprio carico il costo dell'intervento.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) spargimento di acqua o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasti delle tubature di scarico nei muri e nei pavimenti dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico nei muri e nei pavimenti dell'impianto idraulico del fabbricato.

n) Trasloco definitivo

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento l'abitazione sia divenuta obiettivamente inagibile, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

o) Viaggio imprevisto
(Garanzia valida oltre 100 km dall'abitazione)

Qualora, in seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'Assicurato e di eventuali familiari e/o conviventi presso l'abitazione, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Qualora l'Assicurato decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere l'abitazione colpita, *AXA Assistance* potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno.
In questo ultimo caso, *AXA Assistance* potrà richiedere all'Assicurato tutta la documentazione necessaria atta a comprovare l'evento sinistroso.
In caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di *AXA Assistance* deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. *AXA Assistance* si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad *AXA Assistance*.

p) Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento, l'abitazione sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.
AXA Assistance terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi.

q) Pronto Intervento guardia giurata

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno dell'abitazione, *AXA Assistance* organizzerà la vigilanza dell'abitazione mediante istituti di vigilanza.
L'invio della guardia giurata verrà programmato in base alle esigenze dell'assicurato.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della prestazione.

2. Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati

Nel caso in cui l'Assicurato richieda un intervento non coperto dalla polizza o legato ad esigenze personali non correlate ad una situazione di emergenza, la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per ricercare e fissare un primo appuntamento con l'artigiano o professionista necessario, tra quelli elencati di seguito:

- idraulici;
- elettricisti;

- fabbri/falegnami;
- vetrai/serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del servizio canaljet;
- società specializzate in asciugatura dell'abitazione;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del *Network*.
A richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire il nominativo ed il recapito telefonico dell'artigiano/professionista.
L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà richiedere un preventivo di spesa per mezzo della Centrale Operativa o al momento del contatto diretto con l'artigiano/professionista.
Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

3. Check Up Casa

a) Controllo conformità impianto elettrico o di gas-riscaldamento
A decorrere dalla stipula della polizza, l'Assicurato può chiedere, per la propria abitazione, uno tra i seguenti check up:
- controllo di conformità dell'impianto elettrico;
- controllo di conformità dell'impianto di gas-riscaldamento;
- check up di uno a scelta tra gli elettrodomestici presenti in casa sotto elencati (i.e. lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, piano cottura).

Il check up verrà effettuato da fornitori convenzionati. Il controllo potrà essere effettuato una volta per anno assicurativo, per tutta la durata del contratto, purché la presente polizza Vivo Casa! rimanga in vigore.
L'Assicurato potrà richiedere il check up anche di un secondo elettrodomestico a sua scelta nel corso del medesimo intervento. Il costo del check up del secondo elettrodomestico rimarrà a carico dell'Assicurato che potrà usufruire delle tariffe agevolate senza dover pagare nuovamente l'uscita.

Sono previsti i seguenti controlli:

Impianto Elettrico	Impianto Gas-Riscaldamento
• Controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica. • Controllo telaio porta frutti a norma. • Controllo scatola elettrica porta telaio a norma. • Controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie; • Controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore). • Controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori: 10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese. • Controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5mm; verifica impianto di tipo sfilabile.	• Controllo valvole a norma UNICIGE 7129. • Controllo tubo di uscita del contatore gas a norma. • Controllo esistenza all'uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE. • Controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura. • Controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. • Per il riscaldamento: controllo ubicazione caldaia; interna / esterna e tipologia di caldaia (camera aperta o chiusa). • Controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas. • Misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas .

Elettrodomestici

Check up Lavatrice
- Verifica carico acqua, elettrovalvole, tubi ingresso acqua e vaschetta detersivo;
- Verifica tenuta guarnizione oblo;
- Verifica motore e cinghia;
- Verifica pompa scarico e tubo scarico fino al sifone;

– Controllo velocità centrifuga e lavaggio e integrità cestello e trascinatori;
– Controllo vibrazioni e stabilità in lavaggio e centrifuga;
– Controllo blocca porta dell'oblò;
– Controllo del cavo di rete;
– Verifica eventuali perdite acqua in funzionamento e scarico;
– Verifica messa in piano del prodotto.

Check up Lavastoviglie
– Verifica linea carico acqua e scarico fino al sifone;
– Verifica sportello tenuta e guarnizioni e blocca porta;
– Controllo filtro vasca interno se pulito e funzionante;
– Controllo della durezza dell'acqua ed eventuale taratura;
– Verifica presenza sale e brillantante se utilizzato dal cliente;
– Verifica del riscaldamento acqua nel caso del programma utilizzato;
– Verifica del corretto posizionamento dei carrelli porta piatti e posate;
– Verifica cassetto detersivo se pulito e funzionante;
– Verifica dei bracci girevoli di lavaggio se liberi e efficienti;
– Controllo del cavo di rete.

Check up Piano cottura
– Verifica funzionale dei rispettivi fuochi e regolazioni gas ove possibile;
– Verifica degli ugelli di ogni fuoco se liberi e puliti;
– Verifica delle accensioni piezoelettriche di ogni fuoco se previste;
– Controlli di tutti i rubinetti gas se aprono e chiudono correttamente;
– Controllo strumentale di perdite gas da ogni fuoco del piano cottura;
– Controllo del cavo di rete.

Check up Frigorifero
– Verifica delle temperature di funzionamento del comparto frigo e freezer;
– Verifica funzionale di temperatura e rumorosità del compressore;
– Verifica luce interna del comparto frigo;
– Verifica del termostato se libero ruotare e pulito;
– Verifica dello scarico della condensa del comparto frigo fino alla vaschetta dietro al compressore;
– Verifica della vaschetta di recupero condensa sulla testa del compressore frigo se pulita e funzionante;
– Controllo del cavo di rete.

Check up Forno
– Verifica chiusura sportello e guarnizione forno;
– Verifica termostato e temperature forno;
– Verifica resistenze superiori ed inferiori e grill;
– Controllo del cavo di rete.

Al termine del check-up sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere per sanarle.
Tali azioni possono essere intraprese, a spese del cliente, dal medesimo tecnico a valle del check-up: il cliente avrà il vantaggio di non pagare il costo di uscita in quanto l'azione sanatoria avverrà contestualmente al check up.
AXA MPS Danni e la Struttura Organizzativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare Axa Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
• numero di polizza;
• cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.
Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, *Axa Assistance* non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4. Estensione di garanzia elettrodomestici

Sono idonei alla copertura assicurativa gli apparecchi o dispositivi indicati nelle Definizioni che rispettano i seguenti criteri:
- posizionati nell'abitazione/nelle abitazioni assicurata/ e incluse le relative pertinenze;
- con un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
- con un'età fino a:
  – 7 anni per gli Elettrodomestici da Cucina (di cui i primi due anni coperti dalla Garanzia Legale/Convenzionale e i restanti 5 dalla copertura assicurativa);

- 5 anni per i Sistemi di Home Entertainment (di cui i primi due anni coperti dalla Garanzia Legale/Convenzionale e i restanti 3 dalla copertura assicurativa);
- 3 anni per i Piccoli Elettrodomestici (PE) (di cui i primi due anni coperti dalla Garanzia Legale/Convenzionale e l'anno restante dalla copertura assicurativa);

• non più coperti dalla garanzia legale o convenzionale del produttore/rivenditore (minimo 24 mesi), o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
• con un prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa) per gli Elettrodomestici da Cucina e i Sistemi di Home Entertainment;
• con un prezzo di acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa) per i Piccoli Elettrodomestici (PE).

Per la garanzia Vivo Casa! si intendono operanti all'interno della presente sezione le seguenti due prestazioni:

1. Riparazione
La gestione dell'Assistenza per la riparazione dell'elettrodomestico in copertura è affidata da AXA MPS DANNI a Axa Assistance ed opera in caso di Guasto o malfunzionamento dell'apparecchio.

2. Indennizzo
La gestione dell'Indennizzo, affidata ad AXA MPS DANNI, opera qualora l'apparecchio fosse non riparabile o il costo della riparazione dell'apparecchio risultasse antieconomico, ossia il costo della riparazione fosse superiore al costo della sostituzione dell'apparecchio con uno di caratteristiche tecniche equivalenti, la Società provvederà all'indennizzo, decurtando il prezzo d'acquisto indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura) dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.
Si specifica che l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo d'acquisto, comprensivo di IVA, indicato sullo scontrino.

Q. Energie rinnovabili all risk (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS Danni indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico e/o solare termico* può subire secondo il principio *All risks*, salvo quanto espressamente indicato nell'Art. . 7.3.12 COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA ENERGIE RINNOVABILI ALL RISK, TERREMOTO E ALLUVIONE ENERGIE RINNOVABILI".
Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della *Polizza*.
La *Garanzia* è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.

Danni diretti all risk

AXA MPS Danni si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque *Sinistro* non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.
AXA MPS Danni indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle *Cose* assicurate e danneggiate a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Garanzia*.
Si intendono compresi anche:
1. guasti, intendendosi per tali tutti i Danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i Danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti
AXA MPS Danni indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* A. Energie rinnovabili all risk, che abbia colpito gli impianti assicurati.

R. Terremoto energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e/o solare termico dell'*Abitazione* indicata in *Polizza* a seguito di *Terremoto* e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza*

per la *Garanzia* Terremoto energie rinnovabili, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Energie rinnovabili.
Relativamente agli impianti installati su edifici, la *Garanzia* Terremoto energie rinnovabili si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della polizza, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità.

S. Alluvione energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia* Alluvione Energie rinnovabili, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Energie rinnovabili.

Art. 7.3 - **COSA NON ASSICURO**

Art. 7.3.1 - **COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ**

Sono esclusi i *Danni*:
1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da *Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio*, diversi da quelli previsti nell'Art. 7.2. A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ" alla lettera a). Sono in ogni caso esclusi i *Danni* ai locali ed al *Contenuto dell'Abitazione* detenuta a qualsiasi *titolo*;
3. da furto;
4. derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
5. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dal *Contraente* e/o dal proprio *Nucleo Familiare*;
6. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
7. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
8. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
9. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
10. derivanti da campi elettromagnetici;
11. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
12. conseguenti a:
    a. deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
    b. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
13. a *Cose* dei *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
14. verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
15. causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
16. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione straordinaria*;
17. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
18. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
19. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
20. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
21. subiti dai modelli e dagli aeromodelli del contraente e di terzi;
22. provocati dal minore al *Contraente*.
23. per la proprietà ed uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui alla lettera g, sono esclusi i danni causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw e monopattini elettrici con potenza superiore a 0,50 kw
24. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui alla lettera k, sono esclusi i danni a modelli, aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;

Sono inoltre esclusi:
- i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei

lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni);
- i Fabbricati in rovina;
- le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori del Contraente, i genitori del coniuge, i figli del Contraente, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 7.3.2 - **COSA NON ASSICURO PER LE GARANZIE B. INCENDIO DEL FABBRICATO, C. INCENDIO DEL CONTENUTO, D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO, E. INCENDIO FABBRICATO BASE G. e I. TERREMOTO E ALLUVIONE FABBRICATO e H. ed L. TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO**

Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i *Danni*:
a. causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione (salvo quanto previsto all'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI B. Incendio del Fabbricato , C. Incendio del conteunto e D. Incendio del fabbricato integrativo al punto " atti vandalici dolosi e sabotaggio");
b. commessi con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
c. causati da terremoti, salvo tranne quanto disciplinato all'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI G. Terremoto Fabbricato e H. Terremoto Contenuto";
d. maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, allagamenti, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine, lagheggiate;
e. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio o Implosione* se il Sinistro è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
g. da gelo e acqua condotta (salvo quanto previsto all'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI B. Incendio del Fabbricato , C. Incendio del conteunto e D. Incendio del fabbricato integrativo al punto " fuoriuscita di acqua");
h. causati da inondazioni e alluvioni, salvo quanto disciplinato all'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI I. Alluvione Fabbricato e L. Alluvione Contenuto;
i. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
j. conseguenti ad *Esplosione* che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
k. indiretti, tranne quelli indicati all' all'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del contenuto";
l. causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
m. da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
n. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 7.3.3 - **COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA F. RISCHIO LOCATIVO**

Sono esclusi i *Danni*:
1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che detenute a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI F. Rischio locativo -Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione";
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la garanzia di cui all'Art. 6.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI A. "Responsabilità civile nella vita privata" relativamente a:
    1. conduzione dell'abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
    2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
    3. pratica del campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

Art. 7.3.4 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE B. INCENDIO DEL FABBRICATO – C. INCENDIO DEL CONTENUTO – D. INCENDIO DEL FABBRICATO INTEGRATIVO**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7.3.2 - Cosa non assicuro per le garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato E H ed L. Terremoto e alluvione contenuto ", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

Fenomeno elettrico
Sono esclusi i *Danni*:
a. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
b. causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione;
c. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
d. dovuti a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
e. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dell'*Abitazione*.

Eventi atmosferici
Sono esclusi i *Danni* causati da:
a. straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiate;
b. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
c. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d. sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4. del presente articolo;
e. gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
f. umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
ed anche i *Danni* subiti da:
g. *Fabbricati* in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei *Serramenti* e relativo *Contenuto*;
h. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
i. tettoie e tende esterne;
j. Cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
k. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

Sovraccarico neve
Sono esclusi i *Danni*:
a. causati da valanghe e slavine;
b. causati da gelo, anche se conseguente al Sinistro coperto dalla presente *Polizza*;
c. alle *Abitazioni* non conformi alle Leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del *Tetto*;
d. all'Abitazione in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa Garanzia, ed al suo Contenuto;
e. a tegole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.

Atti vandalici dolosi e sabotaggio
Sono esclusi i *Danni*:
a. da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b. da imbrattamento dei muri esterni dell'*Abitazione* e delle sue dipendenze;
c. avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da *Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione,* caduta di aeromobili, loro parti o *Cose* da essi trasportate;
d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
e. da terrorismo.
Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'*Abitazione*
Sono esclusi i *Danni* determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.

Fuoriuscita acqua
Per la fuoriuscita di acqua condotta sono esclusi i *Danni*:
a. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
b. da gelo nel caso in cui l'*Abitazione* sia adibita a dimora non abituale;
c. conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del *Fabbricato*;
d. da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
e. derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;
f. provocati da colaggi o *Rotture degli impianti* automatici di estinzione;
g. causati da rottura di tubi di gomma salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici;
h. elettrodomestici e relativi raccordi metallici realizzati in tutto o in parte, in gomma;
i. derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature.

Spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare
Sono esclusi materiali tossici e nocivi.

Perdita delle pigioni
Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Spese sostenute per la sostituzione di *lastre*
Sono esclusi i *Danni*:
a. alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
b. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;

non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente *Garanzia* le scheggiature e le rigature, nonché qualsiasi altra spesa e *Danno* indiretto.

Ricorso terzi
L'assicurazione non comprende i Danni:
- a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'*Assicurato*;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 7.3.5 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE G. TERREMOTO FABBRICATO – GARANZIA H. TERREMOTO CONTENUTO**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7.3.2 - "Cosa non assicuro per le garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base, G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato e H ed L. Terremoto e alluvione contenuto", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.
Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto nei punti 1,2,3 della Garanzia G - Terremoto fabbricato e nei punti 1 e 2 della Garanzia H - Terremoto Contenuto.

Art. 7.3.6 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE I. ALLUVIONE FABBRICATO - GARANZIA L. ALLUVIONE CONTENUTO**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7.3.2 - "Cosa non assicuro per le garanzie B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base, G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato e H ed L. Terremoto e alluvione contenuto", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non indennizza i danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, lagheggiata;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 7.3.7 - **COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA M. FURTO DEL CONTENUTO**

Sono esclusi i *Danni*:
a. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di *Incendi, Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
c. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* oppure:
    - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
    - da *Collaboratori* addetti ai servizi domestici;
    - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
    - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
    - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

- avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai *Gioielli* e *Valori* l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 8°giorno per *Gioielli* fuori Cassaforte e del 15°giorno per *Gioielli* e *Valori* in *Cassaforte*; per i locali adibiti ad *Abitazione saltuaria* la copertura è operativa anche in caso di Disabitazione;

d. indiretti, quali profitti sperati, i *Danni* del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
e. causati ai beni assicurati da Incendio, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;
f. a *Gioielli* e *Valori* inerenti le attività professionali;
g. alle *Cose* riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune; h. resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
i. quando l'*Abitazione* viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
j. avvenuti attraverso le aperture di serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
k. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
l. per le seguenti voci di Contenuto delle abitazioni diverse da quella abituale: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, Valori, denaro, Gioielli e preziosi, collezioni e raccolte in genere.

Art. 7.3.8 - **COSA NON ASSICURO PER LE GARANZIE N. ASSISTENZA ABITAZIONE, O. INC@SA E P. VIVO CASA!**

Relativamente alle garanzie N. Assistenza all'abitazione e O. InC@sa le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
e. stato di ebrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
g. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 100° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza);
h. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro-sci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio.

AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.
AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di *AXA Assistance*.
Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da *AXA Assistance* in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.
Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da *Axa Assistance* per *Sinistri* che abbiano interessato le parti comuni dell'Abitazione.
AXA Assistance non assume responsabilità per *Danni* conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.
Per le Prestazioni di assistenza all'*Abitazione*, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura.

Art. 7.3.9 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA N. ASSISTENZA ABITAZIONE**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7.3.8 - Cosa non assicuro per le garanzie N. Assistenza all'abitazione, O. InC@SA E P. Vivo casa!, valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Pronto intervento di un idraulico

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato;

- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di *Manutenzione ordinaria*;
- per danni causati dal gelo.

Pronto intervento di un elettricista
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione* dell'*Assicurato*;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari.

Pronto intervento tecnico specializzato in disinfestazione
Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola Abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione
La prestazione non è dovuta:
- per il punto a) a seguito di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), o seguito di rottura delle tubature esterne dell'abitazione, o negligenza dell'Assicurato, o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il punto b) a seguito di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Auto sostitutiva a seguito di furto
Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.

Art. 7.3.10 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA O. INC@ASA**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art 7.3.8 - COSA NON ASSICURO PER LE GARANZIE ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE, INC@SA E VIVO CASA! valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

1. Pronto intervento artigiano
Pronto intervento di un idraulico
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati da gelo.

Pronto intervento di un elettricista
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari.

Pronto intervento tecnico specializzato in disinfestazione
Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola Abitazione e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione
La prestazione non è dovuta:
- per il punto a) a seguito di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), o seguito di rottura delle tubature esterne dell'abitazione, o negligenza dell'Assicurato, o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il punto b) a seguito di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Auto sostitutiva a seguito di Furto
Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.
4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici
Sono esclusi dal presente punto 4. Estensione di garanzia elettrodomestici:
- il danno accidentale;
- i beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;
- i beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;
- le spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene;

- le spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
- i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;
- i beni utilizzati per scopi commerciali;
- il danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- il costo dell'uscita del fornitore e dell'eventuale intervento laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene;
- la corrosione da ruggine dovuta all'invecchiamento dell'elettrodomestico;
- il danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;
- i danni causati da fulmini, temporali o inondazioni;
- le spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- gli eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante;
- il rimborso di eventuali spese per interventi effettuate dal fabbricante in relazione a verifiche di funzionamento, ispezioni o installazioni di routine.

5. Assistenza informatica

In relazione al presente punto 5. Assistenza Informatica, AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o Indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- mpianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- Danno accidentale.

Art. 7.3.11 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA P. VIVO CASA!**

1. Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le parti comuni (dell'abitazione);
3. Sono esclusi interventi su impianti di irrigazione interni o esterni (i.e. balconi, terrazze, giardini, depandance), su cancelli elettrici e su portoni e serrande di box motorizzati.

1. Assistenza all'abitazione

Sono sempre esclusi materiali e pezzi di ricambio che richiedono un ordine, tempi di attesa per la ricezione e un secondo intervento per l'installazione.

1.A - Pronto intervento artigiano
Pronto Intervento di un idraulico

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature non fisse per natura e destinazione e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati da gelo.

Pronto Intervento di un elettricista

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
– in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
– richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione e che siano piuttosto di pertinenza condominiale e quelle relative a specie che devono essere gestite da enti preposti.

Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:
– per manutenzioni ordinarie all'impianto;
– su parti di impianto di pertinenza del Distributore;
– dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
– su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
– per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
– dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
– su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
– su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Distributore o dall'Esercente.

1.B - Servizi di risanamento e gestione emergenza
Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione

La prestazione non è dovuta:
– per il caso a) i sinistri dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurati; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
– per il caso b) i danni da tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igenico-sanitari.

2. Estensione di Garanzia Elettrodomestici

Sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti circostanze:
– Casi in cui l'apparecchio non può essere reso disponibile per determinare la causa del sinistro;
– Apparecchi o dispositivi per i quali il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
– Danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
– Danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
– Danno materiale non correlato a guasto e dovuto a causa esterna (es. danno accidentale, da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'apparecchio)inclusi eventi atmosferici come fulmini, alluvioni e trombe d'aria, e guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
– Installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
– Processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
– Modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
– Alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;
– Costo relativo alle impalcature al fine di accedere e / o rimuovere l'apparecchio per la riparazione o la sostituzione.

Sono escluse le riparazioni per guasti relativi a:
– Materiali di consumo e parti soggette ad usura come descritto nel libretto di manutenzione del produttore, o regolarmente sostituibili, come ad esempio lampadine, lampade, filtri, fusibili, guarnizioni delle porte, cinghie, tubi di scarico, tubi flessibili, compact disc, nastri digitali, batterie (incluse batterie ricaricabili), sacchetti per aspirapolvere;
– Componenti di isolamento termico del bene;
– Guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore;
– Hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio.

Sono esclusi i costi di riparazione dovuti a:
– Responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
– Danneggiamento di parti non funzionali come rivestimenti e accessori di mobilio;
– Accessori o periferiche come cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene;
– Danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
– Manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione;
– Qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
– Riposizionamento o riallineamento dell'antenna satellitare con conseguenze sul decoder.

La Società non è responsabile nei seguenti casi:
– Ritardo o impossibilità di fornire la copertura assicurativa per causa di forza maggiore;
– Protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

Art. 7.3.12 - COSA NON ASSICURO PER LE GARANZIE Q. ENERGIE RINNOVABILI ALL RISK, R. ed S. TERREMOTO E ALLUVIONE ENERGIE RINNOVABILI

Sono esclusi i *Danni*:

1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se originatesi da Terremoto;
3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
4. causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, lagheggiate tranne quanto disciplinato all'Art. 7.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI - R. Terremoto Energie rinnovabili e S. Alluvione Energie rinnovabili";
6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;
7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
8. per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;
9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
10. subiti durante il trasporto;
11. di natura estetica che non siano connessi con *Danni* indennizzabili;
12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
13. dovuti a difetti di rendimento;
14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
20. connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le *Cose* assicurate;
21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
    - controlli di funzionalità;
    - manutenzione preventiva;
    - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
    - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);

    verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
23. *AXA MPS Danni*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
    - conduttori esterni alle *Cose* assicurate;
    - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:

24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività dell'impianto conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:
    - serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
    - mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
    - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o da provvedimenti dell'autorità.
25. penali o indennità o multe da corrispondere a terzi;
26. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
    - disastri naturali o eventi di forza maggiore;
    - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
    - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 7.3.13 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA R. TERREMOTO ENERGIE RINNOVABILI

Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 7.3.12 COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA ENERGIE RINNOVABILI ALL RISK, TERREMOTO E ALLUVIONE ENERGIE RINNOVABILI", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non indennizza i *Danni*:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati;
- di *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da o di *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 7.3.14 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA S. ALLUVIONE ENERGIE RINNOVABILI

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7.3.12 "COSA NON ASSICURO PER LA GARANZIA ENERGIE RINNOVABILI ALL RISK, TERREMOTO E ALLUVIONE ENERGIE RINNOVABILI ", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non indennizza i danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, lagheggiata;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 7.4 - COME OPERANO LE GARANZIE

Art. 7.4.1 - COME OPERANO LE GARANZIE B. INCENDIO DEL FABBRICATO, C. INCENDIO DEL CONTENUTO, D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO, E. INCENDIO FABBRICATO BASE, G. e I. TERREMOTO E ALLUVIONE FABBRICATO e H. ed L. TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO

Art. 7.4.1. 1 - Operatività delle Garanzie B. Incendio del Fabbricato, C. Incendio del Contenuto, D. Incendio del Fabbricato Integrativo, E. Incendio del Fabbricato base

Le garanzie disciplinate all'Art. 7.2 - "Contro quali danni posso assicurarmi", lettere B, C, D, E, sono operanti a condizione che l'*Abitazione* e il *Contenuto* siano ubicati in Fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali *Incombustibili*, pareti esterne e copertura del Tetto per almeno l'80% in materiali *Incombustibili*, Solai e struttura portante del *Tetto* comunque costruiti; l'*Abitazione* deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue Incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali *Incombustibili*.
L'estensione di garanzia "Eventi atmosferici" ha effetto:
– dalle ore 24 del trentesimo giorno – indicato in Polizza - successivo alla decorrenza delle medesime, purché il premio o la prima rata di premio siano stati pagati;
oppure
– dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo al giorno del pagamento, se successivo alla decorrenza pattuita.
Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione di altra Polizza con AXA MPS Danni, riguardante gli stessi beni assicurati ed identiche Garanzie, gli anzidetti termini operano:
- dal giorno di effetto della Garanzia di cui alla Polizza precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della Garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai maggiori Capitali assicurati ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Art. 7.4.1. 2 - **Operatività ed efficacia delle Garanzie G, H, I, L, Q, R, S Terremoto e Alluvione**

Le garanzie disciplinate all'Art. 7.2 - "Contro quali danni posso assicurarmi", lettere G, H, I e L, sono operanti per l'*Abitazione* costruita o ristrutturata, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della *Polizza*, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'autorità.

a. ***Carenza***
Le *Garanzie* Terremoto decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della *Polizza*, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.
Le Garanzie Alluvione hanno effetto:
– dalle ore 24 del trentesimo giorno – indicato in Polizza - successivo alla decorrenza delle medesime, purché il premio o la prima rata di premio siano stati pagati;
oppure
– dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo al giorno del pagamento, se successivo alla decorrenza pattuita.
Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza con AXA MPS Danni*, riguardante gli stessi beni assicurati ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:
- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

b. Variazioni di Rischio - Fabbricato diverso da quello dichiarato
Le *Garanzie* **Terremoto** sono prestate a condizione che i *Fabbricati* indicati in *Polizza* rientrino in una delle seguenti tipologie costruttive:
- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio;
- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato;
- Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali).

Art. 7.4.1.3 - **Assicurazione parziale per le Garanzie B. Incendio del fabbricato, D. Incendio Fabbricato Integrativo, E. Incendio Fabbricato Base, F. Rischio locativo, G. e I. Terremoto e Alluvione Fabbricato**
Relativamente alle *Garanzie* **B. Incendio del fabbricato, D. Incendio del fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base, F. Rischio locativo, G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato,** l'assicurazione è prestata per il *Capitale assicurato* che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al *Valore di ricostruzione a nuovo*, escluso il valore dell'area.
Per i singoli appartamenti, l'assicurazione è prestata per il *Capitale* assicurato che l'*Assicurato* o il *Contraente* dichiarino corrispondere al *Valore di ricostruzione a nuovo* della porzione di immobile assicurata, compresa la competente quota indivisa dell'intero *Fabbricato*. Qualora al momento del *Sinistro il Capitale* assicurato risulti inferiore al predetto *Valore di ricostruzione a nuovo*, verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.
Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in Polizza alla voce Capitale/Massimale per la Garanzia Terremoto Fabbricato e Alluvione Fabbricato, corrisponde ad una percentuale scelta dal Contraente (30%/50%/70%) del Capitale assicurato per la garanzia Incendio del fabbricato/Incendio fabbricato base. Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore di ricostruzione a nuovo non ecceda il Capitale assicurato nella Polizza in misura superiore al 20%.

Art. 7.4.1.4 - **Limite massimo di indennizzo**
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Art. 7.4.1.5 - **Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per le Garanzie C. Incendio del contenuto e H. Terremoto contenuto**
Nel caso in cui siano richiamate in Polizza le Garanzie **C. Incendio del contenuto** e **H. Terremoto del contenuto**, e sia stata scelta la forma a Valore Intero, a parziale deroga dell'Art. 1.8 – "Forma dell'assicurazione - Valore intero e Primo Rischio Assoluto", si applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c e normata secondo le regole previste dall'Art. 7.8.1.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 7.4.2 - **COME OPERA LA GARANZIA FURTO DEL CONTENUTO**

Art. 7.4.2. 1 - **Limiti di indennizzo**
La *Garanzia* M. Furto del contenuto, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con limiti di Indennizzo:
nell'*Abitazione abituale* per:
- singolo oggetto;
- Gioielli e Valori ovunque riposti;
- Gioielli e Valori in Cassaforte;
- denaro;
- Contenuto delle dipendenze;

nell'*Abitazione saltuaria*;
- per il Contenuto delle dipendenze.

Art. 7.4.2. 2 - **Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura**

La *Garanzia* è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre *Abitazioni* o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da *Serramenti* (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle *Abitazioni* private.

Qualora le aperture dell'*Abitazione* siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'*Abitazione* medesima non sia presente l'*Assicurato* o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.

Art. 7.4.2. 3 - **Scoperti**

La *Garanzia* è prestata con l'applicazione dei seguenti *Scoperti*:

1. l'assicurazione è prestata senza applicazione di Scoperto per le *Abitazioni* poste ad almeno 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2. l'assicurazione è prestata con Scoperto per le *Abitazioni* site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Lo *Scoperto* verrà ridotto qualora le aperture verso l'esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme;
3. qualora, in caso di *Sinistro*, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:
   a. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto indicato all'Art. 7.8.2.2 - "Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura";
   b. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del Sinistro risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
   c. attraverso impalcature poste all'esterno del *Fabbricato*; l'Indennizzo verrà liquidato con applicazione di *Scoperto*.

Art. 7.4.3 - **COME OPERANO LE GARANZIE N. ASSISTENZA ABITAZIONE, O. InC@ASA, P. VIVO CASA!**

Art. 7.4.3. 1 - **Operatività delle Garanzie N. Assistenza abitazione e O. InC@asa**

La gestione del servizio di Assistenza e delle altre prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza* entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*. I *Massimali* e i limiti previsti da ciascuna *Prestazione di assistenza* devono intendersi per ogni *Sinistro* ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.
Le *Prestazioni di assistenza* possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente* o da un componente del suo Nucleo Familiare.
AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'*Assicurato*, senza preventiva autorizzazione della *Struttura Organizzativa*. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'*Assicurato*, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui *AXA Assistance* abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, ricevute, certificati, notule).

Art. 7.4.3. 2 - **Assistenza abitazione - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

a. mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
b. con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 1 *Sinistro* per *Assicurato*, durante ciascun anno di validità della copertura;
c. con il limite di 1 prestazione nell'ambito del medesimo *Sinistro*;

Se, per cause indipendenti dalla *Struttura Organizzativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, *AXA Assistance* si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'*Assicurato* fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.
Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da *AXA Assistance* si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività.

Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 7.4.3.3 - **Pronto intervento artigiano - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
a. mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
b. entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.
Nei casi previsti ai successivi punti a., b., c., d., e., *AXA Assistance* si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative (coerentemente con gli orari di attività dell'artigiano) dalla richiesta pervenuta in *Struttura Organizzativa* e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla *Struttura Organizzativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, *AXA Assistance* si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'*Assicurato* fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'*Assicurato* alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio *Network*. In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.

Art. 7.4.3.4 - **Assistenza medica d'urgenza - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
- a favore dell'Assicurato e del suo *Nucleo Familiare* con costi a carico di *AXA Assistance* entro il limite stabilito, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a favore degli ospiti presso l'*Abitazione* entro il limite stabilito, durante ciascun anno di validità della copertura;
- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione di *Assistenza*.

Art. 7.4.3.5 - **Assistenza domiciliare - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA Assistance entro il limite di 2 Sinistri, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di Assistenza.

Art. 7.4.3.6 - **Estensione di garanzia elettrodomestici - Operatività della garanzia**

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione*.
Qualora la riparazione sul posto non sia possibile, *Axa Assistance* provvederà al trasporto del bene presso un centro autorizzato. Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'apparecchio o dispositivo assicurato, AXA MPS Danni provvede all'indennizzo, decurtando il prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo scontrino, ricevuta o fattura, dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.
AXA Assistance procederà all'invio di un tecnico specializzato presso l'*Abitazione* se l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti agli elettrodomestici.

Art. 7.4.3.7 - **Assistenza informatica - Operatività della garanzia**

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione*.
Nei casi previsti ai successivi punti a., b., c., *Axa Assistance* si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate.
La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, per fornire *Assistenza*.
L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.
Axa Assistance potrà effettuare solo gli interventi di *Assistenza in remoto* e di *Assistenza tecnica a domicilio* che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.
Axa Assistance potrà prendere a carico solo gli interventi di *Assistenza in remoto* e di *Assistenza tecnica a domicilio* che vengano effettuati su *Apparati Digitali "Home"* e su *Apparati Digitali "Mobile"* provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

Art. 7.4.3.8 - **Check Up Casa - Operatività della garanzia**

Il controllo può essere ripetuto ogni 3 anni assicurativi, per tutta la durata del contratto, purchè la presente *Garanzia* **O. InC@sa** sia in vigore.
Al termine del Check up Casa sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere al fine di sanarle. *AXA MPS Danni* e la *Struttura Organizzativa* non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *Axa Assistance*, si invita a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni di Assistenza*, *Axa Assistance* non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7.4.3.9 - **Limitazione del servizio - Operatività della garanzia**
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i *Sinistri* avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 7.4.3.10 - **Operatività della Garanzia P. Vivo Casa!**
La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia **Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero **Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purchè riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Struttura Organizzativa funzionante 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.
AXA MPS Danni lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, salvo dove diversamente specificato;
- Per la Sezione 1, la copertura opera per l'abitazione principale, per le pertinenze (al netto delle esclusioni) solo se possibile compatibilmente con la struttura, il tipo di intervento richiesto e la strumentazione necessaria per lo stesso. La valutazione di fattibilità dell'intervento in copertura è a insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa al momento della richiesta o in seguito al primo sopraluogo.

Art. 7.4.3.11 - **Garanzia P. Vivo Casa! - Assistenza abitazione e Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati - Limiti di esposizione e Responsabilità**
AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui *AXA Assistance* abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

AXA Assistance non assume responsabilità per:
– danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7.4.3.12 - **Garanzia P. Vivo Casa! - Estensione di garanzia elettrodomestici - Operatività**
La Riparazione non è operante quando:
- il costo di riparazione di un apparecchio supera i massimali previsti in polizza, salvo che l'assicurato sostenga a proprie spese il pagamento dell'eccedenza;
- i pezzi di ricambio non sono disponibili sul mercato per riparare l'apparecchio;
- la riparazione dell'apparecchio è antieconomica, ovvero il costo della riparazione è superiore al costo di sostituzione con un apparecchio di caratteristiche tecniche equivalenti.

Se la riparazione del bene indennizzabile non fosse possibile, a giudizio della Struttura Organizzativa, o il costo della stessa fosse superiore al valore dell'apparecchio o dispositivo assicurato, *AXA MPS Danni* provvede all'indennizzo come indicato all'Art. 8.14.3.

Art. 7.4.4 - **COME OPERA LA GARANZIA Q. ENERGIE RINNOVABILI**

Art. 7.4.4. 1 - **Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**
Relativamente alla *Garanzia* di cui al punto Q. Energie Rinnovabili all risk - *Danni diretti All risks*, per ciascun *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto fisso, a carico dell'Assicurato, salvo quanto previsto nei successivi punti:

1. **Furto, rapina ed atti di terzi**
   In aggiunta allo specifico scoperto, sono operanti limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:
   - per i pannelli totalmente integrati;
   - per i pannelli parzialmente integrati;
   - per gli impianti a terra e quelli non integrati.

2. **Fenomeni atmosferici**
   In aggiunta allo specifico scoperto, sono operanti limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:
   - per vento e sovraccarico di neve;
   - per altri eventi atmosferici.

3. **Franamento, smottamento del terreno**

4. **Guasti e/o fenomeno elettrico.**
   È previsto uno scoperto specifico
   • per gli impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo;
   • per gli impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo.

Relativamente ai *Danni* indiretti, sono previsti limiti e franchigie specifici:
• per impianti dotati di *Telecontrollo*;
• per impianti non dotati di *Telecontrollo*.

Art. 7.5 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile della proprietà	–	€ 150,00	**Interruzione di esercizio:** 10% min € 500,00.	**Interruzione di esercizio:** max € 50.000,00; **Danni alle cose di terzi da incendio:** max € 300.000,00;
Incendio del fabbricato e del contenuto	**Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio**	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
	Fenomeno elettrico	€ 500,00	--	max € 3.500,00
	Eventi atmosferici	--	**Scoperto:** 10% con il minimo di € 500,00	max 80% del capitale assicurato
	Danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica	--	--	max € 5.000,00
	Sovraccarico di neve	--	**Fabbricato:** 10% con il min € 2.500,00. **Contenuto:** 10% con il min € 500,00.	max 50% del capitale assicurato
	Atti vandalici	€ 500,00	--	max 80% del capitale assicurato
	Esplosione	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
	Urto di veicoli	--	--	
	Fumo gas e vapori	--	--	
	Caduta di aeromobili	--	--	
	Onda sonica	--	--	
	Fuoriuscita acqua condotta	€ 500,00	--	max € 3.500,00 **Rottura di pluviali, grondaie, impianti idrici igienici, riscaldamento/condizionamento:** max € 2.500 per tubi interrati **Rottura di elettrodomestici e relativi raccordi:** € 1.500 **Gelo:** € 2.500 **Occlusione:** € 2.500
	Guasti ai beni assicurati per impedire o arrestare l'incendio	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
	Spese demolizione, sgombero e trasporto	--	--	max 10% dell'indennizzo per i danni all'abitazione e al suo contenuto
	Spese di ospitalità alberghiera	--	--	max € 2.500,00
	Spese straordinarie	--	--	max € 5.000,00

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
	Spese peritali	--	--	max € 5.000,00
	Ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	€ 500,00	--	max € 3.500,00
	Perdita pigioni	€ 150,00	--	3 mensilità max € 3.000,00
	Sostituzione lastre e specchi	€ 500,00	--	max € 3.500,00
	Spese di ricerca e riparazione guasti tubi gas	--	--	€ 1.000,00
	Ricorso terzi	--	--	25% capitale assicurato; max € 100.000,00
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 30.000,00
	Contenuto temporaneamente portato fuori dall'abitazione	--	--	max € 2.500,00
	Contenuto dipendenze	--	--	max 10% capitale assicurato
Incendio fabbricato base	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 30.000.000,00
	Incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio	--	--	**Limite indicato in Polizza.**
Incendio fabbricato integrativo	Atti vandalici	€ 500,00	--	**Max 80% del capitale assicurato**
	Fuoriuscita acqua condotta	€ 500,00	--	**Max € 3.500,00**
	Fuoriuscita acqua a seguito di traboccamento	€ 500,00	--	**Max € 3.500,00**
	Spese demolizione, sgombero e trasporto	--	--	**Max 10% dell'indennizzo per i danni all'abitazione e al suo contenuto**
	Ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	€ 500,00	--	**Max € 3.500,00**
	Sostituzione lastre e specchi	€ 500,00	--	**Max € 3.500,00**
	Ricorso terzi	--	--	**25% del capitale assicurato; max € 100.000,00**
	Anticipo indennizzi	--	--	**Max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 30.000,00**
Rischio locativo	--	€ 150,00	--	**Limite indicato in Polizza.**
Terremoto fabbricato	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000.000,00
	--	**Franchigia:** 5%		**spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,00 **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,00 **costi derivanti da deguamento fabbricato:** 10% indennizzo max € 10.000,00

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Terremoto contenuto	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000.000,00
	--	**Franchigia:** 5%		**spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,00 **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,00
Alluvione fabbricato	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000.000,00
	--	5%	--	**Limite indicato in Polizza.**
Alluvione contenuto	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000.000,00
	--	5%	--	**Limite indicato in Polizza.**
Furto del contenuto	Furto e rapina	--	**20%:** - ville, villette a schiera, app. a piano terra, attici e abitazioni a meno di 4 mt dal suolo; -protezioni non conformi, mancanza di mezzi di chiusura, presenza di impalcature. **10%:** se in presenza di inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme. **30%:** in caso di coesistenza di più scoperti.	**Limite indicato in polizza**
	Guasti cagionati dai ladri	--	--	max € 1.500,00.
	Migliorie mezzi di protezione	--	--	max € 1.000,00.
	Atti vandalici	€ 100,00	--	max 10% capitale assicurato
	Scippo e rapina	--	10% minimo € 100,00	10% capitale assicurato; **Denaro:** max € 500,00; **Rifacimento chiavi/serrature:** max € 250,00.
	Gioielli e valori portati nei locali di villeggiatura	--	--	10% capitale assicurato max € 1.000,00.
	Limite per singolo oggetto (abitazione abituale)	--	--	max € 5.000,00.
	Gioielli e valori ovunque riposti (abitazione abituale)	--	--	max 20% capitale assicurato.
	Gioielli e valori in cassaforte (abitazione abituale)	--	--	max 50% capitale assicurato.
	Denaro (abitazione abituale)	--	--	max € 500,00.
	Contenuto dipendenze (abituazione abituale o saltuaria)	--	--	max 50% capitale assicurato.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Assistenza abitazione	Pronto intervento artigiano/tecnico	--	--	max € 150,00/sinistro.
	Servizio Canal Jet	--	--	max € 150,00/sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	--	--	max € 150,00/sinistro o max € 200,00/sinistro di rimborso a fronte di regolare fattura.
	Interventi d'emergenza per danni d'acqua	--	--	max € 150,00/sinistro.
	Trasloco definitivo	--	--	max € 500,00/sinistro.
	Viaggio imprevisto	--	--	max € 150,00/sinistro o max € 150,00/sinistro di rimborso per pedaggi e carburante a fronte di documentazione.
	Sistemazione provvisoria d'emergenza	--	--	max € 150,00/sinistro/anno.
	Pronto intervento guardia giurata	--	--	max € 500,00/sinistro/anno.
	Auto sostitutiva	--	--	Periodo massimo di 1 giorno a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro.
InC@asa	Pronto intervento artigiano/tecnico	--	--	max € 300,00/sinistro per massimo 2 sinistri l'anno.
	Pronto intervento tecnico disinfestazione	--	--	max € 500,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno.
	Servizio Canal Jet	--	--	max € 500,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno.
	Ripristino dell'abitabilità	--	--	max € 500,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno.
	Interventi d'emergenza per danni d'acqua	--	--	max € 500,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno.
	Trasloco definitivo (entro 30 gg dal sinistro)	--	--	max € 1.500,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno.
	Viaggio imprevisto	--	--	max € 300,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno; oppure rimborso a fronte di ricevute di pedaggio e carburante
	Sistemazione provvisoria d'emergenza	--	--	max € 300,00/sinistro per massimo 1 sinistro l'anno;
	Pronto intervento guardia giurata	--	--	8 ore entro le 24 ore successive per massimo 2 sinistri l'anno
	Auto sostitutiva a seguito di furto	--	--	max 3 gg entro 15 gg successivi al sinistro per massimo 1 sinistro l'anno
	Pronto intervento di un agente di sicurezza	--	--	max 2 sinistri l'anno
	Consulto medico specialistico pediatrico	--	--	max 2 volte l'anno per assicurato
	Invio collaboratrice domestica	--	--	max € 40,00 al giorno per max 5 giorni per sinistro
	Invio badante	--	--	max € 50,00 al giorno per max 5 giorni per sinistro

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
	Invio babysitter	--	--	max 4 ore giorno per max 3 giorni per sinistro; oppure rimborso max € 200,00 a fronte di documentazione
	Invio pet sitter	--	--	max € 150,00/sinitro; oppure max € 180,00 a fronte di documentazione
	Invio spesa casa	--	--	max 1 consegna l'anno
	Disbrigo delle quotidianità	--	--	max € 150,00 sinitro
	Assistenza informatica	--	--	2 interventi/anno sugli Apparati Digitali "Home" 2 interventi/anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
Vivo Casa!	**Assistenza all'abitazione**	--	--	Limite € 1.500,00 per sinistro e per abitazione, con un max di 3 sinistri per anno, assicurato e sinistro
	Check-up casa	--	--	1 check up all'anno
	Estensione di garanzia elettrodomestici	--	--	**Riparazione dell'apparecchio:** - massimale per sinistro: € 1.500,00 - con il limite di € 500,00 per i Piccoli Elettrodomestici (PE), - massimale per anno assicurativo: € 2.500,00. **Indennizzo:** - massimale per sinistro: € 1.500,00 - con il limite di € 500,00 per i Piccoli Elettrodomestici (PE), - massimale per anno assicurativo: € 2.500,00.
Energie rinnovabili all risks	**Spese demolizione, sgombero e trasporto**	--	--	5% sinistro indennizzabile max € 10.000,00.
	Danni diretti all risks	--	5% con il min di € 1.500,00	--
	Furto, rapina ed atti di terzi	--	20% con il min di € 1.500,00	**Pannelli totalmente integrati:** 50% del capitale assicurato; **Pannelli parzialmente integrati:** 40% del capitale assicurato; **Pannelli su terra e quelli non integrati:** 30% del capitale assicurato.
	Fenomeni atmosferici	--	15% con il min di € 1.500,00	**Vento e sovraccarico neve:** 40% del capitale assicurato; **Altri eventi atmosferici:** 70% del capitale assicurato.
	Franamento, smottamento del terreno	--	20% con il min di € 1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Guasto e/o fenomeno elettrico	--	**gli impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 10% con il min di € 2.500,00; **gli impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% con il min di € 5.000,00	**Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. **Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni indiretti	**Per gli impianti dotati di telecontrollo:** 3 gg.	--	**Impianti dotati di telecontrollo:** max di 60 gg a partire dal momento del sinistro; **Impianti non dotati di telecontrollo:** 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti all risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro.

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Terremoto Energie Rinnovabili	**Anticipo indennizzi**	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,^{00}.
	--	**Franchigia:** 5%	--	**Spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,^{00}; **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,^{00}; **costi derivanti da adeguamento fabbricato:** 10% indennizzo max € 10.000,^{00}.
Alluvione energie rinnovabili	--	**Franchigia:** 5%	--	**Limite indicato in Polizza.**
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,^{00}.

8 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

PREMESSA

La seguente norma si applica a tutti gli articoli seguenti salvo quanto diversamente disciplinato da Inter Partner Assistance agli articoli 8.2.2 – 8.8.4 – 8.9.9 – 8.11.5.

La Compagnia si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **90** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA MPS Danni; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **15** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE A. MORTE DA INFORTUNIO, B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO, C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO

Art. 8.1.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'Infortunio deve essere inviata ad *AXA MPS Danni* - Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la Cartella Clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.
In caso di Inabilità temporanea, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 8.1.2 - Criteri di indennizzabilità

AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 2.2.B – Invalidità permanente da infortunio,, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
AXA MPS Danni liquida gli Indennizzi che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, *AXA MPS Danni* provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.
In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 2.2.B – Invalidità permanente da infortunio, qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la Garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", *AXA MPS Danni* rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

Art. 8.1.3 - Cumulo di indennizzi

Le indennità per tutte le Garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Art. 8.1.4 - Anticipo indennizzi

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, *AXA MPS Danni* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'Indennizzo per Invalidità permanente da infortunio da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro a condizione che:
– non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
– il grado di Invalidità permanente stimato da *AXA MPS Danni* sia uguale o superiore al 25%.
Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *AXA MPS Danni* sul grado percentuale di Invalidità permanente da liquidarsi.
L'obbligo di *AXA MPS Danni* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio ed entro un limite di € 50.000,^{00}.

Art. 8.1.5 - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente da Infortunio, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla Inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2

medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o quello a lui preferito.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'Indennizzo. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 8.2 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA D. PERDITA DI IMPIEGO**

Art. 8.2.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

Relativamente alla Garanzia A. Perdita di impiego, in caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dello stesso. Per giustificare l'Indennizzo della prima mensilità, l'Assicurato dovrà fornire ad *AXA MPS Danni*:

- lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento);
- gli ultimi due cedolini di paga.

Per giustificare l'Indennizzo di ogni successiva mensilità, l'Assicurato dovrà fornire ad *AXA MPS Danni:*

- certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento).

Relativamente all'estensione di Garanzia rilancio professionale, in caso di Sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di AXA Assistance al Numero Verde 800 300 433 (per le chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 115 745 (per chiamate dall'estero) e provvedere a fornire la documentazione descritta nel presente Art. 8.2.1 - "Obblighi in caso di sinistro".
AXA MPS Danni si riserva la facoltà di eseguire le prestazioni di rilancio professionale avvalendosi di Inter Partner Assistance S.A. - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Art. 8.2.2 - **Obblighi dell'impresa**

Per l'estensione di garanzia "rilancio professionale", AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **90** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **20** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.3 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE E. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E F. MORTE DA ICTUS E INFARTO**

Art. 8.3.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, possa interessare la Garanzia prestata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.
L'*Assicurato* deve:

- inviare ad *AXA MPS Danni* informazioni relative al decorso della Malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali *Ricoveri* ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti; • sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni* o suoi incaricati;
- fornire ad *AXA MPS Danni* certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* direttamente ed esclusivamente residuato dalla Malattia denunciata.
Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'*Assicurato* potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residuata al momento della richiesta.
In caso di omissione da parte dell'*Assicurato AXA MPS Danni*, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuato dalla Malattia denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.
In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della *Polizza*. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 8.3.2 - **Criteri di indennizzabilità**

AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola *Malattia* denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. Invalidità permanente da malattia e Morte da ictus e infarto" è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanenti* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.

Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui *Invalidità permanente* sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore Invalidità permanente andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una Invalidità permanente non indennizzata perché l'*Invalidità permanente* da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla *Franchigia*, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 8.3.3 - **Determinazione dell'indennizzo**

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da *AXA MPS Danni* o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'*Assicurato*, indipendentemente dalla professione esercitata.
Nessun Indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%.

Art. 8.3.4 - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività delle *Garanzie* E. Invalidità Permanente da Malattia e F. Morte da Ictus e Infarto, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'*Invalidità permanente* definitiva, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia, in valuta corrente.

Art. 8.3.5 - **Arbitrato**

Le *Controversie* di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'*Assicurato*).
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo.*
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 8.4 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA G. ASSISTENZA PERSONA**

Art. 8.4.1 - **Come attivare le prestazioni Assistenza persona**

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, *Assistenza* domiciliare sanitaria, Assistenza domiciliare non sanitaria
I servizi devono essere richiesti telefonicamente direttamente a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con la *Struttura Organizzativa, AXA Assistance* non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica il *Sinistro*.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato
L'*Assicurato* potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del *Network* dietro presentazione di un titolo che lo qualifichi come avente diritto.
Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

3. Come richiedere il servizio di Second opinion
L'*Assicurato* per usufruire del servizio di Second opinion deve:
1) contattare la *Struttura Organizzativa* che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
2) contattare la *Struttura Organizzativa* per spedire la seguente documentazione:
   - la documentazione clinica completa;
   - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
   - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
   - l'autorizzazione ad *AXA Assistance* circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

   L'équipe medica di *AXA Assistance*, per mezzo della propria *Struttura Organizzativa*:
   - è a disposizione per aiutare l'*Assicurato* nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
   - verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'*Assicurato* ed al suo medico curante;
   - invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica della *Struttura Organizzativa*;
   - comunica all'*Assicurato* il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
   - invia il parere medico complementare all'*Assicurato* o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
   - restituisce la documentazione inviata dall'*Assicurato*, su esplicita richiesta.

4. Comunicazioni e variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche alla *Struttura Organizzativa*, devono essere effettuate in forma scritta.

Art. 8.5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE I. DIARIA, L. INTERVENTI CHIRURGICI E M. SPESE MEDICHE

Art. 8.5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Per richieste relative alle Garanzie I. Diaria, L. Interventi chirurgici e M. Spese Mediche è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 231 187**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 45 202 136**

Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA.

In caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o medici convenzionati l'*Assicurato* potrà contattare la *Centrale Operativa* per richiedere l'attivazione della presa in carico diretta dei costi delle spese sanitarie formalizzando la denuncia del *Sinistro*.
AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione delle *Garanzie* di cui all'Art. 2.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI ASSICURARMI - I. Diaria, L. Interventi chirurgici e M. Spese Mediche" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Il *Contraente* e gli *Assicurati* riconoscono espressamente che *AXA MPS Danni* non ha alcuna responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzioni fornite dalle strutture sanitarie e dai medici convenzionati.
Pertanto il *Contraente* e gli *Assicurati* prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture ed ai medici che hanno prestato i servizi.
In caso di *Infortunio*, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa del *Sinistro* e deve essere corredata da referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione.
L'*Assicurato* deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della Cartella Clinica completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

Per la *Garanzia* I. Diaria vale quanto di seguito:

- per Diaria da *Ricovero*, *Day hospital* e *Day surgery*, deve essere fornita la copia della *Cartella Clinica* completa;
- per *Gessatura* o applicazione di Apparecchio terapeutico amovibile, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della Gessatura nonché quella della sua rimozione. Per i casi di fratture che non comportino Gessatura, l'Assicurato o i suoi familiari devono far pervenire copia della documentazione sanitaria (la radiografia e la prescrizione del medico ortopedico-traumatologo o del pronto soccorso);
- per Diaria per *Convalescenza* post *Ricovero*, l'*Assicurato* o i suoi familiari devono fornire, oltre alla copia della *Cartella Clinica* completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della *Convalescenza*.

L'eventuale prolungamento della *Convalescenza* deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'*Indennizzo* viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che *AXA MPS Danni* possa accertare una data anteriore di guarigione.

Per le Garanzie L. Interventi chirurgici e M. Spese mediche vale quanto di seguito:

1. Utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati
Qualora l'Assicurato sia ricorso alle strutture sanitarie e medici convenzionati, previa autorizzazione della *Centrale Operativa,* in caso di:

- *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero, AXA MPS Danni* pagherà o farà pagare in nome e per conto dell'*Assicurato*, direttamente le spese sostenute per prestazioni sanitarie previste dal contratto applicando *Franchigie* e limiti di *Indennizzo*;
- Prestazioni sanitarie senza Ricovero (V*isite Mediche Specialistiche*, esami ed analisi, accertamenti diagnostici, trattamenti e terapie) resterà a carico dell'Assicurato la Franchigia o eccedenza rispetto al Massimale previsto dal contratto. *AXA MPS Danni*, al fine dell'autorizzazione ad effettuare la visita in convenzione, si riserva di chiedere preventivamente copia della prescrizione del medico curante con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi.

Il pagamento effettuato ad *Istituti di cura*, centri diagnostici o medici convenzionati, solleverà *AXA MPS Danni* nei loro confronti e nei confronti dell'*Assicurato*, senza che questi o i suoi eredi possano vantare pretesa alcuna per la stessa causale, nemmeno a titolo integrativo di quanto *AXA MPS Danni* abbia già corrisposto.
Qualora si dovesse successivamente accertare, relativamente al *Sinistro* per il quale l'*Assicurato* ha usufruito del servizio in regime di convenzione, la non validità della Polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme corrisposte a Istituti di cura, centri diagnostici o medici convenzionati. Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'*Assicurato*, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da *AXA MPS Danni* entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'*Assicurato* non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

2. Utilizzo di strutture sanitarie convenzionate e di medici non convenzionati
Qualora l'*Assicurato* in caso di *Ricovero, Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* ritenga di avvalersi delle strutture convenzionate, previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, di medici non convenzionati, fermo quanto previsto dal punto 1., l'*Assicurato* dovrà provvedere direttamente al pagamento degli onorari dei professionisti non convenzionati e successivamente chiederne il rimborso direttamente ad *AXA MPS Danni*.
L'*Assicurato* o i suoi familiari devono pertanto far pervenire alla *Centrale Operativa* copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate relative ai professionisti non convenzionati, con le modalità sopra indicate.

3. Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati
Qualora l'*Assicurato* ritenga di non avvalersi delle strutture convenzionate e non ricorra al Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sanitarie sostenute avverrà con le modalità sopra indicate, previa presentazione alla *Centrale Operativa* della seguente documentazione:

- *Ricovero, Day hospital* o *Intervento chirurgico senza Ricovero*, alla richiesta di rimborso vanno allegate la copia di fatture, notule o ricevute quietanzate e copia della *Cartella Clinica* completa;

- Prestazioni sanitarie senza *Ricovero*, alla richiesta di rimborso va allegata la copia del certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, va inoltre allegata la copia delle notule, fatture o ricevute quietanzate;
- Spese di trasporto, alla richiesta di rimborso va allegata copia dei giustificativi delle spese sostenute.

Inoltre per la *Garanzia* M. Spese mediche:

4. Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Qualora il *Ricovero, Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero dell'Assicurato* avvenga integralmente o parzialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture pubbliche od *Istituti di cura* accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno rimborsate le eventuali spese sanitarie sostenute e rimaste a carico dell'*Assicurato*, purché indennizzabili a termini di *Polizza*, sempre che l'*Assicurato* non abbia richiesto per le medesime prestazioni l'erogazione dell'indennità sostitutiva.
In tal caso l'*Assicurato* dovrà provvedere direttamente al pagamento di dette spese, e successivamente chiederne il rimborso delle stesse con le modalità sopra indicate.

5. Richiesta dell'indennità sostitutiva

Qualora in caso di *Ricovero, Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero l'Assicurato* scelga di richiedere l'indennità sostitutiva, lo stesso o i suoi familiari devono recapitare alla *Centrale Operativa*, con le modalità sopra indicate, copia della *Cartella Clinica* completa.
L'indennità sostitutiva non è soggetta all'applicazione di alcuna *Franchigia*.

Art. 8.5.2 - **Liquidazione dell'indennizzo**

AXA MPS Danni, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in Garanzia, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato con le regole e i limiti previsti dalla *Garanzia*.
Qualora l'*Assicurato* abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato.*

Art. 8.5.3 - **Arbitrato**

Le *Controversie* di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, la determinazione della classe dell'*Intervento chirurgico*, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 8.5.4 - **Obblighi dell'impresa**

Per le Garanzie **I. Diaria**, **L. Interventi chirurgici**, **M. Spese Mediche**, *AXA MPS Danni* si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **90** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma entro **15** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.6 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA N. TENORE DI VITA**

Art. 8.6.1 - **Obblighi dell'impresa**

Per l'indennità da ricovero, *AXA MPS Danni* si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **45** giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma entro **15** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per l'estensione di garanzia "rilancio professionale" di Tenore di Vita, AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **90** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **20** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.7 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. INGIRO**
Morte, Invalidità permanente, Rimborso Spese di Cura

Art. 8.7.1 - **Obblighi in caso di sinistro**
In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad *AXA MPS DANNI* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.
L'Assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire ad *AXA MPS DANNI* le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da *AXA MPS DANNI* attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro.
AXA MPS DANNI si riserva di richiedere all'Assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale.
L'Assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di *AXA MPS DANNI*, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del d.lgs 196/03 e successive modifiche.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8.7.2 - **Criteri di indennizzabilità**
AXA MPS DANNI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Allegato 5- "Tabella degli indennizi Invalidità permanente da Infortunio Garanzia Ingiro", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell'infortunio oggetto di denuncia e l'Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l'Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.

Art. 8.7.3 - **Cumulo di indennità**
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 8.7.4 - **Controversie - Arbitrato irrituale**
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

Art. 8.7.5 - **Pagamento dell'indennizzo**
AXA MPS DANNI verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento.
A liquidazione avvenuta, *AXA MPS DANNI* restituisce all'Assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell'importo relativi all'indennizzo corrisposto.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art. 8.7.6 - **Anticipi sull'indennizzo sulla garanzia invalidità permanente**

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, *AXA MPS DANNI* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per Invalidità permanente da infortunio da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio,
- il grado di invalidità permanente stimato da *AXA MPS DANNI* non sia inferiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *AXA MPS DANNI* sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.

Responsabilità civile della vita privata

Art. 8.7.7 - **Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o *AXA MPS DANNI* entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Art. 8.7.8 - **Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA MPS DANNI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere ad *AXA MPS DANNI* o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA MPS DANNI* si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di *AXA MPS DANNI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS DANNI* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA MPS DANNI non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 8.7.9 - **Pagamento dell'indennizzo**

AXA MPS DANNI liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.
La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente. *AXA MPS DANNI* restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Assistenza

Art. 8.7.10 - **Come richiedere i servizi di assistenza**

I servizi di assistenza devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance.

Inter Partner Assistance (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per chiamate dall'Italia **Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero **+39 06 42 115 745**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax e telex);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con la Centrale Operativa, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 8.7.11 - **Comunicazioni e variazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche alla Centrale Operativa, devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Art. 8.8 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. VIAGGIO**

Art. 8.8.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di richiesta di Assistenza in viaggio
L'*Assicurato*, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la *Struttura Organizzativa* al numero verde 800 300 433 per chiamate dall'Italia e al numero non gratuito +39 06 42115745 per chiamate dall'estero, fornendo:
- dati anagrafici dell'*Assicurato*;
- numero di Polizza ed il tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per 2. Spese mediche in viaggio, conseguenti a ricovero ospedaliero, dovranno essere forniti:
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in *Viaggio* con l'*Assicurato*.

In caso di richiesta di Rimborso
L'*Assicurato* o chi agisce in sua vece, deve denunciare il *Sinistro* ad *AXA MPS Danni* entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato il *Sinistro*.
A tal fine dovrà contattare la *Struttura organizzativa* al numero verde 800 300 433 per chiamate dall'Italia e al numero non gratuito +39 06 42115745 per chiamate dall'estero e ottenere istruzioni di dettaglio per l'invio della denuncia del sinistro.
Si riporta di seguito l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro ed in particolare:
- numero di polizza;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Oltre alla documentazione di cui sopra nei seguenti casi è necessario presentare:
Spese Mediche in viaggio:
- documentazione medica redatta in loco (Cartella Clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Infortuni in viaggio:
- luogo, giorno ed ora del *Sinistro*;
- certificati medici attestanti l'*Infortunio*;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Se l'*Infortunio* ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso ad *AXA MPS Danni* inviando il relativo certificato di morte.

Infortuni in volo:
- luogo, giorno ed ora del *Sinistro*;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'*Assicurato* sull'aeromobile;
- certificati medici attestanti l'infortunio;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Se l'*Infortunio* ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso ad *AXA MPS Danni* inviando il relativo certificato di morte.

Furto, scippo, rapina, incendio del Bagaglio:
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato il *Sinistro*, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore al momento del *Sinistro*, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- per il caso di *Furto*, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi.

Ritardata o Mancata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:
- rapporto di irregolarità *bagaglio* (Property Irregularity Report), in copia;

- biglietto aereo con l'itinerario completo del *Viaggio* e ticket del *bagaglio*, in copia;
- risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore al momento del *Sinistro*, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati;
- ricevuta di pagamento attestante il noleggio di passeggini o carrozzine, in copia.

Annullamento - Rimborso penale:
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- documentazione attestante il legame tra l'*Assicurato* e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di ricovero, copia completa della *Cartella Clinica*;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di *Viaggio* con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- *Documenti di Viaggio* in originale, per penale del 100%.

Art. 8.8.2 - **Criteri di liquidazione per Garanzia 3. Infortuni in Viaggio e in Volo**

AXA MPS Danni corrisponde:

a) l'*Indennizzo* per la morte o l'*Invalidità permanente* anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio. Resta inteso che l'*Infortunio* deve essere denunciato ad AXA MPS Danni al momento dell'accadimento;
b) l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'*Infortunio*;
c) l'ammontare del danno concordato direttamente con l'*Assicurato* o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'*indennizzo* non è cumulabile con quello per *Invalidità permanente*.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalidità permanente*, l'*Assicurato* muore in conseguenza del medesimo *Infortunio, AXA MPS Danni* corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente;

e) per il caso di *Invalidità permanente* pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;
f) per il caso di *Invalidità permanente*, l'Indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *Invalidità permanente* che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000 e successive modifiche.

Art. 8.8.3 - **Criteri di liquidazione per Garanzia 5. Annullamento**

AXA MPS Danni rimborsa la penale di annullamento:

a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'*Assicurato* annulli il *Viaggio* successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l'*Indennizzo* di un importo pari ai recuperi effettuati dall'*Assicurato* stesso. *AXA MPS Danni* ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

Art. 8.8.4 - **Obblighi dell'impresa**

Per la garanzia Viaggi, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **90** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **20** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.9 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA A. CONFIDO Responsabilità civile cani e/o gatti**

Art. 8.9.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni* entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Art. 8.9.2 - **Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.
Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di *AXA MPS Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS Danni* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.
AXA MPS Danni non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

Art. 8.9.3 - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*:

a) deve darne avviso scritto ad *AXA MPS Danni* alla quale è assegnata la *Polizza* entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
b) trasmettere ad *AXA MPS Danni* copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il *Sinistro* nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
c) documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della *Malattia*;
d) consentire ad *AXA MPS Danni* le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art. 8.9.4 - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo**

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il *Sinistro*.
Qualora l'*Assicurato* abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo *Scoperto* ed i limiti di indennizzo.
AXA MPS Danni liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della *Garanzia* e ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro*, compiendo gli accertamenti del caso.
La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione *AXA MPS Danni* provvede al pagamento.
Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
AXA MPS Danni restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. 8.9.5 - **Arbitrato**

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.
Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Tutela Legale cani e gatti

Art. 8.9.6 - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare ad *AXA Assistance* qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad Axa Assistance notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.
L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad Axa Assistance contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*.
Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *Axa Assistance* lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con *AXA Assistance*.

Assistenza Veterinaria

Art. 8.9.7 - **Obblighi in caso di sinistro**

Per usufruire delle prestazioni, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:

Inter Partner Assistance S.A (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia **Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero **Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

Fornendo le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

Art. 8.9.8 - **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti**

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.9.9 - **Gestione del Sinistro**

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, *AXA Assistance* si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.9.7 - "Obblighi in caso di sinistro". L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con *AXA Assistance*. *AXA Assistance* non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di *AXA Assistance*, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'*Assicurato* ed *AXA Assistance*, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. *AXA Assistance* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.9.10 - **Obblighi dell'impresa**

Per la garanzia Tutela Legale cani e gatti, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **60** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **20** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.10 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'**

Art. 8.10.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 8.10.2 - **Gestione delle vertenze**

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di *AXA MPS Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS Danni* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. *AXA MPS Danni* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 8.11 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA B. TUTELA LEGALE E CYBER**

Art. 8.11.1 - **Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia**

Ai fini dell'operatività delle *Garanzie* 1. Tutela legale e 2. Tutela Cyber si precisa che:
- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
  - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Nello specifico per la *Garanzia* 1. Tutela legale, la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo.
I fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, *il Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi del Sinistro che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la Garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 8.11.2 - **Obblighi in caso di sinistro**

TUTELA LEGALE E CYBER
AXA MPS Danni per la gestione dei *Sinistri di Tutela legale e Cyber* si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata *AXA Assistance*).
L'Assicurato deve denunciare ad:

Inter Partner Assistance S.A (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

In ogni caso, l'*Assicurato* deve far pervenire ad *AXA Assistance*, ogni informazione a lui pervenuta, entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
A titolo esemplificativo, ai fini dell'apertura del *Sinistro* coperto dalla *Garanzia* di cui al punto 2. Tutela Cyber, l'*Assicurato* contestualmente alla comunicazione per l'apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:
a) Per *Lesione della reputazione on-line:*
   - l'URL, o altro riferimento utile per l'individuazione del contenuto lesivo;
   - ogni informazione utile alla verifica dell'effettiva lesività del contenuto internet denunciato.

b) Per *Furto d'identità digitale:*
- i Dati *d'identificazione o d'autenticazione* oggetto della lesione;
- ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell'artificio o raggiro per mezzo di internet consentendo, se ritenuto necessario, l'accesso ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di *AXA Assistance*;
- ogni informazione utile all'individuazione del pregiudizio.

ASSISTENZA PSICOLOGICA
Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato, dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, la Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici:

Inter Partner Assistance S.A.
Rapp. Generale per l'Italia - Gestione *Sinistri* Tutela Legale (denominazione commerciale *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	**Numero Verde 800 300 433**
Per chiamate dall'estero	**Numero non gratuito +39 06 42 115 745**

qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della *Controversia*.

L'ufficio per la gestione dei *Sinistri di Tutela legale* e *Cyber risk* opera con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l'Assicurato dovrà comunicare:
- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Art. 8.11.3 - **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti**
Se il *Contraente/Assicurato* richiede la copertura assicurativa di cui alle *Garanzie* 1. Tutela legale e 2. Tutela Cyber, è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.11.4 - **Gestione del sinistro e libera scelta del legale**
I seguenti punti si intendono validi per le *Garanzie* 1. Tutela legale e 2. Tutela Cyber:

A. Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di *Sinistro AXA Assistance* esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o *Transazioni* senza il preventivo benestare di *AXA Assistance*. La *Garanzia* non opera in caso di inadempimento degli oneri sopra descritti.

B. Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della Controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da *AXA Assistance*, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance*, o quando vi sia necessità di un'azione in sede penale coperta dall'assicurazione, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo ad *AXA Assistance*; in questo caso, vengono rimborsate all'Assicurato o sostenute direttamente da *AXA Assistance*, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in *Polizza*.
L'*Assicurato* che intenda avvalersi del legale ricompreso nel *Network* dei fiduciari di *AXA Assistance*, può chiedere il nominativo del legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'*Assicurato*, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. *AXA Assistance* conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con *AXA Assistance*. In ogni caso la *Garanzia* ricomprenderà le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.
Non costituisce oggetto di *Garanzia* assicurativa ulteriore incarico ad altri legali, salvo quanto disposto negli Artt. 12.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" (spese per domiciliatario), nello stesso grado di giudizio. La *Garanzia*

assicurativa viene prestata sia per l'attività stragiudiziale sia per quella giudiziale, quest'ultima purché preventivamente autorizzata da *AXA Assistance*. La copertura opera anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
AXA Assistance, così come *AXA MPS Danni*, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

C. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'*Assicurato* e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, *AXA Assistance* liquida le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio *AXA Assistance* liquida comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato *AXA Assistance* rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D. Obblighi dell'*Assicurato* in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'*Assicurato* delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L'*Assicurato* non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di *AXA Assistance*. In caso di mancato rispetto di tale obbligo la *Garanzia* non opera.
AXA Assistance, alla definizione della *Controversia*, rimborsa all'*Assicurato* le spese eventualmente sostenute (nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e dedotte le eventuali *Franchigie e Scoperti*), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E. Disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance*
In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance*, in merito all'interpretazione della *Polizza* e/o alla gestione del *Sinistro*, *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance* s'impegnano ad avvertire l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la *Controversia*. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell'*Arbitrato* vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance*, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due Parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'*Assicurato*, devono essere pagate integralmente da *AXA MPS Danni e/o AXA Assistance*.

Art. 8.11.5 - **Obblighi dell'impresa**
Per la garanzia Tutela Legale e Cyber , Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro **60** giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro **20** giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 8.12 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE B. INCENDIO DEL FABBRICATO, C. INCENDIO DEL CONTENUTO, D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO, E. INCENDIO FABBRICATO BASE G. E I. TERREMOTO E ALLUVIONE FABBRICATO E H. ED L. TERREMOTO E ALLUVIONE CONTENUTO**

Art. 8.12.1 - **Obblighi in caso di sinistro**
L'*Assicurato* deve, in caso di *Sinistro*:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *Danno*;
b. avvisare *AXA MPS* Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
c. presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del *Danno*, indicando *AXA MPS Danni* come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
d. fornire ad *AXA MPS Danni* una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di *Sinistro*.

Se l'*Assicurato* o il *Contraente* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a. sono a carico di AXA MPS Danni come indicato all'art. 1914 c.c.
L'*Assicurato* deve altresì:
e. conservare le tracce ed i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da *AXA MPS Danni* abbia effettuato il sopralluogo per stimare il *Danno*. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando *AXA MPS Danni* liquida il *Danno*, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
f. predisporre un elenco dettagliato dei *Danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da *AXA MPS Danni* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Relativamente **alle garanzie B. Incendio del fabbricato, C. Incendio del contenuto, D. Incendio fabbricato integrativo, E. Incendio fabbricato base G. e I. Terremoto e alluvione fabbricato E H. ed L. Terremoto e alluvione contenuto,** AXA MPS Danni, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Axa MPS Danni e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA)
PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).
BENPOWER - sede legale: Via Stiria 36 - 33100 Udine (UD)
RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI)

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 8.12.2 - **Determinazione dell'ammontare del danno**

È indennizzato:

A. il Fabbricato ***(parte muraria)***

AXA MPS Danni rimborsa, entro i limiti dei *Capitali assicurati* e con il massimo del doppio del valore commerciale delle stesse al momento del Sinistro, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'*Abitazione*, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente;

B. il Contenuto *(Abitazione e dipendenze)*

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti del *Capitale assicurato*, in base al valore commerciale che avevano le Cose danneggiate o distrutte al momento del *Sinistro*.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Relativamente alle garanzie Incendio, AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre l'esecuzione della prestazione indennitaria in forma specifica o l'erogazione di essa all'appaltatore scelto dall'assicurato, cessionario del credito, tramite i seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA)
PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
BENPOWER - sede legale: Via Stiria 36 - 33100 Udine (UD)
RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Art. 8.12.3 - **Garanzie G. H. I. L. R. S. Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato**

Fermo il disposto degli Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", Art. 1.6 - "Aggravamento del rischio", 7.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" lettera **G. Terremoto fabbricato** e lettera **H. Terremoto contenuto**, lettera **R. Terremoto Energie rinnovabili**, si stabilisce che qualora il Fabbricato abbia tipologie costruttive diverse da quelle indicate in *Polizza* l'*Indennizzo*, previa applicazione degli Scoperti e dei limiti indicati in *Polizza*, sarà corrisposto:

- integralmente se le diverse caratteristiche costruttive del Fabbricato non aggravino il rischio;
- nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di Indennizzo" che segue, se le diverse caratteristiche costruttive del *Fabbricato* aggravino il rischio:

Tipologia costruttiva al momento del sinistro	**Tipologia Costruttiva dichiarata - Classi di rischio**		
	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	**Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato**	**Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)**
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	100%	100%	100%
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	60%	100%	100%
Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)	20%	60%	100%

Art. 8.12.4 - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato da *AXA MPS Danni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.12.5 - **Mandato dei Periti**

I periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 8.12.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'*Abitazione* assicurata, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri indicati all'Art. 8.12.2 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del *Danno* e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.12.4 - "Perizia contrattuale", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate.
Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del *Danno*.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 8.12.6 - **Anticipo indennizzi**

L'*Assicurato* ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro* indennizzabile a termini delle *Garanzie* Terremoto e Alluvione, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,^{00}.
L'obbligazione di *AXA MPS Danni* dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Verificata l'operatività delle *Garanzie* Terremoto e Alluvione, valutato il *Danno* e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'*Indennizzo*, *AXA MPS Danni* provvede al pagamento definitivo dello stesso, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 8.13 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA M. FURTO DEL CONTENUTO**

Art. 8.13.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve:

a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *Danno*, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
b. avvisare *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
c. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del *Danno*, indicando *AXA MPS Danni* come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
d. fornire ad *AXA MPS Danni* una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di *Sinistro*;
e. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Se l'*Assicurato* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a. ed e. sono a carico di AXA MPS Danni come indicato all'art. 1914 c.c.
L'*Assicurato* deve, altresì:

f. conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da *AXA MPS Danni* abbia effettuato il sopralluogo per stimare il *Danno*. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando *AXA MPS Danni* liquida il *Danno*, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
g. predisporre un elenco dettagliato dei *Danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da *AXA MPS Danni* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 8.13.2 - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato da *AXA MPS Danni*, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.13.3 - **Mandato ai periti**

I periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 8.13.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'*Abitazione* assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 8.13.4 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del *Danno* e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del *Danno* effettuata ai sensi dell'Art. 8.13.2 - "Perizia contrattuale", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate.
Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del *Danno*.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 8.13.4 - **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'assicurazione è prestata nella forma del *Primo rischio assoluto*. L'ammontare del *Danno* è dato, per le *Cose* sottratte, distrutte, dal valore commerciale che avevano al momento del *Sinistro* e, per le *Cose* danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore commerciale al momento del *Sinistro*. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al valore commerciale, *AXA MPS Danni* rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.
Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.
Nel caso di *Documenti identificativi* personali è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento.
Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata per le sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di *Indennizzo*, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 8.13.5 - **Recupero delle cose rubate**

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* appena ne abbia notizia.
Le *Cose* recuperate divengono di proprietà della *AXA MPS Danni*, se questa ha risarcito integralmente il Danno.
Se invece *AXA MPS Danni* ha indennizzato il *Danno* soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* sino a concorrenza della parte di *Danno* eventualmente rimasta scoperta dall'assicurazione; il resto spetta ad *AXA MPS Danni*.
In ogni caso l'*Assicurato* ha facoltà di conservare le *Cose* recuperate previa restituzione ad *AXA MPS Danni* dell'*Indennizzo* ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del *Danno*, *AXA MPS Danni* risponde soltanto dei Danni eventualmente sofferti dalle *Cose*.
Relativamente alla garanzia Energie Rinnovabili All Risks, AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre l'esecuzione della prestazione indennitaria in forma specifica o l'erogazione di essa all'appaltatore scelto dall'assicurato, cessionario del credito, tramite i seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA)
PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
BENPOWER - sede legale: Via Stiria 36 - 33100 Udine (UD)
RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Art. 8.14 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA N. ASSISTENZA E SERVIZI**

Art. 8.14.1 - **Assistenza abitazione, Pronto intervento artigiano, Assistenza medica d'urgenza, Assistenza domiciliare, Assistenza informatica - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**

Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste direttamente ad ***Axa Assistance*** **contattando il Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45)** nel momento in cui si verifica il *Sinistro* o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro 3 giorni dal verificarsi del *Sinistro*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dell'*Abitazione* assicurata;
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate in forma scritta.

Art. 8.14.2 - **Estensione di garanzia elettrodomestici - Cosa fare in caso di *Sinistro***

In caso di guasto è necessario contattare la ***Struttura Organizzativa***, **al Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45)**, fornendo il nome dell'Assicurato, il marchio e il modello dell'elettrodomestico e la data in cui si è verificato il guasto. L'*Assicurato* dovrà fornire alla *Struttura Organizzativa* la ricevuta e/o lo scontrino e/o la garanzia (anche in fotocopia) o qualunque altra documentazione rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto dell'elettrodomestico, in assenza di tale certificazione l'*Assicurato* potrà documentare l'acquisto esibendo l'estratto conto di carta di credito/estratto conto bancario corredato di dettagli che permettano di identificare comunque anche la data di acquisto e il tipo di bene acquistato.
La *Struttura Organizzativa*, una volta verificato che l'elettrodomestico è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso l'*Abitazione*.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da *Axa Assistance* non saranno rimborsate.

Art. 8.14.3 - **Come fare la richiesta di assistenza per Vivo Casa! - Assistenza all'abitazione e Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati**

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il Numero Verde *800 300 433* (dall'estero tel. *+39 06 42 115 745*) nel momento in cui si verifica l'sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'sinistro.
La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta;
- codice fiscale del Contraente.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Art. 8.14.4 - **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Estensione di garanzia elettrodomestici**

Riparazione
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Struttura Organizzativa al seguente numero 800 300 433 (dall'estero tel. +39 06 42 115 745) fornendo il nome dell'assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto. L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto del bene indennizzabile. La Società, una volta verificato che il bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso il domicilio dell'assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Struttura Organizzativa valuterà l'eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato. In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate.

Indennizzo
Se la riparazione del bene indennizzabile non fosse possibile, a giudizio della Struttura Organizzativa, o il costo della stessa fosse superiore al valore dell'apparecchio o dispositivo assicurato, AXA MPS Danni provvede all'indennizzo, decurtando il prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo scontrino, ricevuta o fattura, dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.

Art. 8.15 - **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA Q. ENERGIE RINNOVABILI ALL RISKS**

Art. 8.15.1 - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono:
a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1914 c.c.);
b. avvisare *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
c. in caso di furto, rapina, *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;

e. fornire dimostrazione del valore delle *Cose* danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 c.c.).

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle *Cose* non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *AXA MPS Danni*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avvenisse entro 10 giorni dall'avviso di cui al punto b., il *Contraente* e l'*Assicurato* potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la Cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Relativamente alla Garanzia **Q. Energie rinnovabili All Risks, e alle Garanzie R. Terremoto energie rinnovabili e S. Alluvione energie rinnovabili** , AXA MPS Danni, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Axa MPS Danni e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 – 21010 Cardano al Campo (VA)

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).

BENPOWER - sede legale: Via Stiria, 36 - 33100 Udine (UD)

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli, 49 - 50131 Firenze (FI)

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 8.15.2 - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante periti nominati uno da *AXA MPS Danni* e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.15.3 - **Mandato dei periti**

I periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del Contraente" ed accertare se, al momento del *Sinistro*, esistessero circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c. verificare se il *Contraente e l'Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.15.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
d. verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 8.15.4 - "Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks" e 8.15.5 - "Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti";
e. stimare e liquidare il Danno in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.15.4 - **Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks**

La determinazione del *Danno* viene eseguita separatamente per ogni singola *Cosa* assicurata secondo le norme che seguono:

a. in caso di ***Danno* suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
   1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle *Cose* danneggiate;
   2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *Sinistro*.

L'ammontare del *Danno* sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.

b. in caso di ***Danno* non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
   1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni l'ammontare del *Danno* sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo:
      i. il *Danno* si sia verificato entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto;
      ii. il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
      iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto “i.”, del punto “b. 1.” e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto “iii.” si applicano le norme che seguono:
   iv. si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   v. si stima il valore ricavabile dai residui.

L’*Indennizzo* massimo sarà pari all’importo stimato come “iv.”, diminuito dell’importo stimato come “v.”.
Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una Cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della Cosa danneggiata.
AXA MPS Danni, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra Cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all’utilizzo fatto dall’*Assicurato* - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il *Danno*, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all’*Assicurato*.
Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 8.15.6 - “Assicurazione parziale per la garanzia Energie rinnovabili all risks e Terremoto energie rinnovabili e Alluvione energie rinnovabili” in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell’impianto).

Art. 8.15.5 - **Determinazione dell’ammontare del danno per i danni indiretti**

1. **Per gli impianti dotati di sistema di *Telecontrollo***, si procede alla determinazione dell’*Indennizzo* secondo le norme seguenti:
   a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *Sinistro*, con l’impianto regolarmente funzionante;
   b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
   c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a. e b. viene moltiplicata per:
      i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
      ii. il valore dell’incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per Impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
   d. l’*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti “i.” e “ii.”, moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l’*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dell’impianto, tali benefici dovranno essere detratti dall’*Indennizzo* come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’Indennizzo da parte di *AXA MPS Danni* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione ad *AXA MPS Danni* dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. **Per gli impianti non dotati di sistema di *Telecontrollo***, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Danni diretti All risks verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una somma forfettaria pari al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini delle predette Garanzie per uno o più Sinistri nell’anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,^{00} per Sinistro.

Art. 8.15.6 - **Assicurazione parziale per le Garanzie Q. Energie rinnovabili all risks e R. Terremoto energie rinnovabili e S. Alluvione energie rinnovabili**

L’assicurazione è prestata per il *Capitale assicurato* che il *Contraente* o l’*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale, verrà applicata la riduzione proporzionale dell’*Indennizzo* prevista dall’art. 1907 c.c.. Si precisa che, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in Polizza alla voce Capitale/Massimale per la Garanzia Terremoto energie rinnovabili e Alluvione energie rinnovabili, corrisponde ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%/50%/70%) del *Capitale assicurato* per la garanzia Energie Rinnovabili.
Resta, tuttavia, convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%.
Se il *Valore a nuovo* eccede il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20% il *Capitale assicurato* di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

ALLEGATO 1.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA

Descrizione	Numero giorni
Fratture	
1. Arti superiori	
a) Scapola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
b) Clavicola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Non consolidata	60
Con atto operatorio	60
c) Braccio, Avambraccio	
Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	100
Multipla esposta o chiusa	50
Scomposta esposta o chiusa	60
Senza spostamento	20
d) Gomito	
Senza spostamento	20
Scomposta o asportazione del capitello	50
e) Polso	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
f) Mano (ossa della mano escluso lo scafoide)	
Multipla esposta	50
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
g) Scafoide	40
2. Arti inferiori	
a) Femore e articolazione dell'anca	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	200
Multipla esposta	150
Multipla chiusa trattata con l'intervento di osteosintesi metallica	150
Multipla chiusa	100
Scomposta esposta o chiusa	80
Senza spostamento	40
Parziale	20
b) Bacino esclusa Anca	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
Multipla	60
c) Rotula	
Multipla esposta o chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
d) Gamba e Caviglia	
Tibia o Tibia e Fibula	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla esposta	120
Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla chiusa	120
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	30
Fibula escluso malleolo peronale	15
Malleolo peronale	
Scomposta esposta	80
Scomposta chiusa	60
Senza spostamento	30
e) Piede	
Ossa del piede escluso calcagno	
Multipla esposta	60
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta	40
Scomposta chiusa	30
Senza spostamento	20
Calcagno	
Multipla esposta	80
Multipla chiusa	60
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	25
3. Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace	
a) Cranio	
Con coma della durata di più di 48 ore	80
Senza coma o con passeggera perdita di coscienza	40
b) Faccia	
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	15
c) Mascella inferiore	
Multipla esposta o chiusa	60
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	30
d) Colonna vertebrale	
Vertebra ad eccezione dei processi traversi o spinosi	
Con paraplegia o tetraplegia	260
Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
Senza spostamento	30
Processi traversi o spinosi, coccige	
Scomposta o senza spostamento	30
e) Torace	
Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
Frattura multipla con spostamento senza sfondamento	30
Sterno o una costola con spostamento e consolidamento	20
Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento	60
Sterno o una o più costole senza spostamento	20
Lussazioni	
Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
Anca	40

Descrizione	Numero giorni
Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce	20
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico	60
Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata	20
Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata	20
Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata	20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie	80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo	40
Varie	
a) **Lesioni che richiedono**	
Intervento chirurgico al torace o addome	40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo	40
Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) **Interventi chirurgici per**	
Lesioni Muscolari	15
Ernia della parete addominale	20
c) **Lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra**	
Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni	5

ALLEGATO 2.
TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2
Addetti imprese pulizia	2
Agente custodia	2
Agente di Assicurazioni	1
Agente di borsa	1
Agente di cambio	1
Agente di commercio	1
Agente di pubblicità	1
Agente immobiliare	1
Agente imposte	1
Agente teatrale	1
Agente viaggio	1
Agricoltore con mansioni amministrative	1
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2
Agronomo	1
Albergatore con prestazioni manuali	2
Albergatore senza prestazioni manuali	1
Allenatore sportivo	2
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	2
Allevatore di bovini, equini, suini	3
Allevatore ittico	2
Amministratore d'Azienda (mansioni amministrative)	1
Amministratore di beni propri o altrui	1
Amministratore di stabili	1
Analista di laboratorio	1
Animatore turistico	2
Antennista	3
Antiquario con restauro	2
Antiquario senza restauro	1
Appaltatore edile	3
Apprendista artigiano	3
Arbitro	2
Archeologo	2
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Arredatore	1
Arrotino	3
Artigiano della plastica	2
Artigiano tessile	2
Assistente di poltrona dentista	1
Assistente edile	2
Assistente sanitario	1
Assistente sociale	1
Assistente universitario	1
Attore (escluse controfigure e comparse)	1
Autista di autovetture	2
Autisti di autocarri, autobus, macchine operatrici	3
Autotrasportatore con guida di veicoli	3
Avvocato	1
Baby sitter	1
Bagnino	2
Ballerino	1
Bambino (età prescolare)	1

Descrizione	Classe di rischio
Barbiere	1
Barcaiolo	3
Barman	2
Benestante	1
Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	2
Bidello - Operatore scolastico	1
Bigliettaio	1
Biologo	1
Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto senza uso di esplosivi	3
Caldaista, compresa manutenzione	2
Callista, pedicure	1
Calzolaio	2
Cameriere	1
Camiciaio	1
Cantante	1
Cantoniere	3
Capo cantiere con lavori manuali	2
Capo officina	2
Capostazione	1
Capotreno	1
Carpentiere (anche su ponteggi,impalcature)	3
Carpentiere solo a terra	2
Carrozziere	3
Casalinga	1
Casaro	2
Casellante	1
Cassiere 1	
Cavaioli senza uso di mine	3
Centralinista	1
Ceramista	2
Clero (appartenenti al)	1
Colf (collaboratrice familiare), Badante	1
Coltivatore diretto	2
Commercialista	1
Commesso di negozio	2
Concertista	1
Conciatore	2
Conducente autobus	2
Conducente di macchine operatrici	3
Conducente Mototaxi	2
Consigliere comunale	1
Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro	1
Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Coreografo	1
Corniciao	2
Cromatore	2
Cuoco	2
Custode, portiere	2
Diplomatico	1
Direttore artistico	1
Direttore d'orchestra	1
Dirigente - Socio con mansioni esclusivamente amministrative	1
Disegnatore	1
Disk Jokey	1
Disoccupato	1
Doganiere	1

Descrizione	Classe di rischio
Editore	1
Elettrauto	3
Elettricista anche con uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	3
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	2
Elettrotecnico senza contatto con correnti ad alta tensione (escluso contatto alta tensione)	3
Enologo ed Enotecnico	1
Esattore	1
Estetista 1	
Fabbricante di apparecchi ortopedici	2
Fabbro anche su ponteggi ed impalcature	3
Fabbro solo a terra	2
Facchino	3
Falegname, ebanista	3
Farmacista	1
Fattorino	2
Ferroviere, personale viaggiante (diverso da Capotreno)	2
Fisioterapista	1
Floricultore,Vivaista	2
Fornaio	2
Fotografo anche all'esterno	2
Fotografo solo in studio	1
Fuochista	3
Garagista	2
Gelataio (senza produzione)	1
Gelataio con produzione	2
Geologo	1
Geometra con accesso a cantieri	2
Geometra senza accesso a cantieri	1
Gestore e addetti di distributore di carburante con manutenzione, lavaggio	3
Gestore e addetti di distributore di carburante senza manutenzione, lavaggio	2
Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	3
Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	2
Gioielliere	1
Giornalaio	1
Giornalista in redazione	1
Giornalista, Cronista o Corrispondente (escluso zone di guerra)	2
Gommista	2
Grafico	1
Gruista	3
Guardia campestre	2
Guardia forestale	2
Guardia giurata	2
Guardia notturna	2
Guardiacaccia	2
Guardiapesca	2
Guida turistica	2
Idraulico3	
Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Impiegato tecnico	2
Imprenditore edile che non presta opera manuale	2
Imprenditore edile che presta opera manuale	3
Imprenditore senza lavori manuali	1
Incisore	2

Descrizione	Classe di rischio
Indossatore	1
Infermiere (esclusi istituti neuropsichiatrici)	1
Infermiere in istituto neuropsichiatrico	2
Ingegnere con accesso a cantieri	2
Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Insegnante di ballo	2
Insegnante di discipline sportive comprese arti marziali e lotte nelle varie forme	3
Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Insegnante di equitazione	3
Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Insegnante di musica	1
Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi,impalcature	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Interprete	1
Intonacatore	3
Investigatore	1
Ispettore di assicurazione	1
Istruttore di scuola guida	2
Lattoniere	3
Legatori di libri	2
Litografo	2
Macchinista	2
Macellaio al banco	2
Macellaio con mattazione	3
Magazziniere	2
Magistrato	1
Maglierista	2
Maitre	1
Manicure	1
Marmista	2
Massaggiatore	1
Materassaio	2
Meccanico	3
Meccanico biciclette	2
Mediatore	1
Medico radiologo	2
Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo)	1
Mitilicoltore	3
Mobiliere	2
Modella/Modello	1
Modellista	1
Modista	1
Mosaicista	2
Mugnaio3	
Muratore	3
Musicista	1
Notaio	1
Odontotecnico	1
Operaio con uso di macchinario e accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	3
Operaio edile	3
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	2
Operatore centro elettronico	1

Descrizione	Classe di rischio
Operatore ecologico	2
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	2
Ostetrica	1
Ottico	1
Panettiere (senza produzione)	1
Panettiere con produzione	2
Paramedici (esclusi infermieri)	2
Parlamentare	1
Parrucchiere	1
Pasticcere (senza produzione)	1
Pasticcere con produzione	2
Pavimentatore	3
Pellettiere	2
Pensionato	1
Perito	2
Pescicoltore	2
Pescivendolo	2
Piastrellista	3
Pilota di porto	3
Pittore artista	1
Pizzaiolo	2
Portiere d'albergo	1
Postino	2
Presentatore	1
Preside	1
Procuratore legale	1
Progettista	1
Promotore finanziario	1
Psicanalista	1
Psicologo	1
Pubblicista	1
Puericultrice	1
Radiotecnico (compresa posa di antenne)	2
Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Rappresentante di commercio	1
Receptionista	1
Regista	1
Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Restauratore solo a terra	2
Rigattiere	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Sacrestano	2
Sarto	1
Scenografo	1
Scolaro	1
Scrittore	1
Scultore	2
Serigrafo	2
Sindacalista	1
Socio d'azienda con mansioni esclusivamente amministrative	1
Sociologo	1
Spazzacamino	3
Stilista	1
Stiratrice	1
Stuccatore	2
Studente	1
Tappezziere	2
Tassista	2
Tessitore	2

Descrizione	Classe di rischio
Tintore	2
Tipografo	2
Titolare di armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, birreria	2
Titolare e addetto negozio prodotti per animali, animali (compresa toilettatura)	2
Titolare negozio articoli da regalo, bazar, souvenir	1
Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici e ottica	1
Titolare negozio articoli igienico - sanitari	2
Titolare negozio articoli in pelle, calzature	1
Titolare negozio articoli sportivi	1
Titolare negozio bar, caffè	1
Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Titolare negozio casalinghi	1
Titolare negozio colori e vernici	2
Titolare negozio di abiti, confezioni	1
Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi accessori	2
Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali ed apparecchiature elettroniche	1
Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa antenne)	2
Titolare negozio ferramenta	2
Titolare negozio fiori e piante	2
Titolare negozio frutta e verdura	1
Titolare negozio generi alimentari	1
Titolare negozio giocattoli	1
Titolare negozio macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare negozio merceria,tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
Tornitore	2
Tranviere	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
Verniciatore	2
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	3
Vigile urbano	2

ALLEGATO 3.
ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CARDIOCHIRURGIA	
Angioplastica coronarica singola	IV
By-pass aorto coronarico singolo o multiplo	VI
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C), salvo gli interventi descritti	VI
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V
Cisti del cuore o del pericardio	V
Commisurotomia per stenosi mitralica	V
Contropulsazione aortica mediante incanalamento arterioso	V
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	II
Embolectomia con Fogarty	III
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI
Pericardiectomia parziale	IV
Pericardiectomia totale	V
Pericardiocentesi	I
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	VI
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VII
Trapianto cardiaco	VII
Valvuloplastica chirurgica	VI
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	
Ablazione transcatetere	IV
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent	IV
Biopsia endomiocardica	II
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	III
Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro.	III
Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateteri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker)	IV
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento)	II
Sostituzione generatore pace maker definitivo	II
Studio elettrofisiologico endocavitario	II
Valvuloplastica cardiaca	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA	
Ascesso mammario, incisione del	I
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate	V
Mastectomia semplice con eventuale linfoadenectomia	IV
Mastectomia sottocutanea	IV
Noduli e/o cisti benigne, asportazione di	II
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	I
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate	V
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate	IV
CHIRURGIA DELLA MANO	
Amputazioni carpali	II
Amputazioni falangee	II
Amputazioni metacarpali	II
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	III
Artrodesi carpale	III
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	IV
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	III
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	I
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	I
Lesioni tendinee, intervento per	II
Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	III
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	III
Osteotomie (come unico intervento)	III
Pseudoartrosi delle ossa lunghe	III
Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III
Retrazioni ischemiche	V
Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia	VI
Rigidità delle dita	III
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	III
Sinovialectomia (come unico intervento)	III
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale	VI
CHIRURGIA DEL COLLO	
Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	I
Biopsia prescalenica	I
Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	III
Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia sopraclaveare	III
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	I
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	III
Tiroide, lobectomie	IV
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia	V
Tiroidectomia subtotale	IV
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Tracheotomia, chiusura e plastica	II
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza che di elezione	III
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del	IV
Tumore maligno del collo, asportazione di	IV
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO	
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	IV
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia	VI
Esofago, resezione parziale dell'	VI
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia	VI
Esofagogastroduodenoscopia operativa	II
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esogagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V
Esofagostomia	III
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	IV
Protesi endo-esofagee, collocazione di	II
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	I
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica	II
Varici esofagee: intervento trans toracico o addominale	V
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	
Agobiopsia/agoaspirato	I
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava	VI
Biopsia epatica (come unico intervento)	II
Calcolosi intraepatica, intervento per	V
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia	V
Colecistectomia	IV
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	IV
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	IV
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia	V
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	V
Dearterializzazione epatica con o senza chemioterapia	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV
Incanulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	II
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V
Papilla di Vater, exeresi	IV
Papollostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	IV
Papillotomia, per via endoscopica	III
Resezioni epatiche maggori	VI
Resezioni epatiche minori	V
Trapianto di fegato	VII
Vie biliari, interventi palliativi	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CHIRURGIA DELL'INTESTINO	
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione continuità	IV
Appendicectomia con peritonite diffusa	IV
Appendicectomia semplice	III
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	III
Ascesso perianale, inervento per	III
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne	VI
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	V
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	III
Colectomia segmentaria	V
Colectomia segmentaria, con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	V
Colectomia totale	V
Colectomia totale con linfoadenectomia	VI
Colectomia con colorrafia (come unico intervento)	IV
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	III
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	IV
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	I
Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di	IV
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	II
Digiunostomia (come unico intervento)	III
Diverticoli di Meckel, resezione di	III
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	III
Emicolectomia destra con linfoadenectomia	V
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo)	II
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	III
Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III
Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	II
Enterostomia (come unico intervento)	IV
Fistola anale extrasfinterica	III
Fistola anale intrasfinterica	II
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Hartmann, intervento di	VI
Ileostomia (come unico intervento)	IV
Incontinenza anale, intervento per	IV
Intestino, resezione per dell'	V
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	IV
Megacolon: colostomia	III
Mikulicz, estrinsecazione sec.	III
Pan-colonscopia operativa	II
Polipectomia per via laparoscopica	III
Polipo rettale, asportazione di	II
Procto-colectomia totale con pouch ileale	VI
Prolasso rettale, intervento transanale per	III
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	III
Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfoadenectomia inguinale bilaterale	VI
Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfoadenectomia, del	VI
Rettosigmoidoscopia operativa	I
Sfinterotomia (come unico intervento)	I
Sigma, miotomia del	V
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	V
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	V
CHIRURGIA DEL PANCREAS	
Agobiopsia/agoaspirato pancreas	I
Ascessi pancreatici, drenaggio di	III
Biopsia (come unico intervento)	II
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	V
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	V
Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia	VI
Fistola pancreatica, intervento per	VI
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, resezioni sleniche)	V
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per	VI
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia	VI
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)	VI
Pancreatite acuta, interventi conservativi	V
Pancreatite acuta, interventi demolitivi	VI
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	V
Splenectomia	V
Trapianto del pancreas	VII
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE	
Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	I
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	III
Ernia crurale semplice o recidiva	II
Ernia crurale strozzata	III
Ernia diaframmatica	V
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia inguinale con ectopia testicolare	III
Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia ombelicale semplice o recidiva	III
Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perianale)	IV
Laparocele, intervento per	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	III
Puntura esplorativa addominale	I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	III
CHIRURGIA DEL PERITONEO	
Ascesso del Douglas, drenaggio	III
Ascesso sub-frenico, drenaggio	IV
Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi	V
Laparotomia con resezione intestinale	V
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	IV
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni	IV
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali che richiedono exeresi	V
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura	V
Laparotomia per peritonite diffusa	IV
Laparotomia per peritonite saccata	IV
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	IV
Lavaggio peritoneale diagnostico	I
Occlusione intestinale con resezione	V
Occlusione intestinale senza resezione	IV
Paracentesi	I
Tumore retroperitoneale, exeresi di	V
CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	
Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	I
Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti	I
Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di	I
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	I
Cisti sinoviale, asportazione radicale di	I
Cisti tronco/arti, asportazione di	I
Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di	I
Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	I
Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di	I
Espianto di catetere peritoneale	I
Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di	I
Ferita superficiale o profonda, sutura di	I
Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	I
Impianto chirurgico di catetere peritoneale	I
Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per	II
Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	I
Tumore profondo extracavitario, asportazione di	II
Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	II
Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di	I
Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di	I
CHIRURGIA DELLO STOMACO	
Dumping syndrome, interventi di riconversione per	V
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	IV
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per	VI
Gastrectomia totale con linfoadenectomia	VI
Gastrectomia totale per patologia benigna	V
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	IV
Gastrostomia (PEG)	III
Piloroplastica (come unico intervento)	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica	V
Vagotomia selettiva, tronculare con piloroplastica	V
Vagotomia superselettiva	V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	
Calcolo salivare, asportazione di	II
Cisti del mascellare, operazione per	II
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	I
Condilectomia (come unico intervento)	III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, bilaterale	V
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, monolaterale	IV
Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	II
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	I
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	II
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	I
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	III
Formazioni cistiche endoparotidee, enucleoresezione di	IV
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della	VI
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	IV
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	IV
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	II
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	I
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale	VI
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	IV
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	III
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	V
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	V
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario	VI
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	III
Neoformazone endossea di grandi dimensioni, exeresi di	III
Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	V
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	III
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	II
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	V
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	IV
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	II
Ranula, asportazione di	II
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici o con protesi dei mascellari	V
Scappucciamento osteo-mucoso dente semincluso	I
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	II
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di	I
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	I
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva	VI
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	I
Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	II
Retto, prolasso con operazione addominale del	V
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	
Allestimento di lembo peduncolato	II
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4), intervento per	III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm 4), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm 7), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm 7), intervento per	I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	I
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi dimensione, correzione di	II
Innesti composti	II
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Innesto di fascia lata	II
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo	III
Intervento di push-back e faringoplastica	IV
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	III
Modellamento di lembo in situ	II
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	III
Plastica a Z del volto o altra sede	II
Plastica V/Y, YV	II
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	III
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	V
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	IV
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	II
Riparazione di P.S.C. con lembo fascio cutaneo	III
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo	IV
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	III
Toilette di ustioni di grandi dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Toilette di ustioni di piccole dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Trasferimento di lembo libero micro vascolare	V
Trasferimento di lembo peduncolato	II
Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	III
Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	II
Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	I
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE	
Agobiopsia pleurica/apleurica puntura esplorativa	I
Ascessi, interventi per	IV
Bilobectomie, intervento di	VI
Biopsia laterocervicale	I
Biopsia sopraclaverare	I
Broncoinstillazione endoscopica	II
Cisti (echinococco od altre), asportazione di	V
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di	V
Drenaggi di mediastinici acute o croniche o di ascessi	II
Drenaggio cavità empi ematiche	II
Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	II
Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	I
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	IV
Ernie diaframmatiche traumatiche	V
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	V
Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	III
Ferite con lesioni viscerali del torace	V
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per	VI
Fistole esofago bronchiali, interventi di	VI
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	III
Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	I
Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	I
Lavaggio bronco-alveolare endoscopico	I
Lavaggio pleurico	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	V
Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	III
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	IV
Mediastinoscopia diagnostica o operativa	II
Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico	II
Neoformazioni costali localizzate	II
Neoformazioni del diaframma	IV
Neoformazioni della trachea	III
Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
Pleurectomie	V
Pleuropneumonectomia	VI
Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	III
Pneumonectomia, intervento di	VI
Pneumotorace terapeutico	I
Puntato sternale o midollare	I
Puntura esplorativa del polmone	I
Relaxatio diaframmatica	V
Resezione bronchiale con reimpianto	VI
Resezione di costa soprannumeraria	V
Resezione segmentaria o lobectomia	V
Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Sindromi stretto toracico superiore	V
Timectomia	V
Toracentesi	I
Toracoplastica, primo tempo	V
Toracoplastica, secondo tempo	III
Toracoscopia	II
Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	IV
Tracheo-broncoscopia esplorativa	II
Tracheo-broncoscopia operativa	III
Trapianto di polmone	VII
CHIRURGIA VASCOLARE	
Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto	VI
Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e tronco sovraortici	V
Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento)	V
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlativa	V
By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-popliteo	V
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene frofonde o cava	V
Fasciotomia decompressiva	IV
Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	I
Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	II
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide -verrebrale-succlavia-anonima	IV
Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali -arcate palmari/pedidie	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	III
Tromboendoartectomia aorto-iliaca ed eventuale pastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	V
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER	
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	I
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	I
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta)	I
Trattamente mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	V
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	V
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	IV
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	III
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	II
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	III
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	IV
Cisti vaginale, asportazione di	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	III
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	II
Conizzazione e tracheloplastica	III
Denervazione vulvare	II
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	I
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	I
Eviscerazione pelvica	VI
Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale	V
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfoadenectomia	V
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di	IV
Isteropessi	IV
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come unico esame)	I
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	III
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	I
Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	II
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	II
Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	II
Laparatomia esplorativa con linfoadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica	V
Laparomia per ferite e rotture dell'utero	V
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	I
Linfoadenectomia laparoscopica (come unico intervento)	IV
Metroplastica (come unico intervento)	IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero	IV
Miomectomie per via vaginale	III
Neoformazioni della vulva, asportazione	I
Neurectomia semplice	IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	III
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di	IV
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di	III
Polipi cervicali, asportazione di	I
Polipi orifizio uretrale esterno	I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	IV
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	II
Puntura esplorativa del cavo del Douglas	I
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico	II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	IV
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	III
Salpingectomia bilaterale	IV
Salpingectomia monolaterale	IV
Salpingoplastica	V
Setto vaginale, asportazione chirurgica	II
Tracheloplastica (come unico intervento)	II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	V
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per	V
Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per	IV
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	I
Vulvectomia parziale	III
Vulvectomia parziale con linfoadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	IV
Vulvectomia radicale allargata con lindoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di	VI
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	IV
Vulvectomia totale	IV
OSTETRICIA	
Aborto terapeutico	II
Amniocentesi	II
Amnioscopia	I
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o distocico con o senza episiotomia) conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	IV
Biopsia villi coriali	II
Cerchiaggio cervicale	II
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di	I
Cordocentesi	II
Fetoscopia	II
Lacerazione cervicale, sutura di	I
Laparotomia esplorativa	II
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	V
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	I
Revisione delle vie del parto, intervento per	II
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	II
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	IV
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	VI
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per	VI
Carotide endocranica, legatura della	V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni	VI
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di	VI
Cranioplastica	VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale	VI
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali	VII

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per	VI
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Fistola liquorale	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	V
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta	VI
Gangliectomia lombare o splancnicectomia	V
Ipofisi, intervento per via transfenoidale	VI
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	V
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari	VI
Laminectomia per tumori intramidollari	VI
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di	VII
Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo	VI
Neurolisi (come unico intervento)	III
Neuroraffia primaria (come unico intervento)	III
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento)	VI
Neurotomia semplice (come unico intervento)	III
Plastica volta cranica	VI
Plesso brachiale, intervento sul	V
Puntura epidurale	I
Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	I
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione intracranica	I
Rizotomie e micro decompressioni radici endocraniche	VI
Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica)	VI
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici	V
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	III
Simparico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	IV
Simpatico lombare: splancnicetomia, intervento sul	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Stenosi vertebrale lombare	V
Stereotassi, intervento di	V
Trappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	III
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari	VII
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici	IV
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	III
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per	VI
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica	VII
Tumori dei nervi periferici, asportazione di	V
Tumori della base cranica, intervento per via trans orale	VII
Tumori orbitali, intervento per	VI
OCULISTICA	
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	III
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	V
Enucleazione con innesto protesi mobile	IV
Enucleazione o exenteratio	III
Eviscerazione con impianto intraoculare	IV
CONGIUNTIVA	
Corpi estranei, asportazione di	I
Iniezioni sottocongiuntivali	I
Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	II
Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	II
Piccole cisti, sutura con innesto placentare	I
Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento	II
Pterigio o pinguecola	I
Sutura di ferita congiuntivale	I
CORNEA	
Cheratomileusi	III
Cheratoplastica a tutto spessore	IV
Cheratoplastica lamellare	III
Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche)	II
Corpi estranei dalla cornea (estrazione di)	I
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	III
Crioapplicazioni corneali	I
Epicheratoplastica	IV
Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	I
Odontocheraprotesi (trattamento completo)	IV
Paracentesi della camera anteriore	I
Sutura corneale (come unico intervento)	I
Trapianto corneale a tutto spessore	VI
Trapianto corneale lamellare	V
CRISTALLINO	
Aspirazione di masse cataratttose (come unico intervento)	III
Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di	III
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	II
Cataratta molle, intervento per	III
Cataratta secondaria, discissione di	I
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	II
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	III
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	II
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	III
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	III
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	III
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
IRIDE	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	II
Iridectomia	II
Irido-dialisi, intervento per	II
Iridoplastica	II
Iridotomia	II
Prolasso irideo, riduzione	II
Sinechiotomia	II
Sutura dell'iride	II
MUSCOLI	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di	II
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di	III
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	III
Strabismo paralitico, intervento per	III
INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per	I
Ciclodialisi	III
Ciclodiatermia perforante	II
Crioapplicazione antiglaucomatosa	I
Goniotomia	III
Idrocicloretrazione	IV
Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Operazione fistolizzante	IV
Trabeculectomia	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale-intervento combinato	V
Trabeculotomia	III
ORBITA	
Biopsia orbitaria	II
Cavità orbitaria, plastica per	III
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	III
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	II
Exenteratio orbitale	IV
Iniezione endoorbitale	I
Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	III
PALPEBRE	
Ascesso palpebrale, incisione di	I
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: una palpebra	II
Calazio	II
Cantoplastica	II
Entropion-ectropion	II
Epicanto-coloboma	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse finalità estetiche)	I
Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche)	I
Piccoli tumori o cisti, asportazione di	I
Riapertura di anchiloblefaron	I
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	I
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	I
Tarsorrafia (come unico intervento)	I
Tumori, asportazione con plastica per innesto	III
Tumori, asportazione con plastica per scorrimento	II
RETINA	
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati durante l'intervento di distacco	II
Criotrattamento (come unico intervento)	III
Diatermocoagulazione retinica per distacco	III
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi	IV
Vitrectomia anteriore e posteriore	V
SCLERA	
Sclerectomia (come unico intervento)	IV
Sutura sclerale	II
SOPRACCIGLIO	
Cisti o corpi estranei, asportazione di	I
Elevazione del sopracciglio, intervento per	II
Plastica per innesto o per scorrimento	II
Sutura ferite	I
TRATTAMENTI LASER	
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	II
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovasicorneali	I
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	I
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	I
Laserterapia iridea	I
Laserterapia lesioni retiniche	I
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	I
Trattamenti laser per cataratta secondaria	I
VIE LACRIMALI	
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi)	I
Dicriocistorinostomia o intubazione	III
Fistola, asportazione	I
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	I
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali	I
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	II
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	I
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	I
Stricturotomia (come unico intervento)	I
Vie lacrimali, ricostruzione	III
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI	
Acromioplastica anteriore	IV
Agoaspirato osseo	I
Alluce valgo, correzione di	III
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	V
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	IV
Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	III
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	II
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	VI
Artrodesi: grandi articolazioni	IV
Artrodesi: medie articolazioni	II
Artrodesi: piccole articolazioni	II
Artrolisi: grandi	III
Artrolisi: medie	II
Artrolisi: piccole	II
Artroplastiche con materiale biologico: grandi	V
Artroplastiche con materiale biologico: medie	III
Artroplastiche con materiale biologico: piccole	II
Artroprotesi polso	V
Artroprotesi spalla, parziale	VI
Artroprotesi spalla, totale	VI
Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: anca totale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: ginocchio	VI
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	II
Ascesso freddo: drenaggio di	I
Biopsia articolare o ossea	I
Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	III
Biopsia vertebrale a cielo aperto	II
Borsectomia	II
Calcaneo stop	III
Chemonucleosi per ernia discale	IV
Cisti meniscale, asportazione di	III
Condrectomia	I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	III
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	V
Costruzione di monconi cinematici	IV
Disarticolazione interscapolo toracica	VI
Disarticolazioni, grandi	VI
Disarticolazioni, medie	V
Disarticolazioni, piccole	III
Elsmie-Trillat, intervento di	III
Emipelvectomia	VI
Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto	VI
Epifisiodesi	IV
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via transtoracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Esostosi semplice, asportazione di	II
Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
Lateral release	I
Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia)	IV
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	III
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	III
Midollo osseo, espianto di	II
Neurinomi, trattamento chirurgico di	III
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per	IV
Osteosintesi vertebrale	VI
Osteosintesi: grandi segmenti	V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	III
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, etc.)	III
Perforazione alla Boeck	I
Prelievo di trapianto osseo con innesto	III
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	V
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	IV
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	III
Puntato tibiale o iliaco	I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio	V
Riempianti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	IV
Resezione delta sacro	V
Riallineamento metetarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale	VI
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni	II
Rimozione mezzi di sintesi	III
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	IV
Scapulopessi	IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	VI
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	II
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg	VI
Stenosi vertebrale lombare	V
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento	V
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	V
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)	VI
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di	V
ORTOPEDIA-TENDINI, MUSCOLI, FASCE	
Biopsia muscolare	I
Deformità ad asola	IV
Dito a martello	II
Ganegli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di	II
Tenolisi (come unico intervento)	II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	III
Tenorrafia complessa	III
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	III
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE E GHIANDOLE SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o laterofaringeo, incisione di	I
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	I
Fibroma rinofaringeo	IV
Leucoplachia, asportazione	I
Neoplasie parafaringee	V
Tonsillectomia	III
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	II
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	IV
Ugolotomia	I
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI	
Adenoidectomia	II
Adenotonsillectomia	III
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	I
Corpi estranei, asportazione di	I
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di	I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	IV
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	III
Fistole oro-antrali	I
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	I
Ozena, cura chirurgica dell'	II
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	I
Rinofima, intervento	II
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	V
Rino-settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche) compresa turbinotomia	III
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucocele	IV
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale	V
Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna	II
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	III
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	II
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazione di	I
Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento)	I
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	III
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di	VI
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	I
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	I
Turbinotomia (come unico intervento)	II
Varici del setto, trattamento di	I
ORECCHIO	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea	VI
Ascesso del condotto, incisione di	I
Ascesso extra durale, apertura per via transmastoidea	IV
Corpi estranei del condotto, asportazione per via naturale o strumentale con lavaggio	I
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	I
Drenaggio transtimpanico	I
Ematoma del padiglione, incisione di	I
Fistole congenite, asportazione di	II
Mastoidectomia	IV
Mastoidectomia radicale	V
Miringoplastica per via endoaurale	III
Miringoplastica per via retroauricolare	IV
Miringotomia (come unico intervento)	I
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II
Neoplasie del condotto, exeresi di	II
Nervo vestibolare, sezione del	VI
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazione di	VI
Osteomi del condotto, asportazione di	II
Petrosectomia	VI
Petrositi suppurate, trattamento delle	V
Polipi o cisti del padiglione o retro auricolari, asportazione di	I
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	V
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V
Stapedectomia	V
Stapedotomia	V
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia	V
Timpanoplastica secondo tempo di	III
Timpanoplastica esplorativa	II
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	V
LARINGE E IPOFARINGE	
Adduttori, intervento per paralisi degli	V
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I
Biopsia in laringoscopia	I
Biopsia in microlaringoscopia	I
Cauterizzazione endolaringea	I
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	III
Cordectomia (anche laser)	V
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Diaframma laringeo, e scissione con ricostruzione plastica	IV
Laringectomia parziale	V
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale	VI
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale	VI
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Laringocele	IV
Laringofaringectomia totale	VI
Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia	II
Neoformazioni benigne asportate in microlaringoscopia	II
Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	II
Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	II
Papilloma laringeo	II
Pericondrite ed ascesso perifaringeo	II
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	II
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocito scopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale	I
Cromoscitoscopia e valutazione funzionale	I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	I
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	III
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del	IV
Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	II
Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica di	II
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali (per seduta)	I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	IV
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	III
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolaterale	II
Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di	III
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	IV
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP)	IV
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	III
Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	II
Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	I
Ureterocele, intervento endoscopico per	III
Uretrotomia endoscopica	II
Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	II
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrotomia	V
Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA	
Cambio tubo cistostomico	I
Cambio tubo pielostomico	I
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	I
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	VI
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	IV
RENE	
Agobiopsia renale percutanea	I
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	III
Cisti renale per via percutanea, puntura di	I
Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	I
Cisti renale, resezione	III
Eminefrectomia	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lobotomia per ascessi pararenali	IV
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)	VI
Nefrectomia polare	V
Nefrectomia semplice	V
Nefropessi	IV
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	IV
Nefroureteroctomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di	VI
Nefroureteroctomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia)	VI
Pielocalicolitotomia (come unico intervento)	IV
Pielocentesi (come unico intervento)	I
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di	V
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto	V
Surrenectomia (trattamento completo)	VI
Trapianto del rene	VII
URETERE	
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Transuretero-uretero-anastomosi	IV
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale	V
Ureterocistoneostomia bilaterale	V
Ureterocistoneostomia monolaterale	III
Ureterocutaneostomia bilaterale	V
Ureterocutaneostomia monolaterale	IV
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterali), intervento di cutaneostomia	VI
Ureteroileocutaneostomia non continente	V
Uterolisi più omento plastica	III
Ureterolitotomia lombo-iliaca	IV
Ureterolititomia pelvica	V
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale	V
Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di	I
Caruncola uretrale	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	II
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	III
Fistole uretrali	V
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	IV
Meatotomia e meato plastica	II
Polipi del meato, coagulazione di	I
Prolasso muscolo uretrale	II
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	IV
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa	V
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Uretrectomia totale	IV
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di	IV
Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo	V
Uretrostomia perineale	III
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	III
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice	IV
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o utero annessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia	VI
Cistolitotomia (come unico intervento)	II
Cistopessi	III
Cistorrafia per rottura traumatica	III
Cistomania sovra pubica	II
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sovra pubica, intervento per (come unico intervento)	III
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per	VI
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per	V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	V
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	I
Biopsia testicolare mono o bilaterale	I
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	II
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	II
Deferenti, ricanalizzazione dei	IV
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia	V
Epididimectomia	III
Fimosi con frenulo plastica, circoncisone per	II
Fistole scrotali o inguinali	III
Frenulotomia e frenulo plastica	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Funicolo, detorsione del	III
Idrocele, intervento per	II
Idrocele, puntura di	I
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	IV
Orchidopessi mono o bilaterale	III
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale	V
Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	III
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	IV
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi	III
Parafimosi, intervento per	II
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia	V
Pene amputazione totale del	IV
Posizionamento di protesi peniena	V
Priapismo (percutanea), intervento per	II
Priapismo (shunt), intervento per	III
Scroto, resezione dello	II
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	II
Tumori del testicolo con eventuale linfoadenectomia, interventi per	V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

ALLEGATO 4.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino al 24 compreso	Nessun indennizzo	43	36
25	5	44	38
26	6	45	40
27	7	46	42
28	8	47	44
29	9	48	46
30	10	49	48
31	12	50	50
32	14	51	53
33	16	52	56
34	18	53	59
35	20	54	62
36	22	55	65
37	24	56	68
38	26	57	71
39	28	58	74
40	30	59	77
41	32	dal 60 al 100	100
42	34		

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

ALLEGATO 5.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNI GARANZIA INGIRO

Perdita anatomica o funzionale di:	
– Un arto superiore	70%
– Una mano o avambraccio	60%
– Un pollice	18%
– Un indice	14%
– Un medio	8%
– Un anulare	8%
– Un mignolo	12%
Perdita anatomica o funzionale di:	
– Falange ungueale del pollice	9%
– Una Falange di altro dito nella mano	1/3 valore dito
Anchilosi:	
– Scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
– Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
– Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa:	
– Del nervo radiale	35%
– Del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
– Al di sopra della metà della coscia	70%
– Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
– Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
– Un piede	40%
– Ambedue i piedi	100%
– Un alluce	5%
– Un altro dito del piede	1%
– La falange ungueale del pollice	2,5%
Anchilosi:	
– Dell'anca in posizione favorevole	35%
– Del ginocchio in estensione	25%
– Della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
– Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno:	**15%**
Esiti di frattura scomposta di una costa:	**1%**
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	**1%**
– Una vertebra cervicale	12%
– Una vertebra dorsale	5%
– 12ª dorsale	10%
– Una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo	**2%**
Esiti di frattura del sacro	**3%**
Esiti di frattura del coccige con callo derforme	**5%**
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	**5%**
– Un occhio	25%
– Ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	**5%**
– Un orecchio	10%
– Ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	**30%**
Stenosi nasale assoluta:	**30%**
Perdita anatomica di:	
– Un rene	20%
– Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche **"AMAD"**, il **"Titolare"** o la **"Compagnia"**).

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO
Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.

Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer – 00128 ROMA - e-mail: **privacy@axa.it.**

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; *protocollo@pec.gpdp.it*

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) **Finalità assicurativa**[1]
Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti[2]), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici[3] e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[4]).

[1] La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
[2] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.
[3] Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.
[4] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].
Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).
Inoltre è previsto un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**[6], quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come **"dati sensibili"**). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"[7] effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di

[5] I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

[6] Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona..

[7] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
  - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
  - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito https://www.axa-mps.it/privacy dedicata al legittimo interesse.

b) **Finalità commerciali e di marketing**

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.
Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/intermediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
    - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
    - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
    - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules: www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od

organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)

Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web axa-mps.it

axa-mps.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 23 febbraio 2024.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Mod. AMAD0115 – ed. febbraio 2024 – stampa 02/2024 – CAL